ANALISI DELLA POPOLAZIONE DETENUTA E PROPOSTE DI INTERVENTO

di **FRANCESCO CASCINI***

con la collaborazione di **ELENA NANNI**** *e* **FRANCESCO GIGLIOTTI*****

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le conseguenze del sovraffollamento. – 3. La custodia cautelare e i flussi di ingresso e uscita – 4. Detenuti definitivi e misure alternative – 5. Le strutture penitenziarie e l'edilizia – 6. Una possibile rivisitazione della complessiva organizzazione della detenzione. I circuiti – 7. I detenuti stranieri - 7.1 *I detenuti stranieri arrestati o ristretti in custodia cautelare* - 7.2. *I detenuti stranieri ristretti in esecuzione di condanne definitive.*

Premessa.

Prima dell'indulto i detenuti presenti in carcere erano 61.400, numero, in modo unanime, ritenuto assolutamente incompatibile con i criteri minimi di umanità della pena e rispetto della dignità della persona. Con il provvedimento di clemenza, a partire dal luglio 2006, sono usciti dal carcere 26.000 detenuti definitivi con una pena residua di tre anni. Da allora, e per i primi tre anni circa, il ritmo di crescita delle presenze è stato costante e si è assestato intorno ad una media di mille unità al mese, con una flessione di circa il 50% nei primi sei mesi del 2010. Da oltre due anni il numero dei detenuti può definirsi stabile ed anzi si è cominciata a registrare, a partire dal picco degli oltre 69.000 detenuti del 2010, una graduale ma costante flessione fino ad una presenza rilevata al 26-7-2013 di 64.986 unità (*all. 1 - grafici dal n. 1 al n. 4*).

È difficile dire se il dato relativo alla stabilità con una leggera ma costante flessione sia strutturale o occasionale. Probabilmente

---

* Magistrato di Corte d'Appello - Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

** Commissario penitenziario.

*** Ispettore Capo di Polizia penitenziaria.

concorrono entrambi gli aspetti. Sul piano strutturale può osservarsi come la recidiva della popolazione detenuta (che supera il 70% per gli italiani) possa, sia pure solo in parte, spiegare come all'aumento del numero di persone ristrette corrisponda una diminuzione del numero degli ingressi. Inoltre la legge n. 199 del 2010 pur avendo prodotto effetti limitati sul piano delle uscite (atteso il frazionamento di scarcerazioni che riguardando soggetti con pene molto brevi che si sarebbero ugualmente registrate) produce certamente qualche effetto sugli ingressi in considerazione della modifica dell'art. 656 c.p.p. che consente la sospensione dell'esecuzione in parziale deroga alla legge *ex* Cirielli. Altro dato strutturale riguarda la rivisitazione in sede europea del reato di mancata ottemperanza all'ordine di espulsione. Anche in questo caso, però, si deve osservare come tale modifica abbia una incidenza più sul piano della diminuzione degli ingressi che dal punto di vista delle presenze stabili. Ancora un certo impatto sulle presenze (ed in modo più consistente sugli ingressi) è stato prodotto dalla legge n. 9 del 17-2-2012 (cosiddetta legge Severino) che ha ridotto fortemente il passaggio dal carcere per gli arrestati riducendo in modo consistente il fenomeno spesso denominato delle "porte girevoli" che per molto tempo ha caratterizzato il sistema.

Infine le stime sui primi effetti prodotti dal D.L. n. 78 del 1 luglio 2013 che ha introdotto, tra le altre positive novità, rilevanti modifiche in materia di divieto di sospensione dell'ordine di carcerazione per i recidivi, depongono nel senso di una flessione degli ingressi di condannati provenienti dalla libertà raggiunti da ordini di esecuzione pena, che potrebbe condurre (qualora i dati sinora raccolti dovessero stabilizzarsi) a una diminuzione della popolazione detenuta tra le 5.000 e le 6.000 unità in due anni. La rilevazione dei dati relativi ai soggetti entrati dalla libertà negli istituti penitenziari italiani con posizione giuridica di "definitivo" dal 28-5-2013 al 5-9-2013 (per periodi di 35 giorni) evidenziano un significativo calo delle entrate, come di seguito indicato:

PERIODO	ITALIANI	STRANIERI	TOTALE
28-5-2013 — 2-7-2013	672	270	**942**
3-7-2013 — 7-8-2013	428	187	**615**
8-8-2013 — 5-9-2013	239	149	**388**

Non vi sono dubbi, però, che almeno parte dell'andamento complessivo del numero della popolazione detenuta risente di ragioni di tipo occasionale e difficilmente prevedibili come l'atteg-

giamento delle forze dell'ordine sul territorio, quello dei Giudici di sorveglianza, quello dei Giudici di merito e dell'esecuzione.

Al di là di tali valutazioni deve comunque notarsi come con presenze di circa 3.000 detenuti in più rispetto al periodo precedente all'indulto, si devono gestire numeri di gran lunga superiore alla capacità di accoglienza del sistema. La capienza regolamentare complessiva dei 206 istituti penitenziari, secondo un parametro desunto dal D.M. 5-7-1975 dell'allora Ministero della Sanità, è di 45.623 posti.

È interessante notare come il decreto ministeriale sopra indicato individui in nove metri quadri la misura minima di una camera di pernottamento per una persona e di quattordici metri quadri per due persone. Tale parametro è stato però indicato per le camere da letto delle civili abitazioni. Il dato numerico è stato poi adottato dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria che ha calcolato la capienza regolamentare degli istituti sulla base della disponibilità di nove metri quadri per una persona. Dalla capienza regolamentare è stata ricavata la capienza tollerabile, individuata, orientativamente, nel doppio di quella regolamentare. Inoltre è stato ricavato un dato per le celle più grandi dei nove metri quadri (c. d. cameroni), che possono ospitare un detenuto per ogni cinque metri quadri (oltre ai nove iniziali) come capienza regolamentare e più o meno il doppio come tollerabile. Secondo questi parametri, ad oggi, esiste un eccesso di presenze di circa 20.000 detenuti rispetto alla capienza regolamentare. Questo è quello che normalmente si dice quando si parla di sovraffollamento. È un fatto che non esiste nessuna fonte normativa interna che dica quanto spazio ciascun detenuto deve avere all'interno della camera detentiva (*rectius* di pernottamento) e questo non è un dato poco rilevante. Né a dire il vero, soddisfa il riferimento al citato D.M. considerato che i parametri in esso indicati riguardano le civili abitazioni e le misure di una camera da letto. Una cella non è paragonabile ad una camera da letto, è invece un luogo in cui si svolge la vita del detenuto, ci si cucina, si mangia, si guarda la televisione, si legge, si scrive, si gioca a carte. In sostanza la gran parte del tempo di una giornata si trascorre all'interno della cella. E dunque, se dovessero valere i parametri del D.M., ogni detenuto dovrebbe avere a sua disposizione una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a 28 metri quadri per una persona (che è il limite minimo dell'ampiezza di una civile abitazione) e non inferiore a 38 metri quadri se per due persone. Deve essere inoltre osservato come i dati sulla capienza siano estremamente fluttuanti, in considerazione del numero molto alto delle strutture penitenziarie e delle condizioni di usura

che determinano la necessità di continue chiusure per ristrutturazioni (ad oggi sono oltre 4.000 i posti non disponibili), o per mancanza di personale.

Inoltre deve essere evidenziato come il calcolo preciso della capacità ricettiva appaia estremamente complesso per diverse ragioni. In primo luogo va osservato che se si procede con una operazione esclusivamente aritmetica di somma dei metri quadri disponibili in ciascuna struttura e poi li si divide per il numero dei detenuti, (404.868 mq a fronte di 64.986 presenti) si otterrà un risultato (che per inciso sarebbe di poco superiore ai sei metri quadri per ciascun detenuto) che non offre la misura esatta del sovraffollamento né in generale, né nel singolo carcere. I limiti di tale operazione di rilevamento dipendono principalmente da due motivi: il primo consiste nella notevole varietà degli spazi che caratterizzano i singoli ambienti detentivi (possono trovarsi celle ampie dai 7 fino ai 25 mq) con la conseguente difficoltà di calcolare la capienza regolamentare. Ad esempio esistono strutture (come quella di Ravenna o di Larino) caratterizzate da ambienti detentivi di 7 mq che non consentirebbero l'allocazione neppure di un detenuto stando nei parametri della capienza regolamentare (si dica per inciso che negli istituti indicati sono presenti due, e talvolta tre detenuti per ciascuna cella). Il secondo, più rilevante, attiene alla diversificazione dei circuiti e delle singole sezioni. In ogni istituto esistono spazi destinati al transito, all'infermeria, all'isolamento, a sezioni per detenuti protetti, a sezioni per semi-liberi ed ancora, è possibile che vi sia la presenza di sezioni per detenuti al 41-*bis* (che vengono allocati in cella singola), sezioni femminili, nidi, sezioni per collaboratori, centri clinici etc. È evidente che la necessaria diversificazione per le diverse esigenze dell'amministrazione e per le caratteristiche dei detenuti, determina, necessariamente, un impiego degli spazi che non ne permette una suddivisione aritmetica che in astratto potrebbe essere destinata a ciascun detenuto.

Tenendo conto di quanto esposto è agevole rilevare, attraverso una analisi da eseguire per singolo istituto, che sussiste un elevato tasso di sovraffollamento, concentrato particolarmente in alcune sezioni delle case circondariali destinate a detenuti cosiddetti comuni (appartenenti cioè al circuito di media sicurezza che attualmente conta oltre 50.000 unità). Un calcolo approssimativo ma abbastanza verosimile consente di affermare che sono oltre 25.000 i detenuti attualmente allocati in condizioni che, secondo i parametri tracciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza *Torreggiani*, determinano un trattamento disumano o degradante in violazione dell'art. 3.

2. Le conseguenze del sovraffollamento.

La prima conseguenza derivante da un numero eccessivo di detenuti nei singoli istituti è, ovviamente, la riduzione significativa degli spazi disponibili all'interno della camera detentiva. Nella gran parte degli istituti penitenziari i detenuti vivono in tre in celle di nove metri quadri ed in cameroni dai dieci ai diciotto metri quadri, vivono tra le otto e le quindici persone.

Questa situazione determina l'impossibilità di stare in piedi tutti contemporaneamente nello spazio non occupato dalle brande, l'impossibilità di mangiare insieme e seduti, l'impossibilità di scrivere, leggere o guardare la televisione in un luogo diverso che non sia il letto. È ovvio come tale condizione sia aggravata dal fatto che nelle camere detentive i ristretti trascorrono, tranne qualche eccezione, circa venti ore al giorno.

È chiaro inoltre che alla riduzione degli spazi consegue una maggiore promiscuità ed una più probabile conflittualità tra gli occupanti della camera detentiva. Ovviamente il progressivo aumento dei detenuti determina una netta diminuzione delle opportunità che ciascun carcere può offrire, aumentano i tempi di rotazione per il lavoro interno, diminuiscono le possibilità di accesso a spazi comuni e alle altre offerte trattamentali. Inoltre, e più in generale, diminuisce la capacità di risposta del mondo penitenziario alle istanze dei detenuti, come diminuisce la capacità di assistenza sanitaria.

Grandi presenze comportano poi inevitabilmente una flessione dei normali meccanismi di controllo. Questo dato, oltre ad essere particolarmente preoccupante sul piano della sicurezza, comporta seri rischi di sopraffazione ai danni dei detenuti più deboli. Allo stesso modo aumentano i rischi già molto presenti, di traffici illegali all'interno del carcere, e quelli connessi all'uso di stupefacenti da parte dei detenuti. L'aumento dei carichi di lavoro da parte del personale influisce, inoltre, in modo decisivo sulla indispensabile conoscenza che la struttura penitenziaria dovrebbe avere dei detenuti che ospita ed incide notevolmente sulla qualità della osservazione alla quale ciascun condannato dovrebbe essere sottoposto. Infine il sovraffollamento peggiora le capacità dell'Amministrazione di tenere distinti i detenuti in base alla loro posizione giuridica, anche per il numero molto alto di detenuti in attesa di giudizio e di condannati a pene molto brevi. Ne consegue una ulteriore difficoltà di differenziazione dei percorsi di detenzione e di allocazioni adeguate rispetto alla tipologia dei detenuti.

Tale difficile situazione appare decisamente aggravata dalla drastica diminuzione delle risorse e dalla carenza di personale soprattutto di polizia penitenziaria (su tali punti è opportuno, peraltro, uno specifico approfondimento che deve, però, necessariamente essere trattato in modo separato e coinvolge, inevitabilmente, anche la questione della edilizia penitenziaria).

Deve essere osservato come il fenomeno del sovraffollamento sia essenzialmente prodotto dall'enorme numero di detenuti che affluiscono nelle case circondariali delle grandi città. Da un calcolo approssimativo si ricava come oltre il 40% dell'attuale sovraffollamento provenga dalle strutture di Milano, Torino, Roma, Napoli e Palermo. Ciò evidentemente determina un consistente ed inevitabile sacrificio del vincolo di territorialità che dovrebbe assicurare al detenuto il mantenimento dei legami familiari ed affettivi. Per dirla con un esempio, attualmente i detenuti residenti in Campania sono circa 13.000 mentre quelli che attualmente sono ospitati nella regione sono circa 7.000 e si tratta di un numero che è di gran lunga superiore alla capacità ricettiva prevista.

3. La custodia cautelare e i flussi di ingresso ed uscita.

Il sovraffollamento delle strutture penitenziarie è un problema storico, sempre affrontato esclusivamente con provvedimenti di clemenza. Oggi si tratta di un problema comune a molti Paesi europei ed è in linea con una politica di carcerizzazione purtroppo abbastanza diffusa in molti Paesi anche a prescindere dall'orientamento politico dei governi. Una caratteristica unica del nostro Paese è invece la composizione della popolazione dei ristretti in relazione alla posizione giuridica. Da molti anni, infatti, il numero dei detenuti in attesa di una sentenza definitiva è di gran lunga il più alto di Europa.

Per offrire un quadro complessivo del fenomeno appare opportuno riportare qualche dato, anche con riferimento ai titoli di reato per i quali viene applicata la custodia cautelare. I detenuti imputati attualmente ristretti sono 23.682 (*grafici n. 5, 6 e 7*) e costituiscono il 36% della popolazione detenuta complessiva a fronte di una media Europea che si assesta intorno al 25%.

Con riferimento ai reati risalta immediatamente il numero dei ristretti per violazione della legge sugli stupefacenti: sui 23.682 detenuti in attesa di una sentenza definitiva ben 8.486 sono ristretti per tale reato. Seguono 3.417 per rapina, 2.728 per omicidio volontario, 1.944 per estorsione, 1.615 per furto, 1.122 per asso-

ciazione mafiosa, 774 per ricettazione, 695 per violenza sessuale, e così via con numeri inferiori alle 500 unità per altri reati (dati riferiti al 26-7-2013).

Se si tiene conto delle sanzioni previste dai delitti per i quali maggiormente viene applicata la misura cautelare può ritenersi (al di là di ogni possibile valutazione su eventuali eccessi) che il fenomeno riguarda, in massima parte, fatti per i quali la legge penale prevede sanzioni gravi. Come è noto la proporzionalità è solo uno dei parametri che il Giudice deve considerare nell'applicazione della misura, tuttavia è possibile ritenere che l'impianto complessivo di rigore (sia dal punto di vista sanzionatorio che per l'accesso a benefici) nei confronti dei recidivi, disegnato con diverse riforme legislative a partire dalla legge n. 251 del 5 dicembre 2005 (cosiddetta *ex* Cirielli), fino ai vari "pacchetti sicurezza", produca una certa influenza sulla scelta della misura sotto il profilo dell'adeguatezza.

La questione dell'uso della misura cautelare merita un'ulteriore premessa. È stato esaminato il periodo dal 26 luglio 2012 al 25 luglio 2013 e sono stati presi in considerazione tutti gli ingressi in carcere determinati da titoli non definitivi (arresto, fermo, custodia cautelare). Si è rilevato un flusso in ingresso di 50.812 persone (*all. 3 - grafici 8, 9 e 10*). Guardando ai reati (*all. 4 - grafico n. 11*) per i quali si fa ingresso per la violazione della legge sugli stupefacenti, sia per titoli definitivi che non, si rintracciano numeri elevati. Sono infatti 19.622 le persone entrate per questo delitto. A seguire, per furto sono entrate 9.642 persone, 7.418 per rapina, 3.839 per ricettazione, 2.854 per estorsione, 2.104 per resistenza a pubblico ufficiale, 1.670 per omicidio etc. L'informazione più rilevante attiene, però, ai tempi di permanenza nelle strutture penitenziarie (*all. 5 - grafici n. 12, 13, 14 e 15*): alla fine del periodo considerato, sui 61.956 risultano aver lasciato il carcere in 21.328. Di questi 8.229 sono usciti entro tre giorni ed altri 4.700 sono usciti entro trenta giorni dall'ingresso. È intuibile che la grandissima maggioranza delle uscite sono determinate dalla mancata applicazione della custodia a seguito del giudizio di convalida davanti al GIP o davanti al Giudice a seguito di ordinanza cautelare o prima della celebrazione del rito direttissimo.

Va osservato che rispetto al numero assai rilevante di ingressi, circa la metà dei detenuti (31.095) entrati nel periodo considerato risultano ancora presenti nelle strutture penitenziarie. Se si considera che il flusso rilevato appare costante negli ultimi anni e che gli imputati sono attualmente 23.682 (11.287 in attesa di primo giudizio), si può ritenere che le misure cautelari vengono

applicate in modo obiettivamente massiccio ma il numero dei detenuti giudicabili presenti è relativamente contenuto rispetto al numero complessivo di ingressi. Soprattutto si rileva, empiricamente, come i giudizi a carico delle persone detenute in attesa di giudizio si svolgano in modo molto più rapido di quello che generalmente si può pensare.

Spesso si ipotizza un ricorso eccessivo alla carcerazione preventiva che, invece, nel nostro sistema dovrebbe caratterizzarsi come l'*extrema ratio* nelle scelte del Giudice per gli imputati in attesa di una verifica sulla responsabilità penale. Non è questa la sede per verificare tale ipotesi, né l'analisi dei dati derivanti dal penitenziario può consentire risposte che, invece, andrebbero necessariamente verificate e valutate caso per caso. Senza voler necessariamente escludere che i numeri alti possano dipendere da un eccessivo rigore dei Giudici, si ritiene, tuttavia, possibile che i dati esposti possano indurre a qualche riflessione più generale che tenga conto anche (soprattutto nella comparazione con gli altri Paesi) delle caratteristiche specifiche del nostro sistema penale, sia sostanziale che processuale (ad esempio riflettendo sul fatto che in molti Paesi europei la sentenza di primo grado è esecutiva, che in alcuni non esiste l'appello, che la gran parte dei sistemi processuali è di stampo inquisitorio, con tempi più rapidi per l'accertamento del fatto, e che vi sono molti Paesi in cui l'esercizio dell'azione penale è discrezionale).

Sul piano strettamente penitenziario non vi sono dubbi sul fatto che il numero elevato degli ingressi, produce uno *stress* notevole del sistema. La fase dell'accoglienza è notoriamente molto complessa e delicata soprattutto dal punto di vista della prevenzione del suicidio e determina l'impiego di un numero rilevante di energie anche di tipo sanitario.

Da questo punto di vista, è importante rilevare come il fenomeno del rilevante numero di ingressi per brevissimi periodi è stato fortemente ridotto dalla legge n. 9 del 17-2-2012 (cosiddetta legge Severino).

Tuttavia bisogna essere consapevoli che il tema delle brevi carcerazioni, degli arresti e delle procedure per direttissima è connesso, solo in parte, al problema del sovraffollamento. In altri termini cessando totalmente il fenomeno delle direttissime (se fossero cioè gestite senza un passaggio dal carcere) il numero dei detenuti presenti diminuisce di poche migliaia. La rilevazione delle presenze si fa in un determinato momento anche in modo indipendente dal flusso di ingresso e di uscita che viene, invece, rilevato in uno spazio temporale più o meno lungo.

Diverso impatto potrebbe avere, invece, un eventuale intervento restrittivo sull'uso della custodia cautelare o una modifica sulle procedure relative agli arresti per reati minori con obbligatorietà, ad esempio, degli arresti domiciliari. In questo caso sarebbe possibile fare delle proiezioni in ordine agli effetti sui detenuti in attesa di giudizio. I dati esposti consentono, tuttavia, di verificare che su 23.682 (due terzi dei quali hanno già subito precedenti carcerazioni) detenuti in custodia cautelare, 20.781 sono in carcere per reati considerati di una certa gravità: droga, rapina, omicidio, estorsione, associazione di stampo mafioso, violenza sessuale e furto.

I numeri sopra riportati, aventi ad oggetto il tipo di crimini commessi da coloro che entrano in stato di custodia cautelare in carcere, consentono di affermare che una complessiva rivalutazione dell'impianto repressivo in materia di stupefacenti avrebbe un impatto rilevantissimo sul carcere in generale e sulle misure cautelari in particolare.

4. Detenuti definitivi e misure alternative.

Nel luglio del 2006 a seguito del provvedimento di indulto sono stati scarcerati circa 26.000 detenuti definitivi che avevano da scontare un residuo pena inferiore ai tre anni. Come già segnalato all'epoca il numero complessivo di presenze era di poco superiore alle 61.000 e la popolazione detenuta era caratterizzata da una presenza di oltre 38.000 detenuti definitivi con una misura dei giudicabili di poco superiore al 30% della popolazione complessiva.

Se si osserva la serie storica delle presenze a partire dal 1991 (*all. 9*) si verificherà che il numero di ristretti in custodia cautelare si mantiene costante per un lunghissimo periodo fino al momento successivo all'indulto (a dicembre 2006 gli imputati presenti erano 22.145) quando subisce un'impennata che produce un costante aumento fino a raggiungere il picco a giugno del 2009 (31.281); da quella data in poi, ha registrato un *trend* sempre decrescente fino giugno scorso con 24.547 presenti. Diversamente l'aumento progressivo del numero dei detenuti definitivi nel corso degli anni si è arrestato soltanto in concomitanza con i provvedimenti di clemenza, difatti negli ultimi anni si registra un costante aumento che va dalle 33.145 unità del 2009 ai 40.301 presenti al 30 giugno 2013.

L'analisi dei dati relativi ai detenuti condannati per pene definitive appare agevolmente desumibile dai grafici (*all. 6 - grafici dal*

n. 16 al n. 21) allegati alla presente relazione. Appaiono significative le informazioni circa il fatto che sono 10.769 i detenuti che vengono condannati a pene inferiori ai tre anni di reclusione di cui ben 2.513 sono i condannati per pene inferiori ad un anno.

Interessanti appaiono anche i dati relativi ai reati per i quali i detenuti stanno scontando la pena in carcere (*all. 10*). Ancora una volta il numero maggiore (quasi il 50%) è quello dei ristretti per violazione della legge sugli stupefacenti (14.970). A seguire sono 6.069 i detenuti per omicidio, 5.892 per rapina, 2.250 per furto, 2.221 per estorsione, 2.052 per violenza sessuale, 1.954 per ricettazione e così via con reati che contano numeri inferiori alle 500 unità.

Particolare rilevanza assume la rilevazione sulle misure alternative (*all. 11 - anni dal 2000 al 1º semestre 2013*). Al 30 giugno 2013, risultano complessivamente in carico 22.702 casi di condannati che scontano la pena in misura alternativa al carcere. Nelle schede allegate sarà possibile visionare il *trend* di applicazione a partire dal 2000, con la distinzione per singole misure e con l'indicazione dei casi in carico, dalla libertà e dal carcere, anno per anno. In questa sede appare rilevante segnalare che rispetto agli anni precedenti all'indulto si registra una contrazione delle misure concesse e la riduzione più significativa riguarda l'ammissione dalla libertà, con particolare riferimento all'affidamento dalla libertà di tossicodipendenti (nel 2013 1.031, nel 2005 2.835 con un abbattimento di oltre il 50%).

L'esame dei dati sopra riportati consente di poter affermare come, ancora una volta, possa ritenersi decisivo l'effetto delle normative di maggiore rigore in materia di stupefacenti e di recidiva. Per quanto riguarda gli stupefacenti si registra, infatti, una progressione (*all. 12 - anni dal 2006 al 28-7-2013*) che parte dai circa 15.000 detenuti per questo reato nel 2006 ai circa 26.000 attuali con un aumento di oltre il 40% in soli 7 anni. A fronte di ciò vi è stato un tracollo delle misure alternative, soprattutto per i tossicodipendenti, che ha visto complessivamente più che dimezzati i casi seguiti, in un momento in cui, ormai, si può ritenere completamente assorbito l'effetto che l'indulto ha avuto sui detenuti condannati. È difficile trovare una spiegazione diversa di questa decisa flessione, se non nelle modifiche normative introdotte a partire dal 2005 che hanno previsto significativi limiti all'accesso alle misure alternative in materia di recidiva. La recente modifica normativa introdotta dal D.L. n. 78 del 1 luglio 2013 indica, finalmente, una inversione di tendenza che produrrà certamente alcuni primi risultati. Resta ineludibile, in ogni caso, una rivisita-

zione complessiva del sistema sanzionatorio rispetto alla questione delle dipendenze.

Occorre fare cenno alle opportunità trattamentali che il sistema penitenziario riesce concretamente ad offrire alle persone condannate. Sul punto, vale la pena formulare osservazioni di carattere generale (che meriterebbero un più ampio approfondimento in un separato lavoro) sull'attuale sistema di organizzazione e gestione delle iniziative che vengono messe in campo a favore dei detenuti rispetto alla formazione professionale ed al lavoro.

La materia del lavoro intramurario e dei corsi di formazione per detenuti risente della mancanza di un coordinamento unitario e di una strategia complessiva. Esistono molte apprezzabili iniziative che tuttavia appaiono spesso avviate in favore di un numero limitato di persone (quasi sempre scelte tra quelle più adatte a consentire la riuscita del progetto) con una evidente sproporzione tra capitali impiegati e destinatari dell'iniziativa. Inoltra, la frammentazione della gestione dei fondi e la mancanza di una coincidenza tra enti erogatori e gestori del finanziamento produce critiche conseguenze sul piano del controllo e della verifica circa il buon esito dei vari progetti. Risulta addirittura complessa una ricostruzione precisa di quanti siano i progetti, le somme investite, le persone interessate e gli effetti prodotti. Ancora il vecchio sistema delle mercedi produce effetti paradossali in ordine alle produzioni penitenziarie che sono schiacciate da vincoli contabili e burocratici che rendono poco produttive e difficilmente ampliabili le potenzialità produttive presenti in molte strutture (si pensi alle ex colonie agricole della Sardegna o all'isola di Gorgona).

Si riportano di seguito gli Enti dai quali le risorse pervengono:

1) Cassa delle Ammende;
2) Mercedi (agricoltura e industria);
3) Legge 193/2000 c.d. *legge Smuraglia*;
4) Fondi europei;
5) Enti locali (regioni, aree metropolitane, provincie e comuni);
6) Terzo settore (coop. sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, organizzazioni non governative, ONLUS, ecc.).

Per migliorare, e probabilmente ampliare, l'offerta lavorativa e formativa per i detenuti e gli internati, con l'obiettivo di renderla più razionale e ottimizzarne i risultati, nell'immediato si potrebbe pensare di modificare il sistema dei finanziamenti, ipotizzando di canalizzare tutte le risorse finanziarie in capo ad un unico organi-

smo con compiti di gestione ed ampia disponibilità finanziaria. Una scelta di questo tipo, consentirebbe di gestire complessivamente le risorse (empiricamente potrebbe trattarsi di un capitale di circa 150/200 milioni l'anno) potendole quindi destinare avendo la visione d'insieme delle necessità dell'intero sistema penitenziario. Al contempo l'Ente, con personalità giuridica, un suo patrimonio e personale dipendente proprio, essendo separato dall'apparato burocratico della Pubblica Amministrazione potrebbe più facilmente adattarsi ai cambiamenti del mercato, anche perché avrebbe ad oggetto esclusivo o principale la gestione della formazione e del lavoro in ambito penitenziario con una prospettiva di tipo trattamentale ed imprenditoriale. Questa soluzione favorirebbe, inoltre, l'interlocuzione con le grandi produzioni che potrebbero avere vantaggi ad un maggiore ricorso alla manodopera penitenziaria per effetto della grande flessibilità che la disponibilità di un certo numero di lavoratori formati consentirebbe.

Si tratta di ipotesi di lavoro che, ovviamente, non hanno pretese risolutive, ma che potrebbero divenire la base per i futuri orientamenti della gestione economica-finanziaria di un così delicato aspetto del trattamento rieducativo qual è il lavoro penitenziario, anche alla luce della stringente congiuntura economica che sta sempre più assottigliando le risorse a disposizione.

5. Le strutture penitenziarie e l'edilizia.

Se non ci sono dubbi che la tipologia dei ristretti e il numero complessivo, spesso crescente, dei detenuti, dipende direttamente dal funzionamento complessivo del sistema di repressione penale, è altrettanto evidente che l'Amministrazione penitenziaria ha la possibilità di dare una diversa e più razionale organizzazione alla detenzione.

Questa questione merita una premessa in materia di edilizia penitenziaria. Sono attualmente aperte 206 strutture detentive (il 20% degli istituti in funzione risalgono ad epoca compresa tra il 1200 e il 1500, e sono soggetti a vincoli dei Beni culturali, mentre il 60% risale comunque ad oltre un secolo fa). Molte di queste strutture sono state interessate da ampliamenti e la costruzione di ulteriori spazi detentivi è attualmente in corso mediante la realizzazione di ulteriori padiglioni.

Le caratteristiche strutturali degli istituti sono tutte simili e sono generalmente caratterizzate dalla presenza di padiglioni a più piani, con sezioni e camere detentive che si sviluppano di frequente da una

rotonda o da uno snodo centrale nelle due direzioni. Nella stragrande maggioranza dei casi gli spazi disponibili per i ristretti sono costituiti esclusivamente da salette per la socialità e dai passeggi per l'aria. Si può ritenere, complessivamente, che le caratteristiche architettoniche degli ambienti siano immaginate per un sistema di detenzione chiuso, nel senso che si ipotizza che i detenuti debbano trascorrere la gran parte del loro tempo all'interno delle camere di detenzione (cosa che in effetti avviene quasi ovunque). Solo pochi istituti hanno caratteristiche conformi a quanto previsto dal regolamento in ordine alle sale dei colloqui con i familiari, alla collocazione delle docce all'interno delle camere detentive, alle caratteristiche delle cucine etc. Le condizioni di manutenzione degli edifici sono quasi ovunque scadenti e nel corso degli anni le risorse destinate agli indispensabili interventi ordinari si sono progressivamente ridotte fino a rendere impossibili anche forme di intervento minimo di conservazione. Per converso sono molti gli spazi detentivi chiusi per inagibilità o per interventi di ristrutturazione straordinaria.

In questo contesto, la realizzazione di ulteriori spazi detentivi all'interno di istituti già esistenti (per quanto scelta forse vantaggiosa sul piano economico) secondo le stesse logiche rende molto più complesso un cambiamento dei modelli di funzionamento del sistema e riduce in modo consistente la possibilità di creare le condizioni per evitare una detenzione interamente scontata all'interno delle celle.

Una eventuale idea di cambiamento deve passare per una presa di coscienza piena del modo con il quale la stragrande maggioranza dei detenuti trascorre il tempo in carcere. Sono tantissime le strutture dove i detenuti trascorrono circa venti ore al giorno (in taluni casi 22 ore come nel carcere di Poggioreale ove si è anche toccata la cifra incredibile di 2.800 detenuti) nelle proprie celle (tuttavia deve essere notato che esistono nell'Amministrazione lodevoli eccezioni ed anche punte di eccellenza grazie all'impegno degli operatori e dei volontari). Quasi sempre si tratta di ambienti piccoli, fatiscenti e sovraffollati. Lì i detenuti mangiano, dormono, leggono, scrivono, cucinano, vanno al bagno. A volte fanno i turni per stare in piedi e quasi mai possono mangiare tutti insieme. È indispensabile chiedersi quali siano i possibili effetti di una detenzione scontata in questo modo anche al di là della semplice osservazione sulla mancanza di una reale opportunità di recupero:

1) vivere in spazi stretti aumenta la promiscuità, alimenta possibili conflitti tra i detenuti e può indurre maggiori sensazioni di sconforto;

2) aumenta il rischio di problemi di igiene e di pulizia degli ambienti;
3) ai detenuti viene fornito un fornellino a gas per riscaldare le pietanze (spesso usato per cucinare) con tutti i rischi connessi con un uso diverso che ne può essere fatto (dalla inalazione di gas, all'incendio, all'uso come arma). Basti notare come dal 2005 le morti provocate dall'uso del gas siano ben 74;
4) aumentano le difficoltà dei controlli all'interno delle camere detentive e le perquisizioni degli ambienti sono rese estremamente complicate dalla notevole quantità di oggetti che si accumulano;
5) i detenuti hanno quasi come unico interlocutore l'agente in servizio all'interno della sezione, con ovvie conseguenze sulla frustrazione, del detenuto che non ottiene le risposte che vorrebbe, e dell'agente che spesso non è in condizione di fornirne;
6) il rapporto costante e stressante all'interno della sezione aumenta il livello di tensione ed i rischi di violenze.

L'idea che questo modello di fondo che caratterizza la nostra organizzazione della detenzione possa cambiare, passa inevitabilmente per una riflessione approfondita sulle attuali condizioni degli istituti e sulle iniziative dirette a realizzare nuovi spazi. In altri Paesi europei questo percorso di cambiamento è iniziato, basti vedere il modello, ormai da anni, avviato dalla Spagna. In questo Paese le strutture penitenziarie di ultima generazione (negli ultimi dieci anni ne sono state realizzate trenta) sono di tipo modulare, nel senso che si sviluppano sul piano architettonico in modo orizzontale (mentre le nostre strutture penitenziarie si sviluppano in modo verticale mediante padiglioni a più piani), con costruzioni a due piani per un massimo di ottanta/cento detenuti (raggruppati in modo omogeneo) a modulo. Le camere detentive sono esclusivamente camere di pernottamento e la vita dei detenuti si svolge, in comune, al piano terra della struttura modulare caratterizzata da un ampio spazio aperto, da una mensa, da un piccolo bar e da sale ricreative che consentono di svolgere le più svariate attività. All'interno dei penitenziari esistono strutture che consentono di avviare i detenuti a percorsi di risocializzazione, mediante lo studio e il lavoro, ed è assicurata l'affettività anche mediante la concessione di visite cosiddette "intime".

Non si può negare come, nel nostro sistema, avvenga esattamente il contrario. Nella stragrande maggioranza dei casi i dete-

nuti vivono la loro giornata nelle camere detentive e le attività in comune sono molto limitate e riguardano sempre più spesso un numero ridotto di persone.

I detenuti vivono tutti allo stesso modo ed è solo il loro comportamento negativo che può ridurre una aspettativa di accesso ai benefici, non esiste, per converso, un possibile sviluppo e graduale miglioramento delle proprie condizioni di detenzione caratterizzato da scelte e da responsabilità. La mancanza di possibilità di scelta e la mancanza di responsabilità costituiscono il primo punto di negazione del diritto al trattamento e al reinserimento sociale.

In un momento in cui si riconosce una situazione di emergenza e una condizione di detenzione che non garantisce la dignità della persona e l'umanità della pena e si pensa alla costruzione di nuovi spazi detentivi, non si può non riflettere sui modelli di custodia e sui necessari interventi nella organizzazione della detenzione. Non è solo risolvendo il problema del sovraffollamento (se e quando si risolverà) che si migliorerà la qualità del tempo che le persone trascorrono in carcere. Nel 2007, con circa 20.000 detenuti in meno, i suicidi sono stati solo 5 in meno a quelli accaduti nel corso del 2009. Il fenomeno dell'autolesionismo (si verificano oltre dieci casi al giorno) si è rivelato stabile a prescindere dal numero di detenuti presenti. Allo stesso modo è stabile l'incredibile dato sulla recidiva.

È evidente che il passaggio a modelli di organizzazione della detenzione nuovi e diversi non può essere immediato. Ma è altrettanto certo che, nel corso degli anni, la realizzazione degli spazi detentivi non è passata per una strategia di gestione dei detenuti e per una nuova idea di custodia che potesse consentire una migliore vivibilità delle carceri e più concrete opportunità di recupero.

Questo problema di fondo ha una diretta testimonianza nel numero enorme di istituti (206) che erano oltre 40 in più rispetto alle 165 circoscrizioni dei Tribunali (che unanimemente riconosciute come troppe sono state recentemente ridotte a 134 e quindi ora gli istituti penitenziari sono ben 70 in più rispetto alle circoscrizioni) e nella dispersione della capacità recettiva. Con riferimento al primo aspetto deve essere osservato come nel nostro sistema, come già accennato, la spesa complessiva di due miliardi e 760 milioni di euro sia destinata per l'81% a spese per il personale mentre un'altra rilevante fetta dell'impegno di spesa è assorbita dalle esigenze derivanti dall'ampiezza del patrimonio edilizio (si pensi al confronto con altri Paesi europei

con numeri di ristretti analoghi ai nostri: la Spagna con 70.000 detenuti gestisce 68 istituti penitenziari ed ha 22.000 dipendenti; la Francia con 65.848 detenuti gestisce 190 istituti penitenziari e ha 35.650 dipendenti (di cui 26.329 sono personale di sorveglianza, 9.321 altro personale e 4.205 di probativo); il Regno Unito con 82.768 detenuti gestisce 133 istituti penitenziari su un totale di 57.747 di cui 28.520 sono operatori addetti alla sorveglianza, 29.227 altro personale e 16.297 personale di esecuzione penale esterna).

La sproporzione tra ciò che viene speso ed i risultati che si ottengono è macroscopicamente evidente. Una programmazione a lungo termine dovrebbe prevedere una drastica riduzione del numero degli istituti penitenziari da realizzare secondo criteri di razionalità ed economicità e con una idea degli spazi comuni tale da garantire lo svolgimento di attività finalizzate al recupero assicurando al contempo condizioni dignitose di vita.

Per quanto attiene alla dispersione delle capacità ricettive va rilevato come, con un numero stabile di detenuti presenti, alcuni penitenziari (su tutti San Vittore e Poggioreale) continuano a produrre centinaia di sfollamenti verso tutte le strutture del Paese con spese enormi di traduzioni e a detrimento dei legami affettivi ai quali il detenuto avrebbe diritto scontando la pena nel territorio di provenienza. In altri termini nel costruire non si è tenuto conto dell'utenza che da sempre caratterizza certi territori e si è realizzata una sproporzione tra regioni che hanno molto più spazio di quanto ce ne sarebbe bisogno ed altre che ne hanno molto di meno. A conferma di ciò si pensi ai quattro istituti in via di completamento in Sardegna (che ha una utenza locale di gran lunga inferiore ai posti disponibili) dove, già oggi, vengono trasferiti centinaia di detenuti provenienti dal carcere di San Vittore. È possibile ragionando, come si vedrà, su di una diversa gestione dei circuiti ricercare una maggiore razionalità nell'utilizzo degli spazi per assicurare il diritto all'affettività ed evitare il dispendio di eccessive risorse per le traduzioni, ma è indispensabile iniziare una nuova strategia al servizio della quale devono porsi gli interventi edilizi. Soltanto indicando se, dove e come costruire rispetto ad una consapevole scelta su come organizzare la detenzione, in un'ottica di economicità, razionalità e rispetto dei diritti della persona, ci si potrà avviare verso la costruzione di un sistema penitenziario moderno ed in linea con il dettato costituzionale.

6. Una possibile rivisitazione della complessiva organizzazione della detenzione. I circuiti.

Si è visto nella prima parte del presente lavoro come un numero consistente di persone devono scontare pene detentive brevi. È innanzitutto rispetto a tali soggetti che è indispensabile adattare i sistemi di intervento trattamentale. Sul punto si osserva che attualmente la grandissima maggioranza dei detenuti con pene non superiori ai cinque anni sconta la condanna, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nelle case circondariali, con tutte le conseguenze negative in ordine alla efficacia degli interventi ed alla non separazione dai giudicabili.

L'analisi della tipologia dei ristretti rimanda, inoltre, alla esigenza di interventi di lungo respiro che si facciano carico dei fenomeni sociali che oggi vengono gestiti prevalentemente, se non esclusivamente, attraverso la carcerazione (immigrazione, tossicodipendenza, malattie mentali, emarginazione sociale). Una riflessione a parte meriterebbe la questione delle dipendenze e dei problemi psichiatrici ma non vi sono dubbi sul fatto che iniziare a ragionare su reali alternative alla detenzione, ovvero sulla creazione di strutture detentive adeguate alla cura di tali soggetti più che alla semplice custodia, è un presupposto imprescindibile per il miglioramento complessivo del sistema penitenziario. Sul punto non è di secondaria importanza rammentare la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari operata per legge.

Tuttavia nonostante i "mali" del sistema abbiano prevalentemente origine altrove, l'Amministrazione penitenziaria ha avviato un percorso interno di riorganizzazione della detenzione adattando i propri interventi alla situazione attuale.

Semplificando i risultati di un lavoro che negli ultimi anni è stato già approfondito in più occasioni si possono così schematizzare le esigenze di intervento dell'Amministrazione:

1) Accoglienza. Si tratta di un intervento che riguarda circa 40.000 persone che ogni anno entrano in carcere e restano ristrette per un periodo molto breve.
2) Detenzioni brevi in esecuzione pena. Si tratta di un numero molto alto di detenuti che entra in carcere (o vi resta a seguito del mutamento della posizione giuridica) per un periodo inferiore ai cinque anni.
3) Detenzioni lunghe (superiori ai cinque anni).
4) Massima sicurezza.

Se si sviluppano i dati sugli ingressi e sulle permanenze brevi rispetto agli istituti è possibile desumere come le questioni (in modo del tutto prevedibile) riguardino prevalentemente gli istituti circondariali delle grandi città.

Una prima linea di intervento potrebbe, dunque, essere diretta ad individuare alcuni istituti unicamente dedicati al flusso concentrando il massimo sforzo sull'accoglienza. Per raggiungere questo scopo sarebbe indispensabile eliminare dagli istituti scelti tutti i circuiti non compatibili con tale esigenza e destinare altrove i detenuti immediatamente dopo la celebrazione dell'appello. Ovviamente queste scelte di semplificazione dei circuiti devono passare da una precisa analisi dell'utenza creando il maggior spazio possibile nelle regioni più gravate da ingressi. In altri termini si tratterebbe, empiricamente di sfoltire tutti i circuiti di massima sicurezza e di protetti nelle grandi aree metropolitane, mantenendo le sezioni strettamente indispensabili per i giudicabili.

A tale scelta dovrebbe poi corrispondere la creazione di istituti, in ogni regione, destinati ad accogliere detenuti ricorrenti o definitivi, provenienti dagli istituti di flusso. Tali istituti dovrebbero essere gestititi in modo completamente aperto e con il massimo sforzo di investimento sul trattamento. Potrebbe essere possibile ipotizzare, inoltre, la destinazione di altri istituti per le pene detentive più lunghe tenendo conto delle notevoli differenze sul territorio.

In questa ottica andrebbe gradualmente ridimensionato il numero di sezioni destinate alla massima sicurezza individuando istituti che possano essere destinati, se non esclusivamente, in gran parte a tale tipo di detenzione, collocandoli esclusivamente in regioni con minore utenza. Le sezioni di alta sicurezza (per 8.914 detenuti) sono attualmente oltre cinquanta (e a queste vanno aggiunte quelle destinate ai 41-*bis*) e sono presenti in quasi tutti gli istituti penitenziari medio-grandi. Questa capillare diffusione (che certamente risponde ad una esigenze delle varie Autorità giudiziarie) dovrebbe essere ridimensionata spingendo al massimo la separazione tra i giudicabili e i definitivi appartenenti allo stesso circuito e creando reclusioni ad alta sicurezza dove sviluppare un trattamento al quale da anni si è sostanzialmente rinunciato, per questo tipo di detenuti.

L'introduzione di una graduale differenziazione degli istituti (oltre che una più razionale distribuzione dei detenuti sul territorio) produrrebbe numerosi effetti positivi sul sistema penitenziario:

1) la possibilità di concentrare le energie per il trattamento su istituti unicamente destinati a detenuti definitivi;

2) in questo tipo di istituti, destinati a detenuti definitivi (soprattutto quelli di media sicurezza), si potrebbero sperimentare nuovi modelli di custodia (simili a quella attenuata), destinare un maggior numero di educatori, concentrare gli sforzi dell'UEPE, ridurre l'impiego di personale di polizia, limitare gli investimenti in sistemi di sicurezza;
3) la tipizzazione degli istituti di flusso potrebbe condurre ad una riduzione degli oneri di traduzione e ad un notevole miglioramento dell'accoglienza. Inoltre tali istituti potrebbero sviluppare un importante compito (definito in precedenti documenti di pre-osservazione) utile a dare indicazioni circa l'istituto più adatto per il detenuto da trasferire;
4) la tipizzazione e la riduzione degli istituti di massima sicurezza consentirebbe di concentrare gli sforzi sulle difese interne ed esterne necessarie per detenuti pericolosi e condurrebbe, per converso, ad una maggiore apertura delle altre strutture destinate ai detenuti comuni, con indubbi vantaggi anche sul piano economico.

Più in generale e riassumendo una graduale specificità delle singole strutture potrebbe essere funzionale:

1) all'individuazione di obiettivi precisi per ciascun istituto;
2) alla formazione del personale non più solo generica ma orientata agli scopi della singola struttura;
3) alla economia sui costi per le difese strutturali delle singole carceri;
4) all'economia di personale di polizia penitenziaria che potrebbe essere destinato in misura ridotta alle strutture aperte;
5) all'economia in materia di traduzioni;
6) alla realizzazione di percorsi interni di miglioramento della vita del detenuto che potrebbe avere ripercussioni importanti sulla sicurezza e sul comportamento dei ristretti;
7) alla concentrazione degli sforzi delle direzioni e degli UEPE su singole strutture in ambito regionale deputate esclusivamente alla gestione di detenuti definitivi comuni per pene non eccessivamente lunghe;
8) all'individuazione di analoghi percorsi di trattamento, in condizioni di sicurezza, anche per i detenuti ristretti per gravi reati e condannati a pene lunghe.

Occorre ripensare l'organizzazione della detenzione partendo da due fondamentali regole contenute nell'ordinamento penitenziario che hanno, finora, trovato una applicazione del tutto par-

ziale. Si tratta del principio secondo il quale i detenuti devono essere distinti per gruppi omogenei e devono essere separati i giudicabili da quelli condannati definitivamente. Il secondo principio si ricava dalla definizione che la legge fornisce delle celle definite "camere di pernottamento". Avviare un percorso di attuazione della legge permetterebbe sicuramente anche di recuperare il terreno perso sul piano della rieducazione e del reinserimento. Oggi i circuiti (41-*bis*, alta sicurezza, protetti) sono prevalentemente organizzati sul tipo di reato commesso e non sulla posizione giuridica e, inoltre, come si è visto, il bassissimo numero delle case di reclusione comporta che sono decine di migliaia i detenuti che scontano la pena nelle case circondariali con poche o nessuna attività di reale trattamento.

Su questa strada l'Amministrazione è impegnata ormai da tempo attraverso uno sforzo collettivo al quale sono chiamate tutte le componenti della complessa organizzazione del sistema, che si è tradotto non solo con dettagliate e vincolanti circolari che hanno avviato la diffusione di nuovi modelli di vigilanza ma anche e soprattutto attraverso una rivisitazione dei circuiti a partire dalle realtà regionali.

7. I detenuti stranieri.

Nei primi decenni di vita della Repubblica i detenuti stranieri hanno rappresentato una percentuale minima e del tutto irrilevante dei detenuti. Tale percentuale si è sempre mantenuta al di sotto del 5%, e solo negli anni '90 ha raggiunto il tetto del 15%. Oggi i detenuti stranieri costituiscono circa il 36% della popolazione detenuta e risultano provenire da 128 Paesi diversi.

Alla data del 26 luglio 2013 i detenuti stranieri presenti in carcere sono 22.812. Di questi, 13.051 sono condannati in via definitiva, 4.402 sono in attesa di primo giudizio, 2.786 sono appellanti, 2.078 ricorrenti e 311 hanno una posizione giuridica mista, per un totale di 9.577 detenuti imputati (al numero complessivo degli stranieri presenti nelle strutture penitenziarie si giunge sommando il numero degli internati che sono 150 e 34 con posizione giuridica da impostare - *all. 13 - tabelle da 1 a 8*).

Se si osservano i dati numerici di incremento della popolazione detenuta negli ultimi quindici anni e, parallelamente, si ha riguardo alla crescita degli stranieri detenuti, è possibile giungere alla conclusione che la crescita assoluta della popolazione detenuta corrisponde in massima parte all'incremento della presenza

di stranieri nelle carceri. Questa considerazione è avvalorata dal fatto che, se si ha riguardo al numero di stranieri che ogni anno fanno ingresso negli istituti penitenziari, si scopre come si attestano a più del 35% del numero complessivo di detenuti (22.812).

I dati, se analizzati su base regionale, diventano estremamente più allarmanti ove si consideri il fatto che in alcune regioni del nord del Paese, i detenuti stranieri raggiungono presenze che vanno dal 70% fino ad arrivare all'85% rispetto ai detenuti italiani; l'analisi dei flussi, inoltre, rivela come in alcune città (ad esempio Milano), gli ingressi in carcere siano quasi esclusivamente costituiti da soggetti stranieri.

7.1. I detenuti stranieri arrestati o ristretti in custodia cautelare.

Come si è visto il numero degli stranieri giudicabili (9.577) è molto vicino a quello dei definitivi (13.072) con una forbice meno significativa rispetto a quella relativa alle posizioni giuridiche dei detenuti italiani. A questo proposito, appare utile ragionare sulla permanenza brevissima dei detenuti che fanno ingresso da libertà perché colpiti da custodia cautelare, segnalando che comunque, come già accennato, il fenomeno è stato fortemente limitato dagli effetti prodotti dalla legge n. 9 del 17-2-2012 (cosiddetta legge Severino). Ma guardando lo stesso tipo di informazione limitata ai soli detenuti stranieri si ricavano dati più significativi. A partire dal 1 gennaio 2013 fino al 26 luglio 2013 hanno fatto ingresso in carcere 15.345 stranieri, di questi 3.024 hanno lasciato il carcere nei primi 10 giorni; 9.705 (circa il 63% del totale) sono ancora presenti in carcere al momento del rilevamento.

Il fenomeno, com'è noto, rende ancora più complessa una gestione già particolarmente difficile per il numero eccessivo di detenuti rispetto ai posti disponibili. È indispensabile chiedersi (anche con riferimento ai detenuti italiani) se una permanenza così breve (accompagnata nella gran parte dei casi da un mancato rientro in carcere per lo stesso titolo che ha comportato la custodia) per un numero così alto di detenuti, sia realmente funzionale a soddisfare le esigenze processuali e quelle di difesa sociale sottese all'applicazione di misure cautelari, in considerazione, anche, dell'assenza di una procedura effettiva di espulsione.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 9 del 17-2-2012, conversione del D.L. 211 del 22-12-2011 (cosiddetta legge Severino) che, come detto, ha avuto un certo impatto sulle presenze (ed in modo più consistente sugli ingressi), anche questi detenuti

venivano condotti in carcere per effetto di arresti eseguiti dalle forze di polizia, ai quali seguiva, generalmente, il giudizio mediante rito direttissimo (il fenomeno, infatti, riguardava prevalentemente i grossi centri metropolitani dove giornalmente si celebrano decine di processi di questo tipo). Nella stragrande maggioranza dei casi i soggetti giudicati mediante il rito direttissimo, soprattutto se sono al primo reato e non sono imputati di fatti di particolare gravità, all'esito del giudizio venivano scarcerati.

Con riferimento agli arrestati stranieri si deve constatare come la disposizione contenuta nell'art. 15 l. 30 luglio 2002 n. 189 (che ha modificato il T.U. sull'immigrazione legge 286/98), che prevede, nella prima parte, la possibilità da parte del giudice di applicare la sanzione sostitutiva dell'espulsione quando la pena detentiva non supera i due anni e non può essere sospesa, non abbia prodotto gli effetti sperati. Ma neppure ha prodotto risultati consistenti il meccanismo dell'espulsione amministrativa, disciplinata dall'art. 12 della stessa legge, che pure prevede, in astratto, un efficace meccanismo per l'allontanamento degli stranieri liberi ma sottoposti a procedimento penale. L'operatività limitata di questi strumenti produce dirette conseguenze sul carcere, oltre che ovviamente sull'ingolfamento del sistema processuale, atteso che sono poi numerosi i detenuti stranieri non espulsi che, spesso cumulando condanne riportate ad unità solo dopo una identificazione effettuata mediante rilevamento dattiloscopico, fanno ingresso in carcere per scontare la pena.

In proposito potrebbe essere opportuno riflettere sul meccanismo disciplinato dall'art. 12 della legge citata che, come detto, prevede, in astratto, un sistema correttamente congegnato per produrre l'espulsione di persone non detenute sottoposte a procedimento penale. In particolare tale norma stabilisce come il Giudice debba obbligatoriamente pronunciarsi sulla possibilità di procedere alla espulsione amministrativa già in sede di convalida dell'arresto o del fermo (per cui sono compresi tutti i casi di direttissima) e debba concedere il nulla osta se non sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini e ove non applichi la custodia in carcere. Questa disciplina consente, dunque, l'espulsione, sia pure attuata mediante provvedimento amministrativo, di un soggetto sottoposto a procedimento penale previo nulla osta del Giudice. Al contrario se il Giudice intende applicare la sanzione sostitutiva dell'espulsione (e quindi adottare un provvedimento giurisdizionale ma avente lo stesso contenuto ed effetto di quello amministrativo) questa non sarà immediatamente esecutiva (prevedendo infatti la legge che questa debba essere eseguita dal

magistrato di sorveglianza) e in ogni caso non potrà essere disposta quando ricorrono i presupposti per la sospensione condizionale della pena (cosa che, come indica la prassi, accade nella stragrande maggioranza dei casi di processi per direttissima soprattutto ove si considerino, in una prima fase, le difficoltà connesse alla identificazione degli stranieri che risultano, formalmente, quasi sempre al primo reato). Se dunque, come sembra, l'espulsione di tipo amministrativo non ha spiegato fino in fondo i suoi effetti a fronte di un sistema correttamente congegnato, per ragioni e difficoltà connesse alla concreta praticabilità dell'espulsione, non vi è dubbio che il meccanismo della sanzione sostitutiva è rimasto, di fatto, non operativo.

Una possibile soluzione normativa potrebbe consistere nell'introduzione di un meccanismo pattizio sulla pena dell'espulsione con una previsione di esecuzione immediata e di solo ricorso di legittimità avverso l'accordo raggiunto tra le parti.

7.2. I detenuti stranieri ristretti in esecuzione di condanne definitive.

Il fenomeno dei detenuti stranieri non è però soltanto un fenomeno di ingressi e di flusso ma sta diventando, sempre di più, anche un elemento relativo alla fase della vera e propria esecuzione penale. Al 26 luglio 2013 i detenuti stranieri condannati a pene definitive risultano essere 13.051 (mentre all'inizio del 2008 tali detenuti superavano di poco le 6.000 unità). Di questi detenuti, 6.635 sono stati condannati a scontare una pena detentiva, anche a seguito di cumulo di più condanne, inferiore ai tre anni, 2.936 devono scontare una pena residua inferiore ai due anni.

Ciò premesso, dopo aver valutato i dati relativi alle espulsioni quale misura alternativa alla detenzione, che sostanzialmente non ha prodotto gli effetti sperati almeno guardando i dati degli ultimi anni (*all. 14*), si intendono formulare alcune osservazioni di carattere generale sull'applicazione dell'istituto, nella prospettiva dell'impatto deflattivo attuale e futuribile sul sistema penitenziario. Rispetto a tale misura alternativa, occorre innanzitutto tenere in considerazione la modificazione della popolazione detenuta che, come accennato, nell'ultimo decennio si è contraddistinta per il costante aumento della percentuale dei detenuti stranieri che, come detto, oggi si attesta all'incirca al 36% del totale. Invero, entrando nel dettaglio della suddivisione di questa significativa quota di ristretti, alla data del 26 luglio 2013 su 22.812 presenti, si rileva che i detenuti stranieri condannati in via defini-

tiva sono 13.051, di questi 9.971 sono condannati per reati non previsti nell'articolo 407 co. 2 c.p.p. e ben 8.097 sono extracomunitari e la quasi totalità sono clandestini. Dettagliando ulteriormente quest'ultimo dato, si nota che, nonostante la popolazione detenuta straniera giunga da 128 Paesi diversi, gli extracomunitari condannati in via definitiva provengono in maggioranza da determinati Paesi: 4.693 dall'area del Maghreb (Marocco 2.701, Tunisia 1.624 e Algeria 368;); 1.494 dall'Albania; 488 dalla Nigeria; 243 dal Senegal e 228 dall'Egitto, per un totale di 7.146 condannati extracomunitari presenti. A ciò si aggiunga che i condannati a pene detentive da 1 a 5 anni ammontano a 7.282 (di cui 5.018 pena fino ad anni 2; 1.627 pena fino ad anni 3; 997 pena fino ad anni 5), dato che, seppur relativo a tutti i detenuti stranieri, è indicativo di come nel medio periodo i ristretti a dover essere ammessi alla misura alternativa dell'espulsione *ex* articolo 16 T.U. immigrazione, che come si rammenterà a differenza delle altre misure alternative non è rinunziabile, sono un numero significativo e con un *trend* crescente, superiore a quello che attualmente si riesce ad ammettere alla misura, anche per via delle "difficoltà" nell'esecuzione della procedura prevista dalla norma, che di seguito verrà brevemente illustrata. Alla luce dei dati numerici sopra riportati, è evidente che il fenomeno dei detenuti stranieri non è soltanto un fenomeno di ingressi e di flusso ma sta diventando, sempre di più, anche un fenomeno relativo alla fase della vera e propria esecuzione penale. A riguardo, occorre osservare che la possibilità di incidere significativamente sul recupero dei detenuti ma anche sulla semplice accoglienza, di persone con cultura e lingue diverse, diventa sempre più complessa anche per l'oggettiva carenza di risorse da dedicare specificamente a questa tipologia di ristretti. Inoltre il sistema orientato al rispetto dell'articolo 27 della Costituzione, rischia di essere inadeguato rispetto a situazioni in cui la rieducazione è obbligatoriamente fondata sulla costruzione di un percorso di reinserimento nella società, ma riguarda soggetti, che nella grande maggioranza dei casi, espiata la pena, non avranno la possibilità di risiedere stabilmente e legalmente nel territorio dello Stato. Ciò che si costruisce in carcere, con dispendio di energie e risorse, perde di ogni significato una volta terminata l'espiazione della pena e l'ex detenuto o viene espulso o rientra in una illegale situazione di clandestinità. Difatti, nonostante le pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione gli stranieri riescono con molte difficoltà ad accedere alle misure alternative al carcere che costituiscono, per i detenuti italiani, un rilevante strumento di avvio verso l'integrazione e di parziale

sfollamento delle strutture penitenziarie. Peraltro, va evidenziato il numero elevato di detenuti stranieri (1.237) ai quali è stata inflitta una condanna inferiore ai dodici mesi di reclusione e che in questo momento stanno scontando la pena; questi soggetti, unitamente a molti altri, come l'esperienza pratica penitenziaria induce a ritenere, costituiscono "utenza" per il sistema processuale e penitenziario, poiché la brevità dei periodi di detenzione, l'assenza di un'effettiva espulsione ed il ritorno in una condizione di clandestinità, aggravata dai possibili legami delinquenziali maturati in carcere, può far ritenere verosimile una reiterazione di condotte illecite. Se l'esigenza è quella di intervenire, investendo sul meccanismo delle espulsioni a partire dagli stranieri clandestini o irregolari che commettono reati, appare inevitabile individuare come una assoluta priorità sia quella di intervenire su coloro che si trovano in carcere perché già condannati definitivamente e costituiscono, come visto, un numero molto rilevante di detenuti. Peraltro, l'esame complessivo dei dati riguardanti i detenuti stranieri deve far ritenere come la gran parte di questi siano, con ogni probabilità, già identificati in ragione del fatto che, molto spesso, vengono raggiunti da ordini di carcerazioni con cumuli di più condanne ed entrano in carcere per scontare la pena dalla libertà. Ma anche ove così non fosse è evidente come, trattandosi di soggetti già detenuti con pena definitiva, la possibilità di attivare i meccanismi finalizzati alla corretta identificazione e al recupero dei documenti di viaggio, seppur con una procedura suscettibile di miglioramenti, non implichi quello sforzo ulteriore che invece è necessario mediante il trattenimento in via amministrativa degli altri clandestini non detenuti.

L'articolo 16 del d.lgs 286/1998 nei commi 5 e seguenti, tratta dell'espulsione quale misura alternativa alla detenzione sancendo che nei confronti dello straniero identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni per cui si possa procedere all'espulsione amministrativa (*ex* art. 13, comma 2 T.U. immigrazione), che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Provvedimento che non può essere applicato nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a, del c.p.p, ovvero i delitti contemplati dal testo unico sull'immigrazione. Quindi stabilisce che competente a disporre tale tipo di espulsione è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero, provvedendo inoltre al reperimento di idoneo documento di viaggio (condizione indispensabile per com-

pletare la procedura in quanto lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i documenti necessari all'espatrio) e all'accertamento di eventuali condizioni ostative all'espulsione quali quelle *ex* articolo 19 del d.lgs. 289/1989 (c.d. rischio persecuzione). Tale procedura implica, per varie ragioni, che il magistrato di sorveglianza competente talvolta non si trovi nelle condizioni di emettere il decreto di espulsione poiché, fatta salva la prima fase del foto segnalamento dattiloscopico, cui gli organi di polizia provvedono nell'immediatezza, l'accertamento dell'identità, della insussistenza di condizioni ostative ed in particolare il reperimento di idoneo documento di viaggio risentono per varie ragioni di notevoli ritardi. Per accelerare le procedure, l'Amministrazione penitenziaria e il Ministro degli Interni dovrebbero intraprendere ogni utile iniziativa affinché al compimento del requisito di due anni quali pena residua, l'istruttoria per il magistrato di sorveglianza sia completa e consenta l'emissione del relativo decreto di espulsione. Ulteriore complicazione si ritiene derivi dal cambiamento di *status* giuridico del detenuto che divenendo condannato, solitamente viene trasferito in altra struttura penitenziaria, ovvero nel caso di trasferimento in altro penitenziario per motivi diversi, con la conseguenza che il magistrato di sorveglianza e la questura competente cambiano. Evenienza rispetto alla quale bisognerebbe instaurare una procedura, anche mediante accordi interministeriali, che snellisca i passaggi evitando ritardi nella trasmissione delle pratiche da un Ente all'altro. Inoltre, le procedure di identificazione andrebbero avviate – con il coinvolgimento degli organi competenti – non appena il soggetto è immatricolato, e non allorquando il detenuto è in possesso o si approssima al raggiungimento dei requisiti oggettivi per essere ammesso alla misura alternativa dell'espulsione. Questo aspetto risulta particolarmente importante poiché, oltre ad agevolare e velocizzare le procedure per l'eventuale ammissione alla misura alternativa *de qua*, metterebbe l'Amministrazione penitenziaria nella necessaria condizione di avere contezza dell'identità delle persone che le sono affidate. Sul punto basti pensare, specialmente per i detenuti provenienti dall'area del *Maghreb*, che potrebbero gravitare nell'area del terrorismo islamico, quale importante strumento rappresenti la tempestiva identificazione di tali soggetti che potrebbero essere, sin da subito, adeguatamente monitorati nel contesto delle attività che l'Amministrazione svolge nel Comitato di analisi strategica antiterroristica, organo deputato alla condivisione e valutazione delle informazioni relative alla minaccia terroristica interna ed internazionale, per individuarne l'eventuale opera di proselitismo e/o

radicalizzazione anche all'interno degli istituti penitenziari. Dall'entrata in vigore della legge Bossi-Fini, l'Amministrazione penitenziaria ha prodotto circolari applicative sull'istituto giuridico dell'espulsione del detenuto extracomunitario a titolo di sanzione sostitutiva e alternativa della detenzione, rispetto cui si intende formulare un breve *excursus*. La prima è la nr. GDAP–004000 del 7-6-2005, con la quale sono state impartite direttive sulle comunicazioni da effettuare ai magistrati di sorveglianza competenti e sugli atti da trasmettere, tra i quali quelli relativi ai dati personali utili a risalire all'identità del soggetto. Quindi con le successive circolari nn. GDAP–0404312 del 21-12-2006 e GDAP–0057216 del 20-2-2007 il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha ribadito la necessità da parte degli istituti penitenziari di farsi parte diligente nelle procedure atte all'identificazione dei soggetti extracomunitari per l'esecuzione di provvedimenti di espulsione, anche favorendo i colloqui tra gli interessati e le rispettive Autorità consolari. Sempre in tema di identificazione dei detenuti extracomunitari in attesa di espulsione, seppur non direttamente finalizzata alla sua applicazione quale misura alternativa alla detenzione, il 25 luglio 2007 è intervenuto un accordo tra il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno finalizzato, tra l'altro, a reperire ogni notizia utile all'identificazione dei soggetti anche mediante il ricorso all'osservazione intramuraria, i cui contenuti sono stati trasmessi agli Enti periferici dell'Amministrazione penitenziaria con la circolare n. GDAP–0249034 del 7-8-2007. Da ultimo si segnala la circolare nr. GDAP–0208533 del 17-6-2008 che ribadisce la necessità di incrementare il ricorso a tale istituto, agevolando le decisioni degli organi di sorveglianza nel fare ricorso alla misura alternativa dell'espulsione per i detenuti extracomunitari predisponendo con cadenza almeno trimestrale gli elenchi dei soggetti extracomunitari a cui la misura risulta applicabile. Elenchi da trasmettere al magistrato di sorveglianza e alla questura, affinché possano provvedere per tempo alle ulteriori incombenze legate alla corretta identificazione del detenuto, al reperimento dei documenti per l'espatrio e alla insussistenza di eventuali cause ostative. Conclusivamente, anche in considerazione del particolare momento che sta vivendo il sistema penitenziario, stante l'effetto deflattivo della norma in argomento, si riterrebbe opportuna la predisposizione di un tavolo tecnico e la conseguente stipula di un protocollo operativo specifico per l'applicazione dell'espulsione quale misura alternativa alla detenzione, alla stregua di quello stilato il 25 luglio 2007 per le procedure di identificazione dei detenuti extracomunitari in attesa di espulsione. Ragionando in quella sede della possibilità di adottare

ogni utile iniziativa di cooperazione con i Paesi di origine dei detenuti extracomunitari condannati, quantomeno con quelli più rappresentati nella popolazione carceraria.

Inoltre, dal punto di vista procedurale si potrebbe riflettere sulla possibilità di invertire il meccanismo (oggi interamente fondato sulla iniziativa del magistrato di sorveglianza che dovrebbe andare a verificare uno per uno la situazione dei singoli stranieri detenuti, attivarsi per richiedere le informazioni, per accertare l'esistenza di eventuali ulteriori procedimenti penali, per procedere al recupero dei documenti di viaggio etc.), prevedendo l'avvio della procedura finalizzata alla preparazione del provvedimento di espulsione a partire dal momento della esecuzione della pena (o addirittura ancora prima che si raggiunga il residuo di pena dei due anni), per poi prevedere un'istanza al magistrato di sorveglianza che provvede, esaurita la fase istruttoria, entro un brevissimo termine. Il compito di procedere alla istruttoria finalizzata all'espulsione potrebbe essere affidato alle questure in stretta collaborazione con l'Amministrazione penitenziaria (dettagliandone i termini nel tavolo tecnico cui si è fatto accenno). L'intervento descritto non dovrebbe neppure necessariamente passare per una modifica normativa della materia, mentre potrebbe essere sufficiente prevedere sul piano amministrativo (eventualmente attraverso provvedimenti interministeriali) una procedura che consenta l'immediato avvio dell'istruttoria e la rapida decisione del Giudice. In ultima analisi è comunque evidente la necessità di un significativo investimento di risorse per la concreta esecuzione dei numerosi provvedimenti che potrebbero essere emessi. Lo spettro di fruibilità dell'istituto giuridico in argomento potrebbe essere ulteriormente allargato magari prevedendone l'innalzamento della soglia minima di pena per l'accesso da due a tre anni e considerando la possibilità del c.d. "scioglimento di cumulo", qualora il titolo esecutivo ricomprenda uno o più reati ostativi; ciò consentirebbe di poter procedere ugualmente all'espulsione, quale misura alternativa alla detenzione (di tali questioni si sta discutendo all'interno della Commissione Giostra istituita presso il Ministero della Giustizia). Rammentando che gli ammessi alla misura alternativa dell'espulsione, rientrano liberi nel loro Paese e che sovente si tratta di soggetti svantaggiati che hanno commesso reati anche per uno stato di necessità, è ragionevole ipotizzare che in assenza di una rete di aiuto sociale e sostegno il rischio che tornino a delinquere nella nazione d'origine ovvero rientrino in Italia con analoghe prospettive, è molto alto. Pertanto, si ritiene che occorrerebbe stipulare, almeno con le nazioni di maggiore flusso, accordi che prevedano per queste persone l'impegno

dei Paesi d'origine di istituire un'adeguata rete sociale, che li segua e sostenga nel reinserimento, adempiendo così anche all'aspetto trattamentale della pena. Operazione che richiederebbe sì un impegno economico che comunque lo Stato si potrebbe assumere, anche in considerazione dei notevoli risparmi che deriverebbero dal non dover mantenere in carcere i detenuti ammessi alla misura alternativa all'espulsione, magari condizionandolo alla celerità nelle procedure di identificazione da parte dei Paesi d'origine.

La concentrazione degli sforzi, anche in termini di risorse umane ed economiche, sui detenuti stranieri condannati in via definitiva al fine di rendere effettiva la loro espulsione raggiungerebbe l'effetto di allontanare dal Paese, in primo luogo, coloro che sono clandestini e che certamente hanno commesso dei reati già accertati in via definitiva. Gli effetti di una soluzione di questo tipo, oltre che direttamente incidenti sulle esigenze di sicurezza della società, sarebbero estremamente importanti nell'ottica di uno sfollamento delle strutture penitenziarie sempre più afflitte dal progressivo aumento numerico di detenuti. Tanto che è ragionevole ritenere che stante i dati numerici sopra evidenziati, qualora la norma in argomento venisse potenziata e applicata secondo le indicazioni fornite, il problema del sovraffollamento carcerario potrebbe essere fortemente limitato.

Infine, può essere utile richiamare nuovamente l'analisi proposta circa la provenienza dei detenuti stranieri; pur essendo infatti oltre 128 i Paesi di provenienza dei detenuti stranieri definitivi per un *numero complessivo di 13.051*, ben 7.146 risultano essere extracomunitari e provengono da poche nazioni (Marocco 2.701; Tunisia 1.624; Algeria 368; Albania 1.494; Nigeria 488; Senegal 243 ed Egitto 228) che assorbono ben oltre il 50% dell'intera popolazione detenuta straniera. A ciò si aggiunga che altri 1.964 detenuti condannati provengono dalla Romania. Partendo da questa informazione, come accennato, potrebbe essere utile insistere sulla rivisitazione e concreta attuazione degli accordi internazionali (con ad esempio aiuti per la predisposizione di piani di assistenza e sostegno sociale ai rimpatriati), per i condannati in via definitiva e per coloro che potrebbero beneficiare dell'espulsione in alternativa all'esecuzione anche residua della pena.

Abstract *— La comprensione dei grandi e complessi fenomeni penitenziari non può che partire dalla conoscenza e dall'analisi dei tanti dati ricavabili dal sistema. Gli istituti penitenziari italiani soffrono di una grave carenza di spazi detentivi. Una situazione non nuova da sem-*

pre affrontata con saltuari provvedimenti di clemenza. Oggi si impone l'adozione di misure strutturali per ricondurre i livelli di sovraffollamento entro livelli accettabili per gli standards dell'Unione Europea. Se per un verso, dunque, appaiono ineludibili riforme del sistema sanzionatorio complessivo, l'Amministrazione penitenziaria deve farsi carico di un percorso interno di riorganizzazione radicale della detenzione. Sotto tale profilo è già stato avviato un difficile progetto di cambiamento del modello detentivo che dovrà avere immediati effetti sulle condizioni di vita dei ristretti. A partire da questo cambiamento andranno costruiti percorsi di intervento finalizzati all'ammissione a misure alternative alla detenzione, costruiti secondo strategie e meccanismi organizzativi innovativi e coordinati. Il lavoro quindi, attraverso l'analisi dei flussi di ingresso e di uscita dei detenuti, del dato relativo ai detenuti stranieri e il loro impatto sul sistema, della situazione dell'edilizia penitenziaria, dell'organizzazione dei circuiti, offre una fotografia dell'attuale sistema penitenziario con l'intenzione di condividere e stimolare i possibili interventi di riforma.

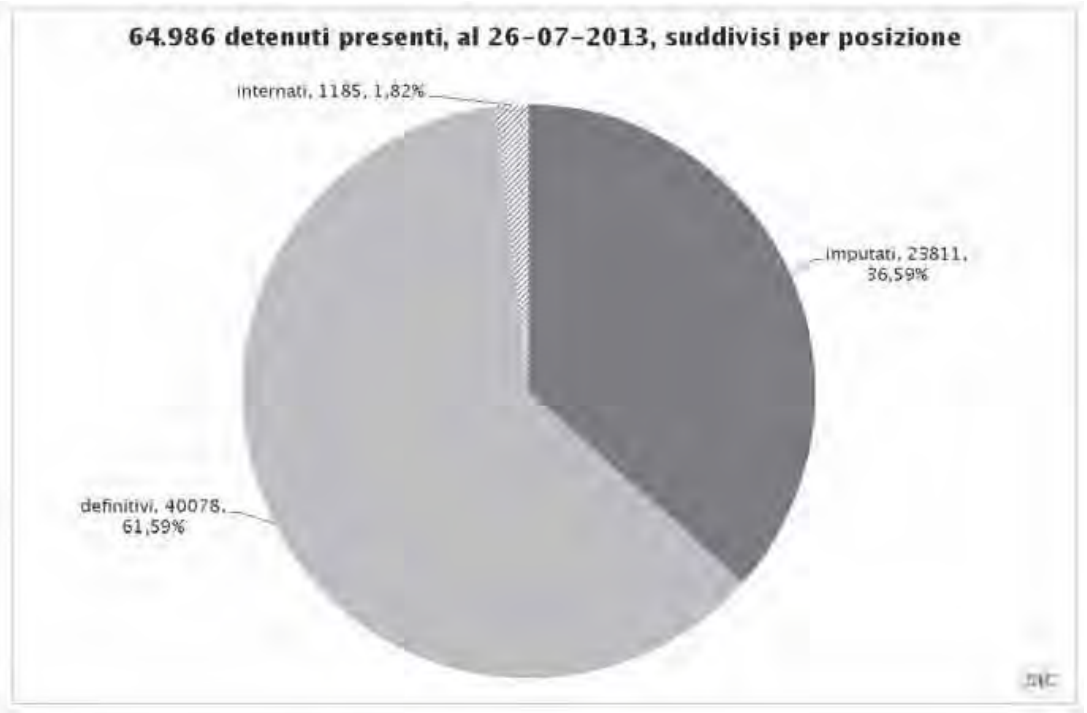

Allegato 1 - Grafico 1

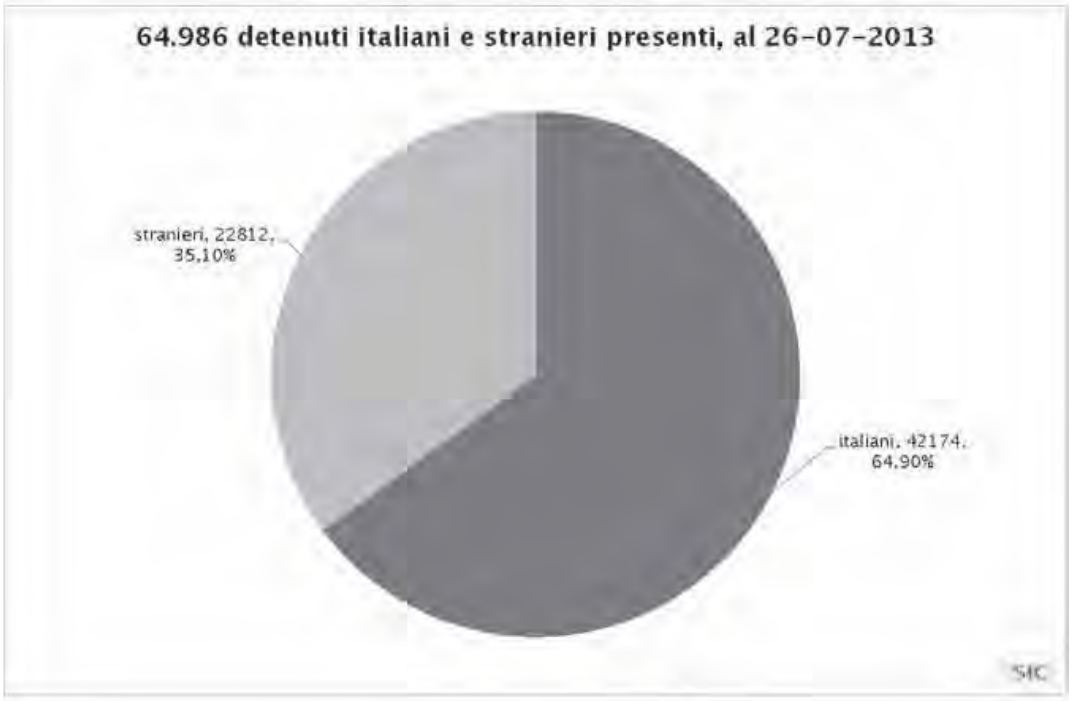

Allegato 1 - Grafico 2

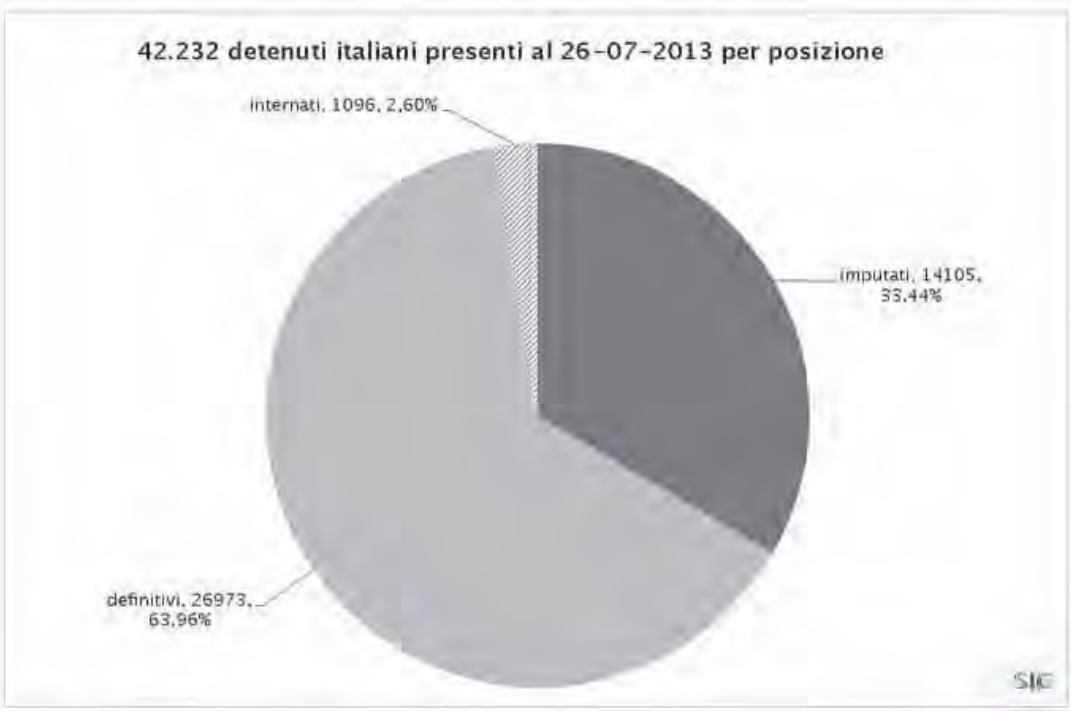

Allegato 1 - Grafico 3

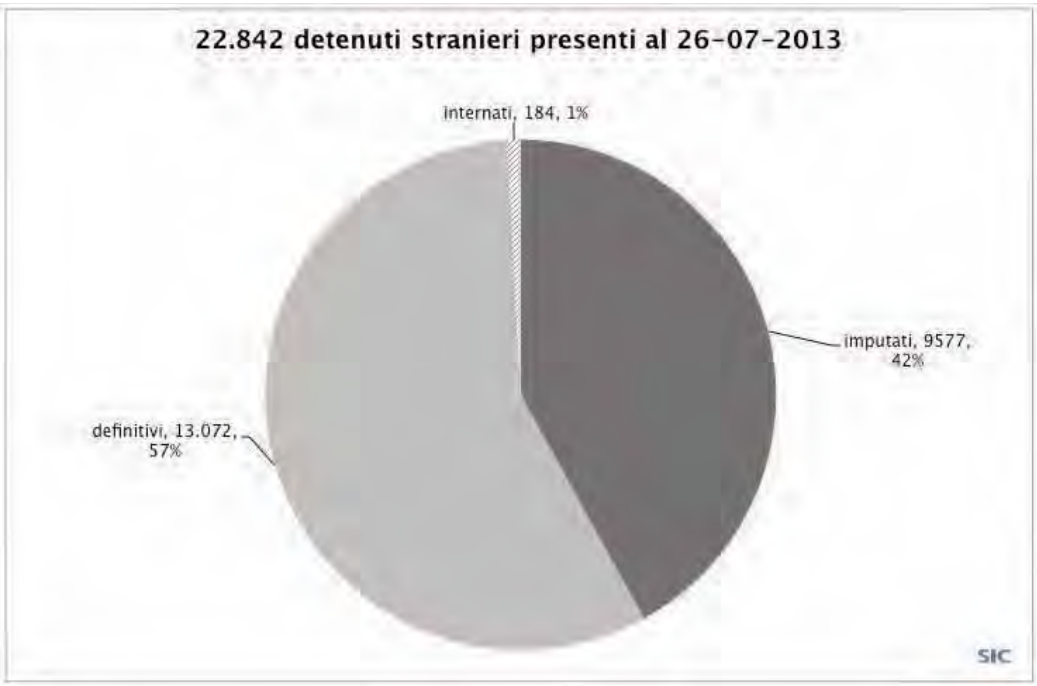

Allegato 1 - Grafico 4

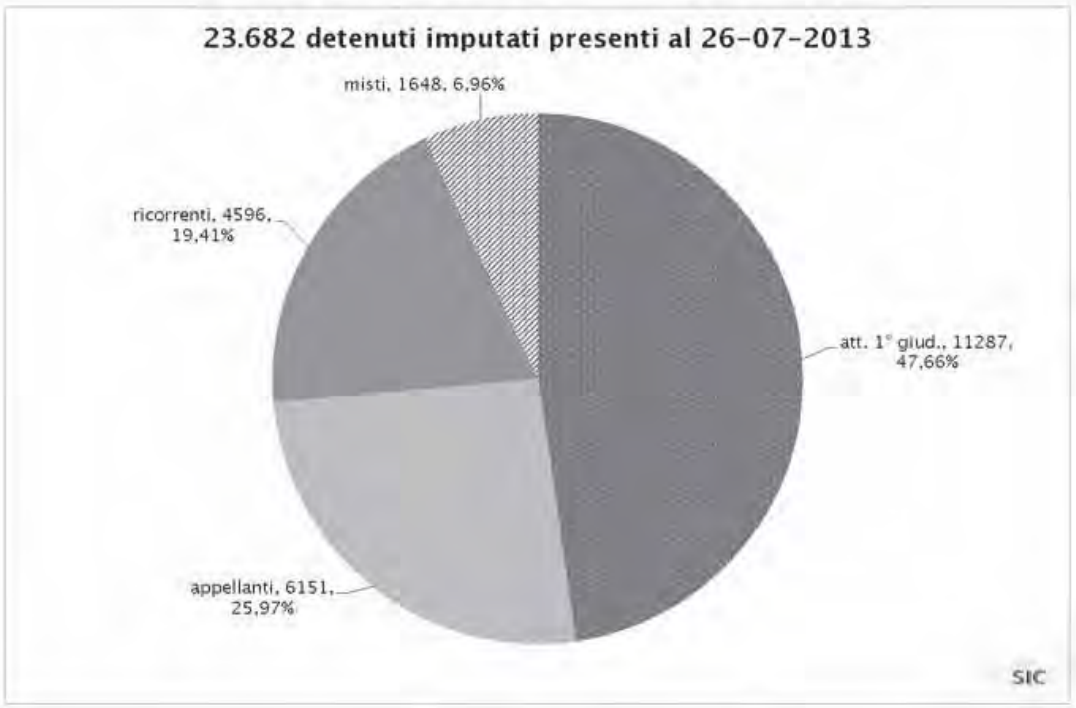

Allegato 2 - Grafico 5

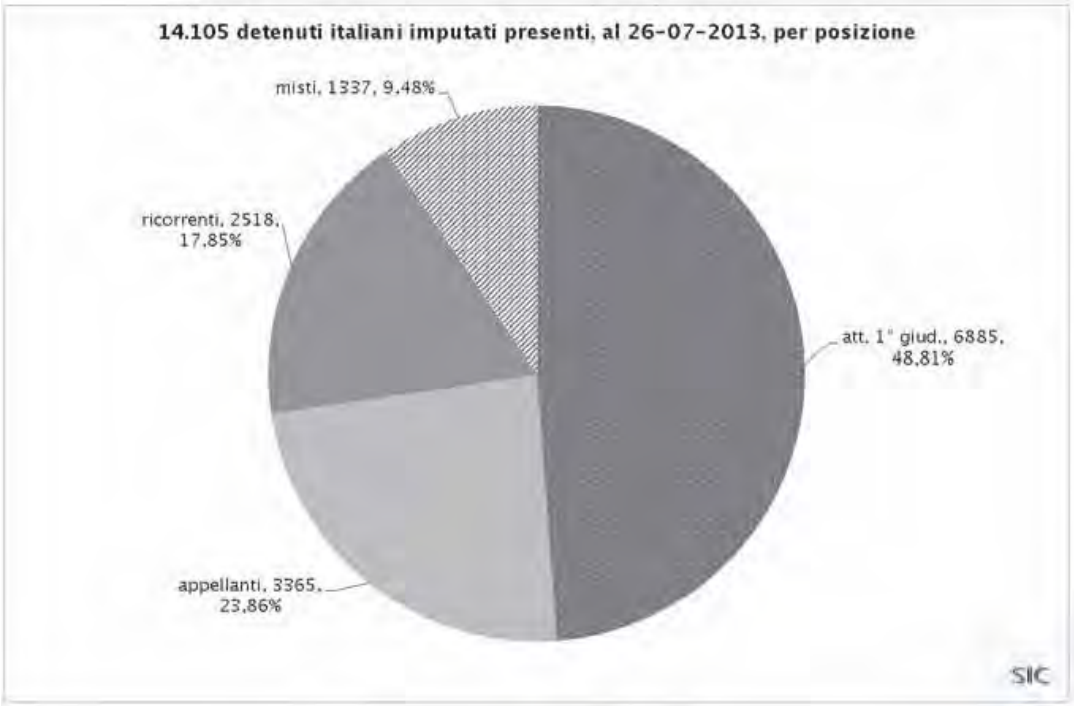

Allegato 2 - Grafico 6

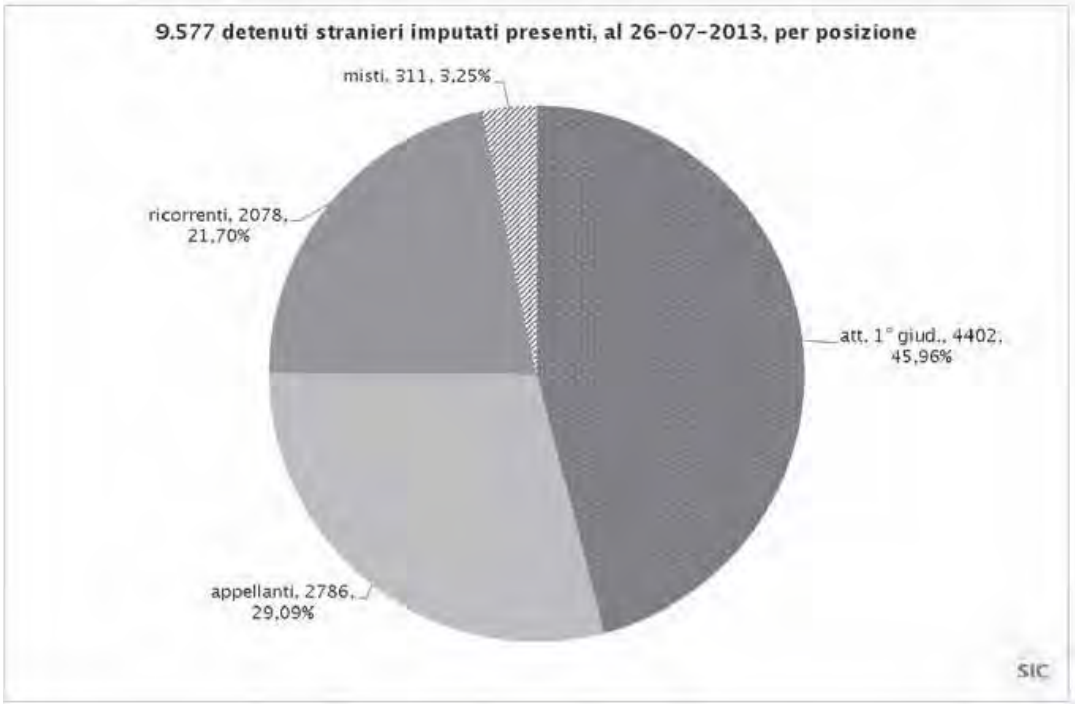

Allegato 2 - Grafico 7

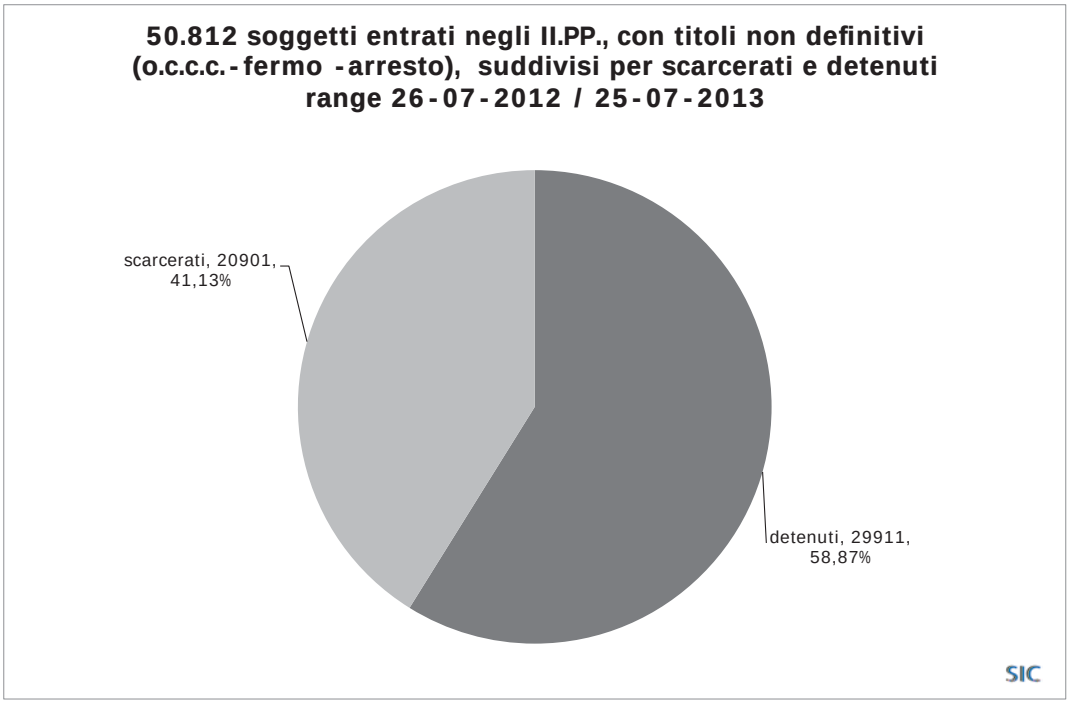

Allegato 3 - Grafico 8

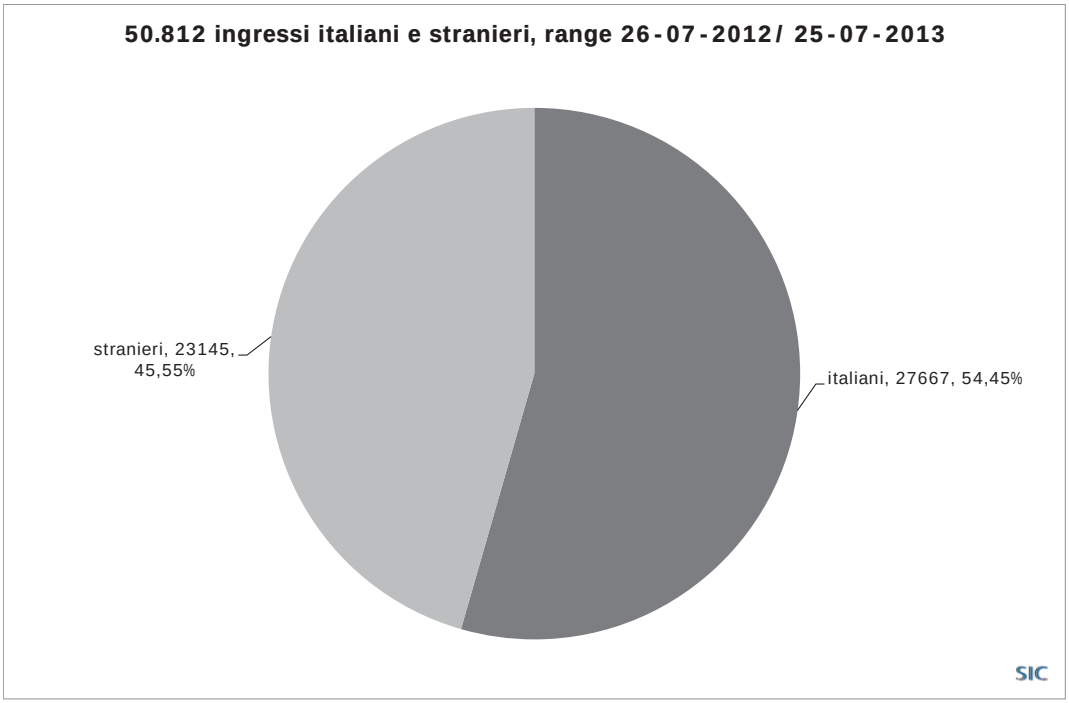

Allegato 3 - Grafico 9

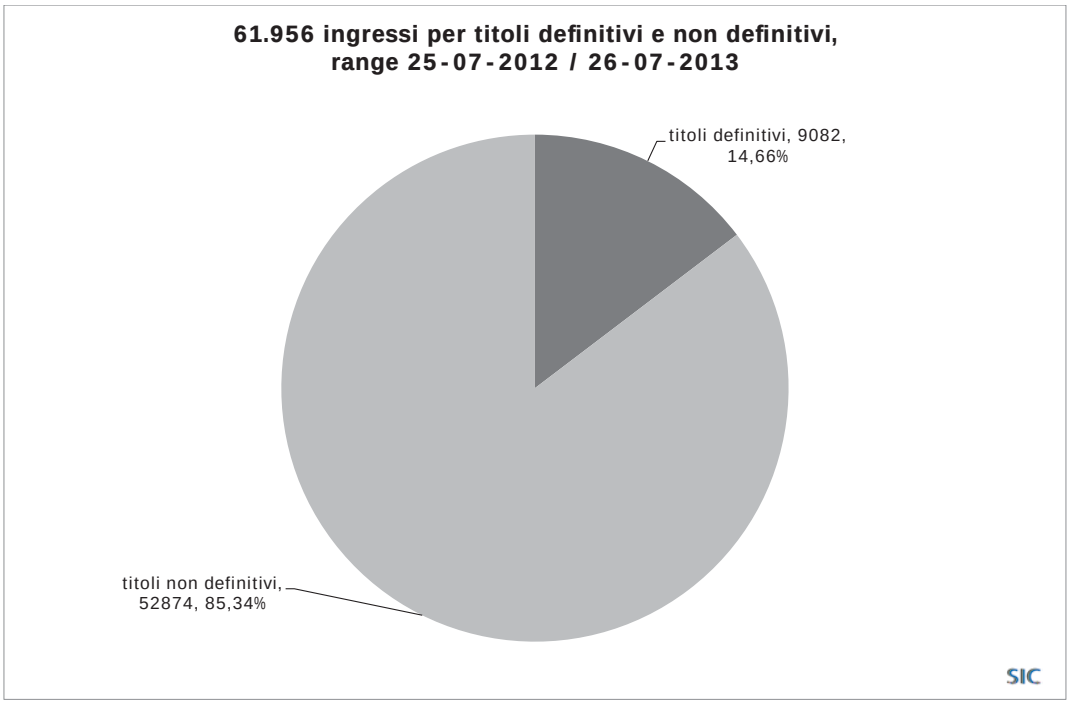

Allegato 3 - Grafico 10

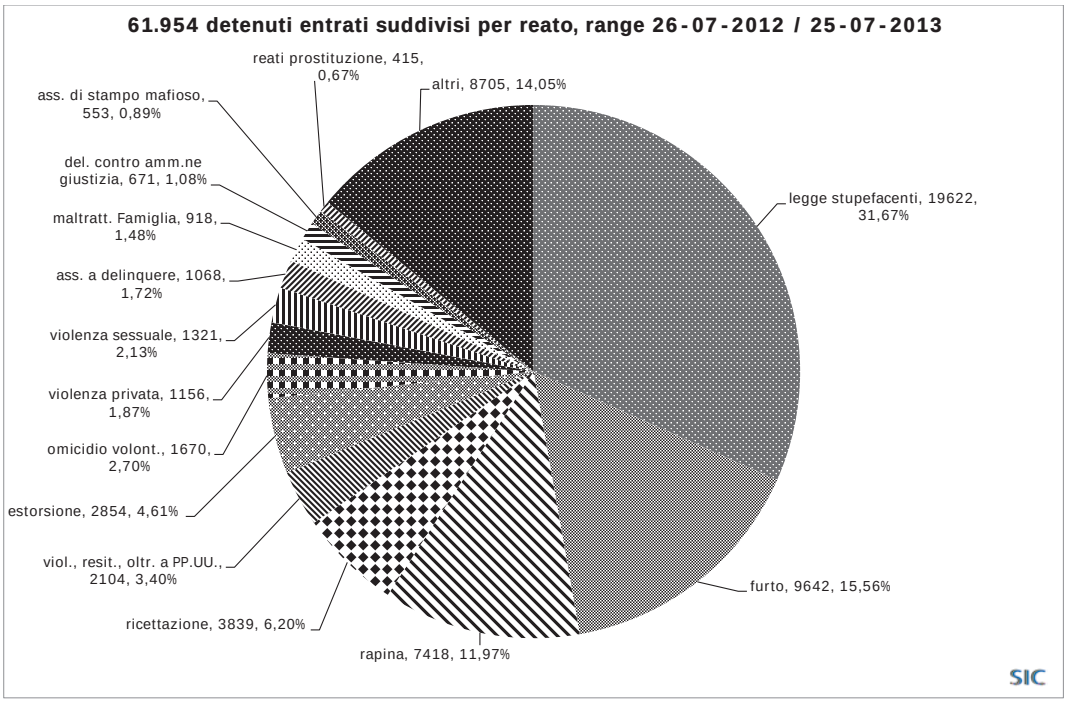

Allegato 4 - Grafico 11

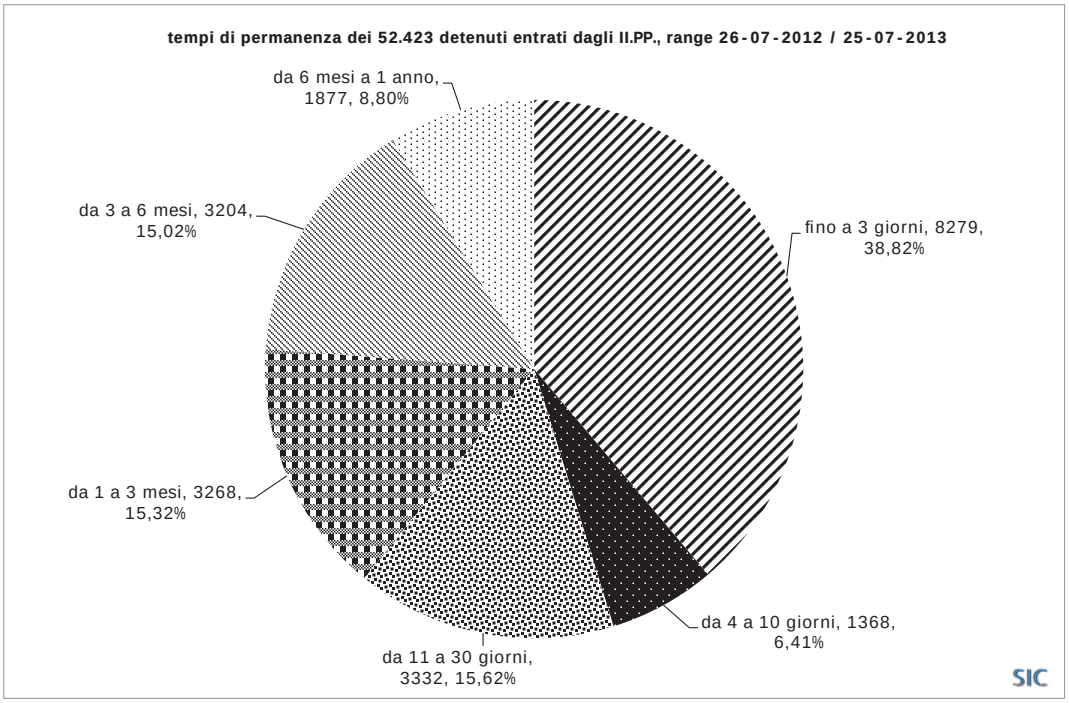

Allegato 5 - Grafico 12

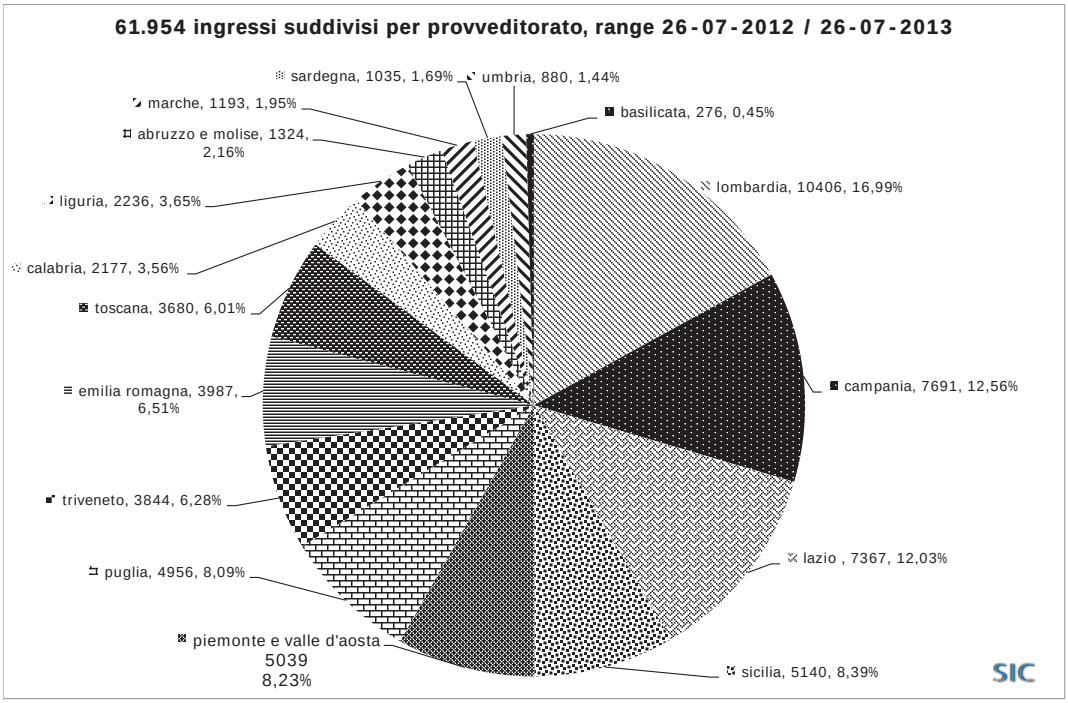

Allegato 5 - Grafico 13

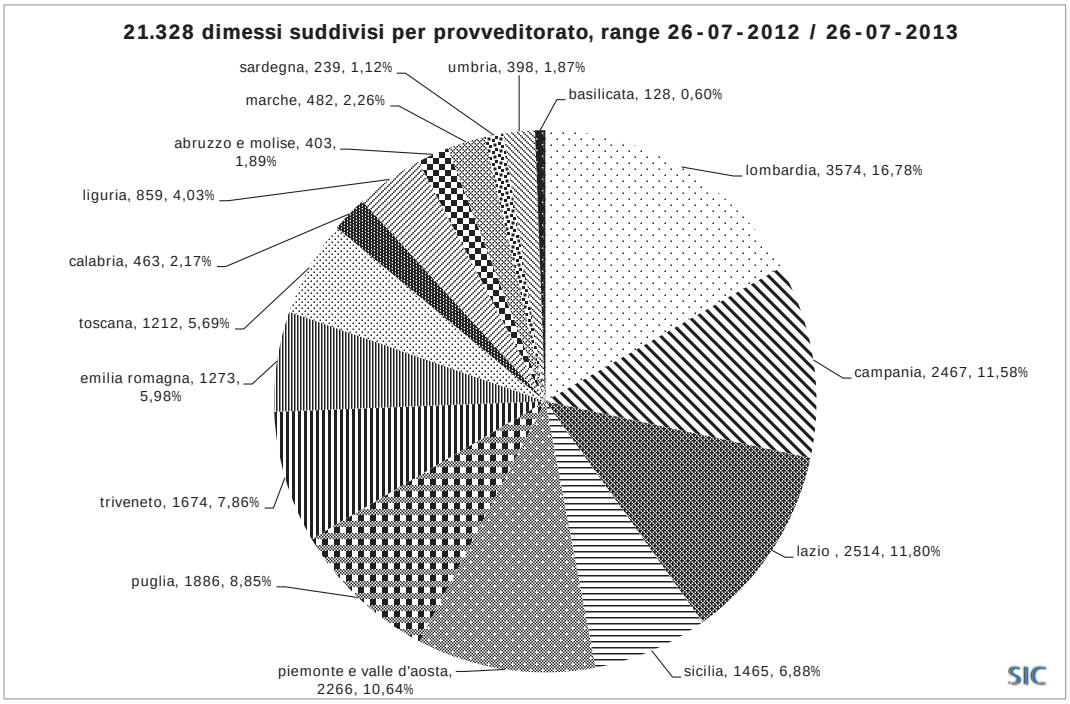

Allegato 5 - Grafico 14

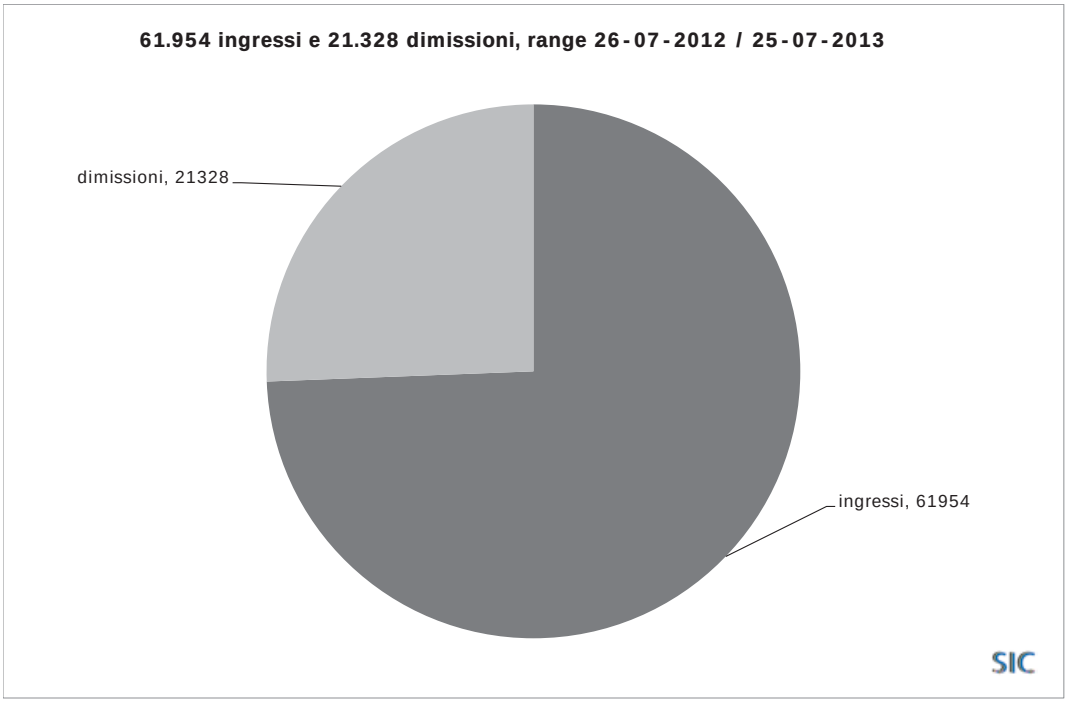

Allegato 5 - Grafico 15

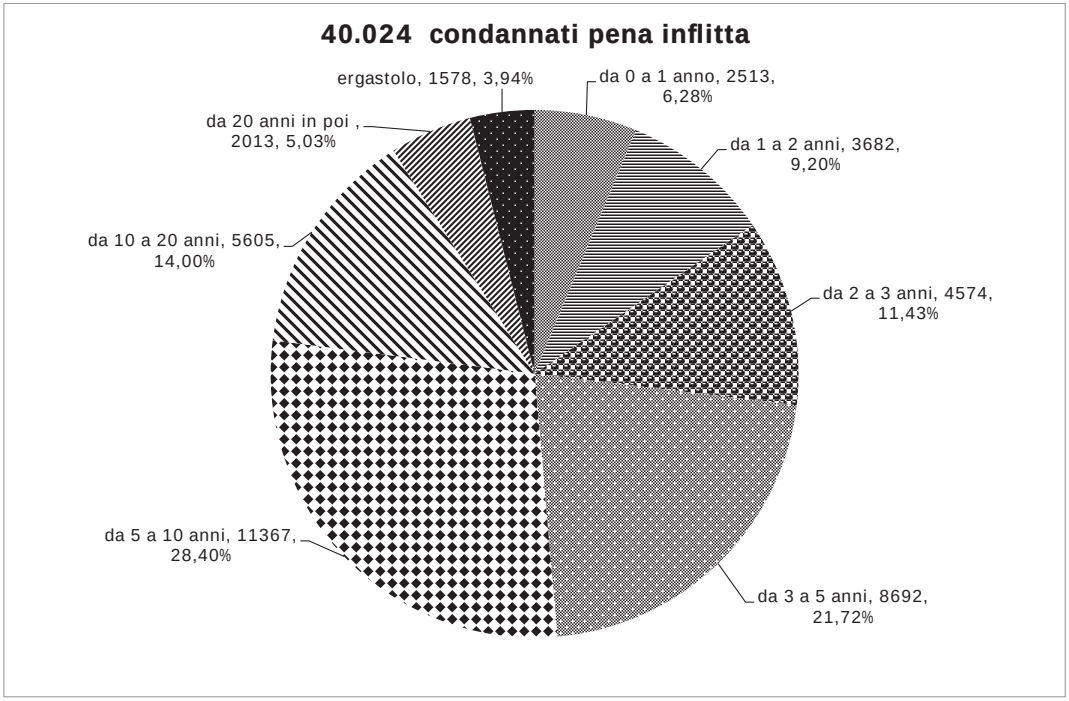

Allegato 6 - Grafico 16

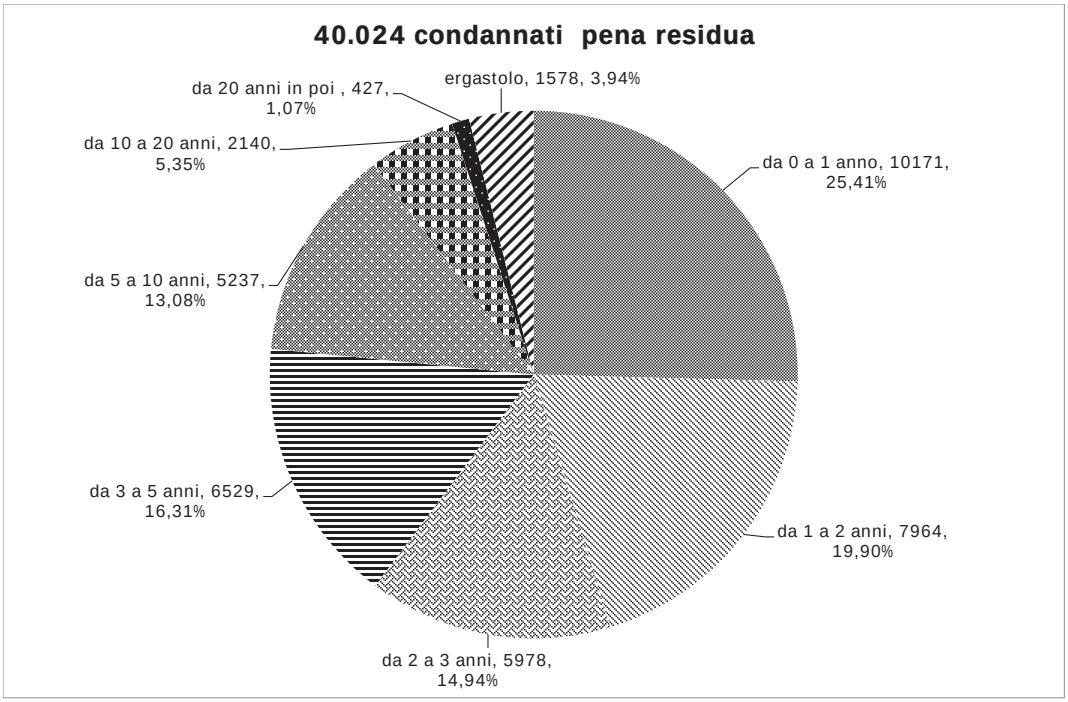

Allegato 6 - Grafico 17

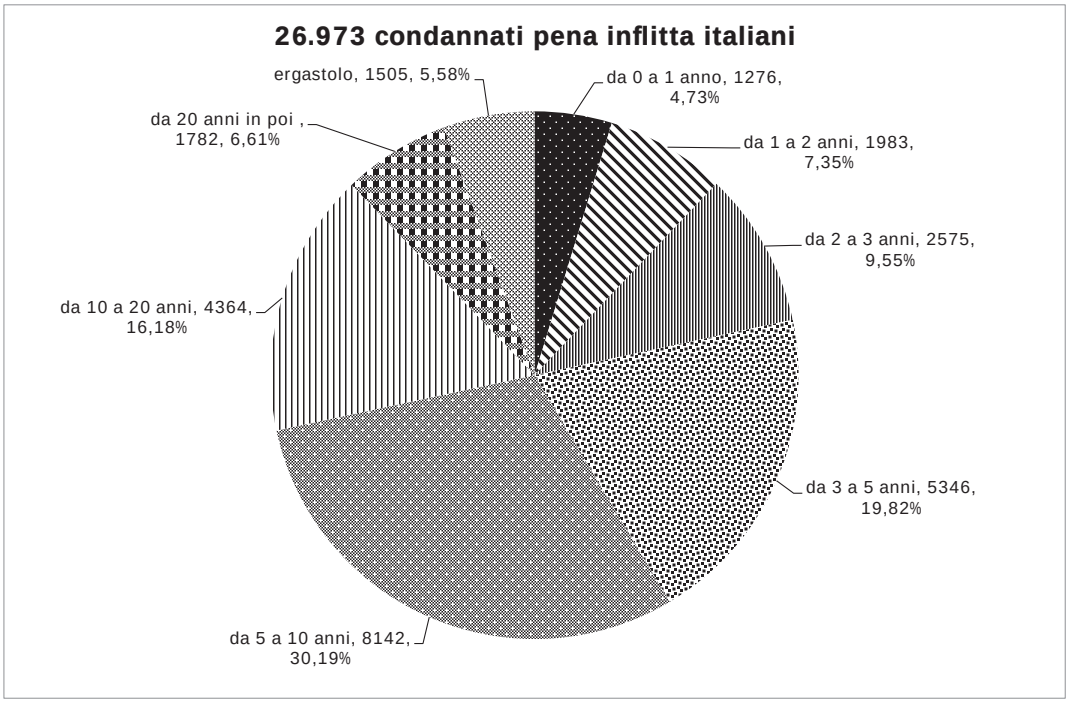

Allegato 6 - Grafico 18

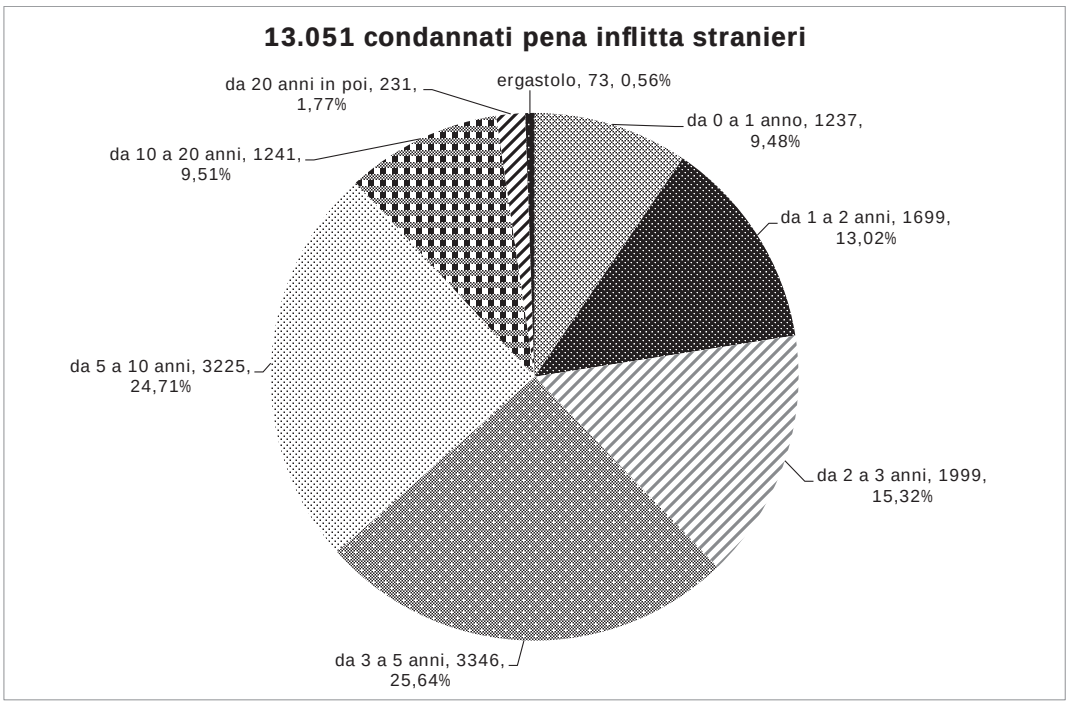

Allegato 6 - Grafico 19

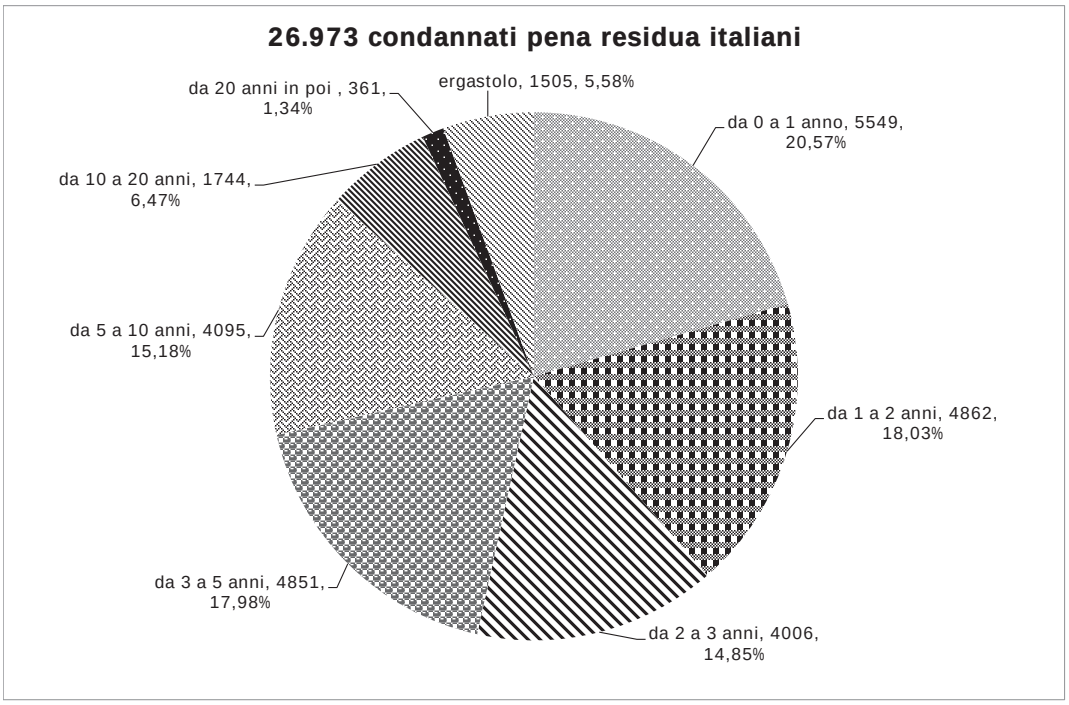

Allegato 6 - Grafico 20

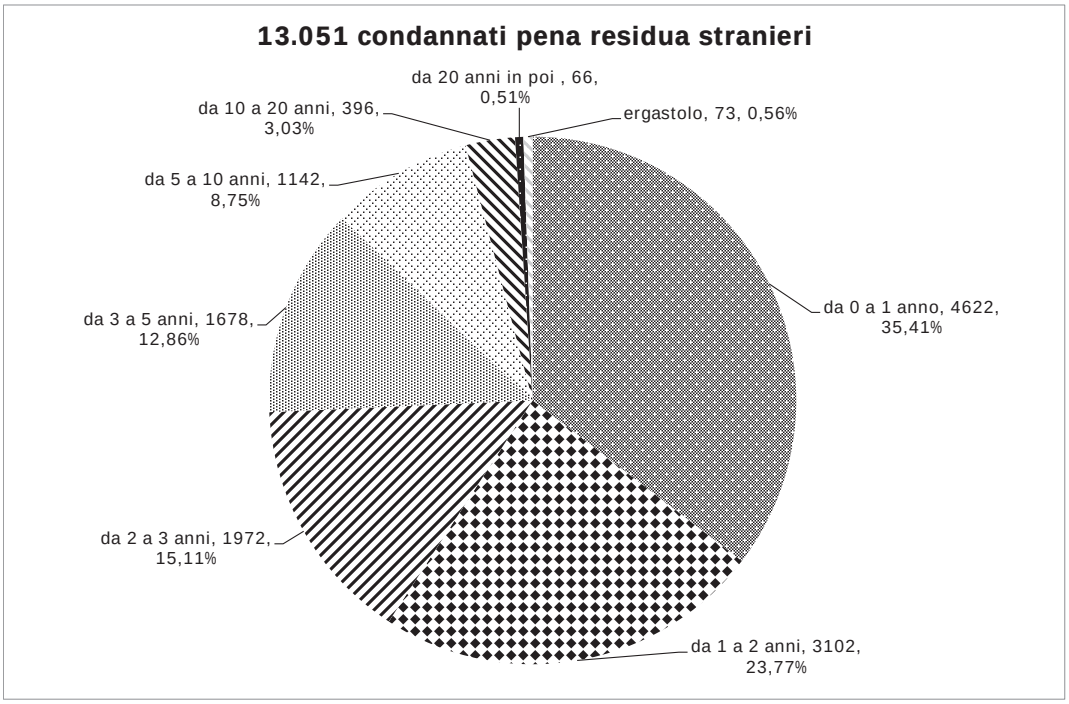

Allegato 6 - Grafico 21

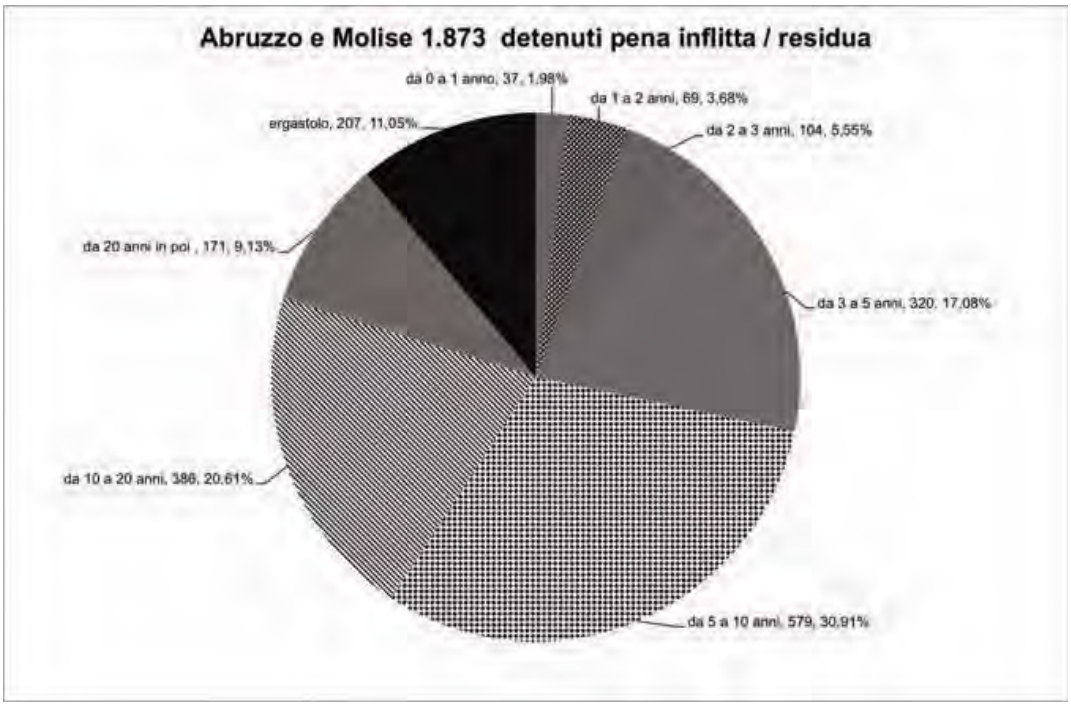

Allegato 6 - Grafico Abruzzo

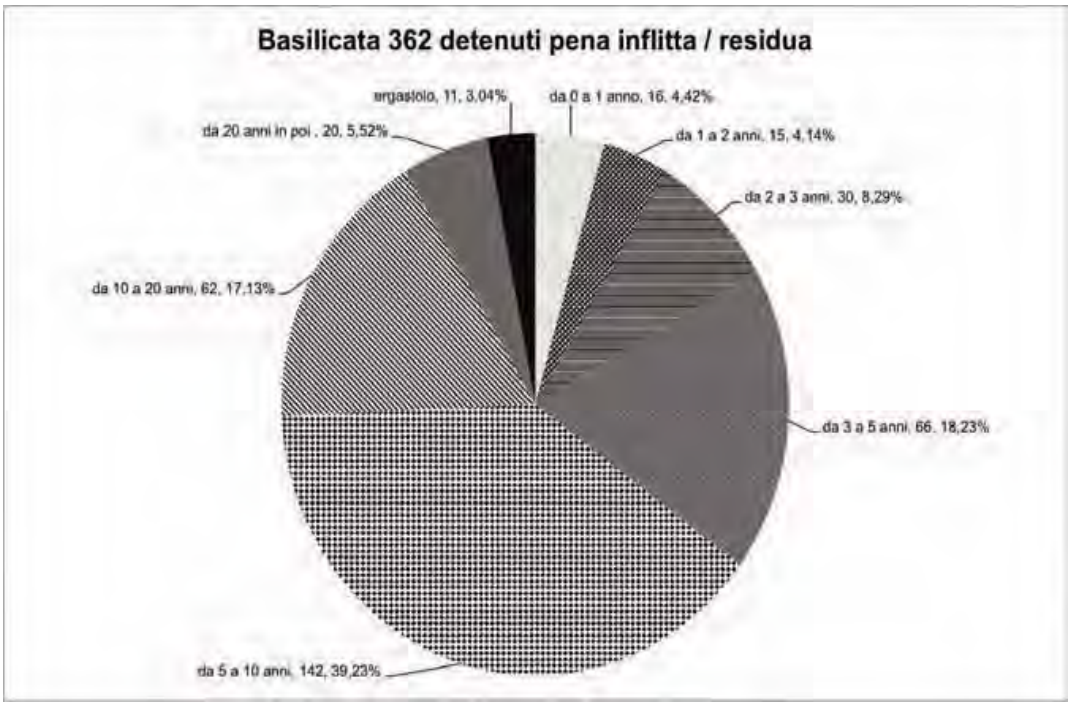

Allegato 6 - Grafico Basilicata

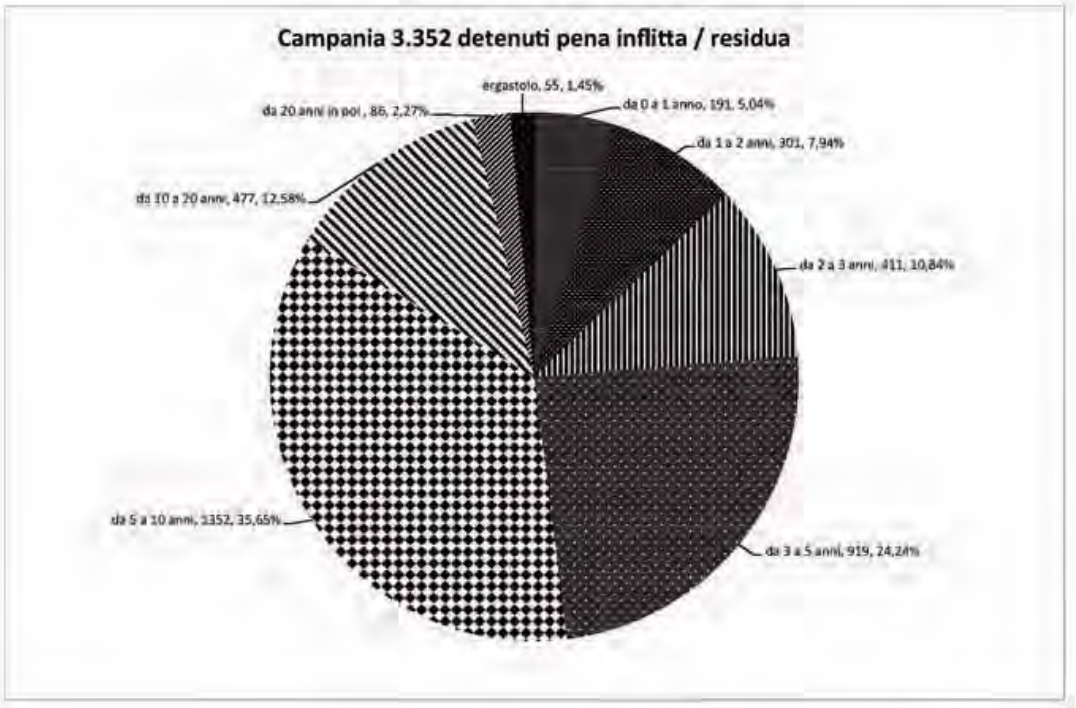

Allegato 6 - Grafico Campania

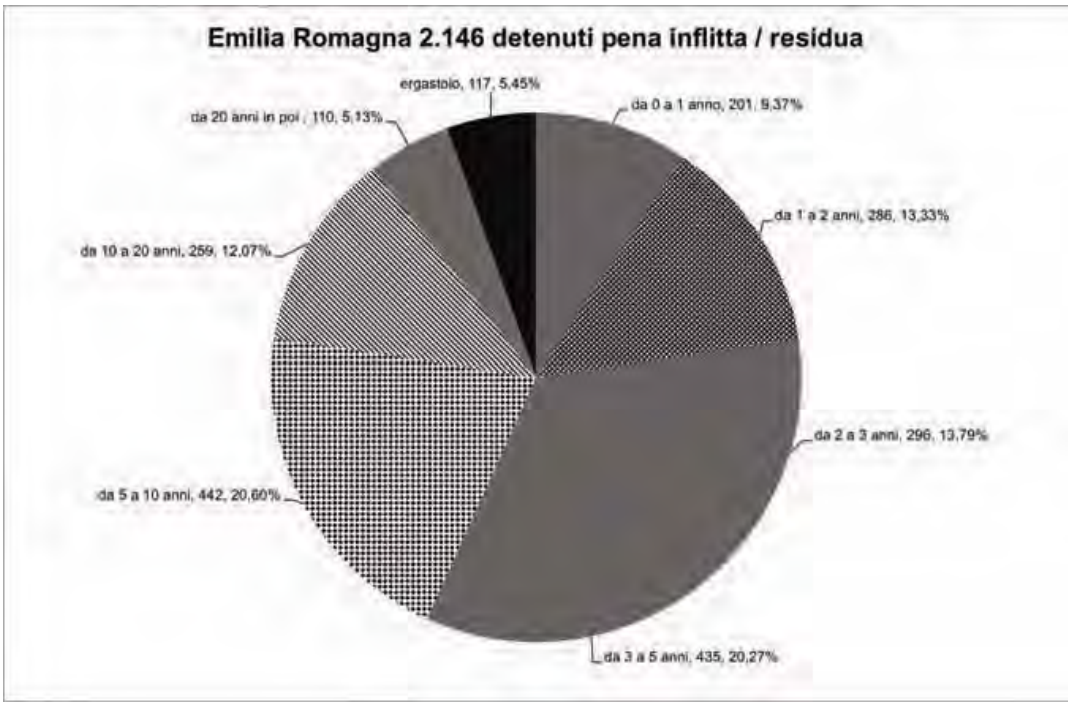

Allegato 6 - Grafico Emilia Romagna

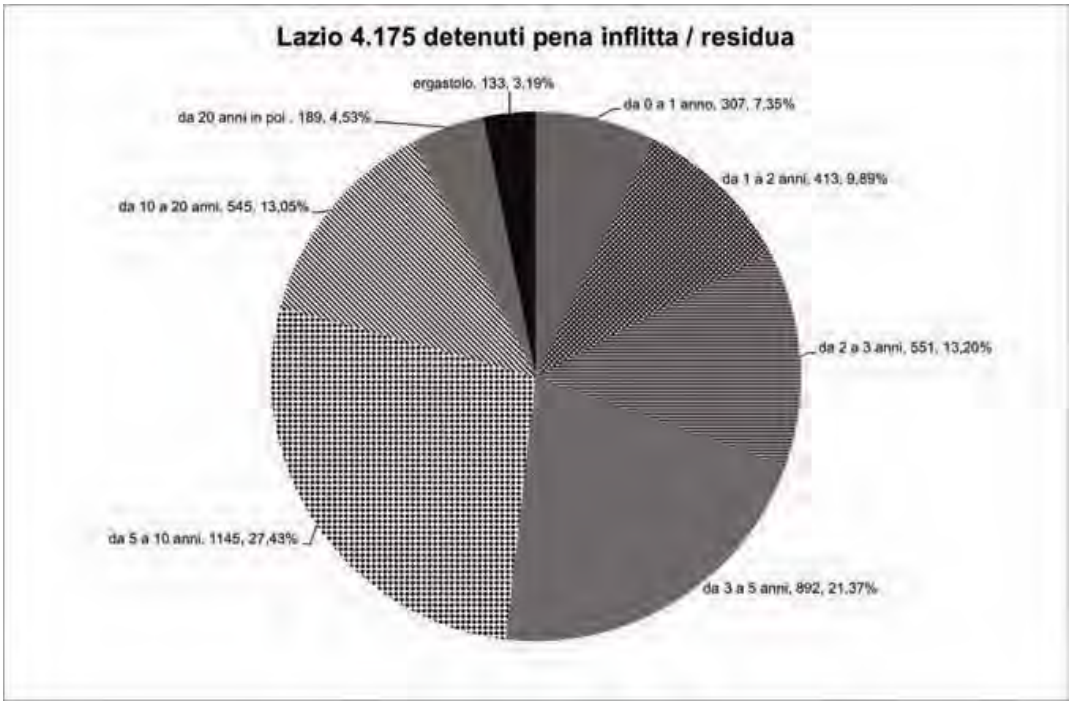

Allegato 6 - Grafico Lazio

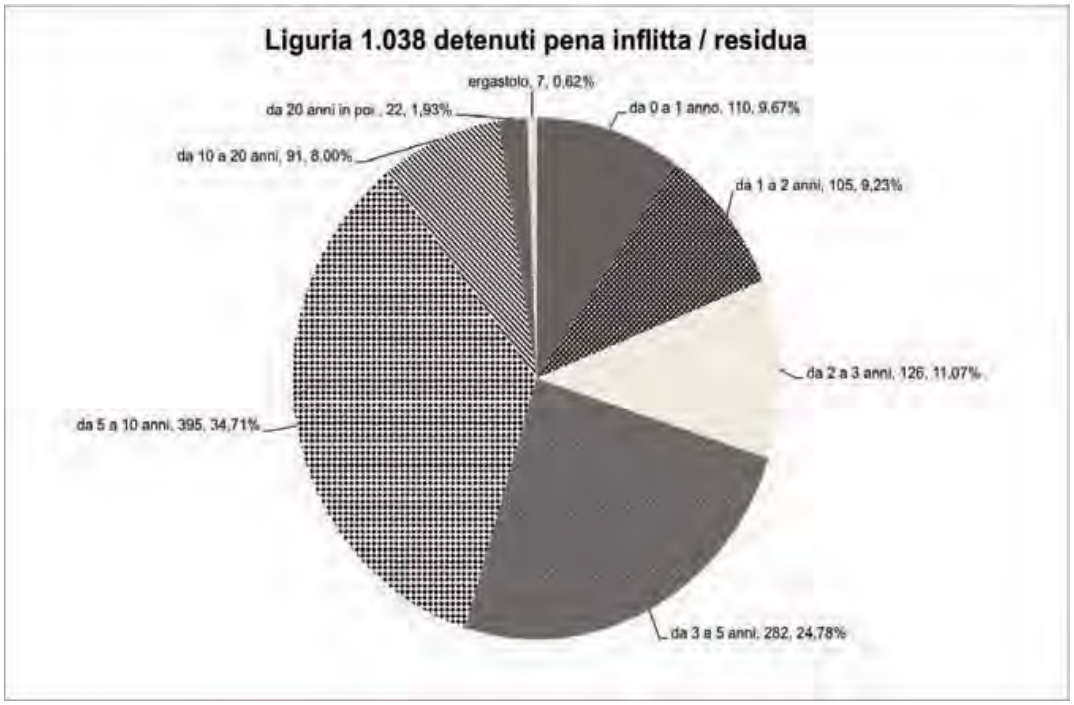

Allegato 6 - Grafico Liguria

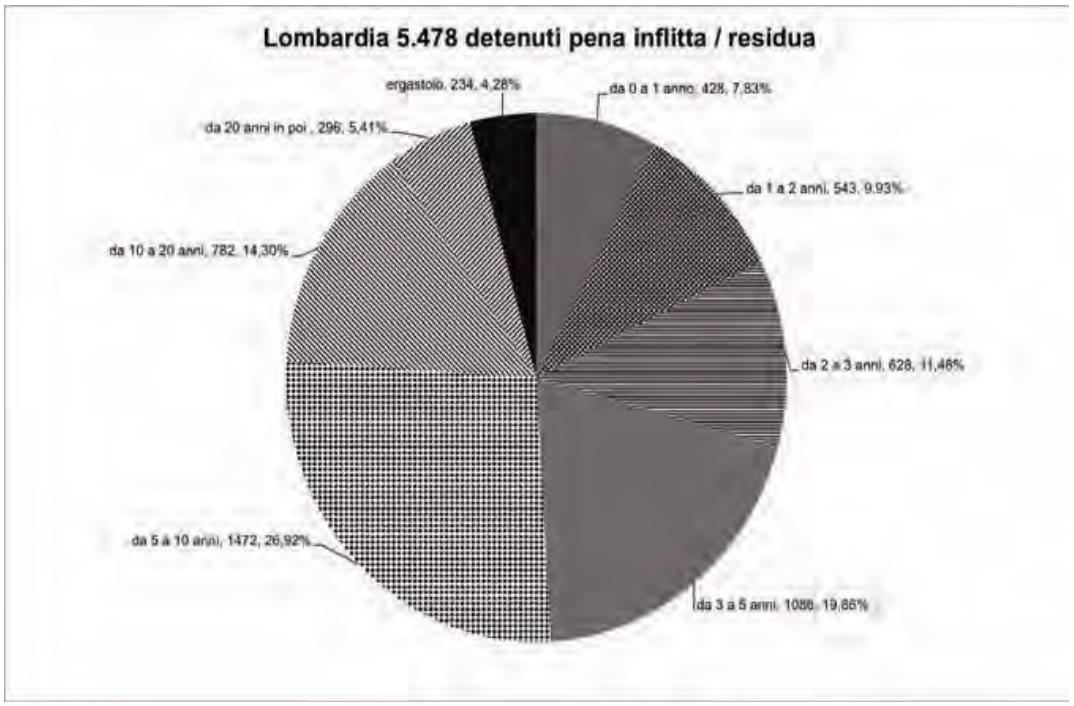

Allegato 6 - Grafico Lombardia

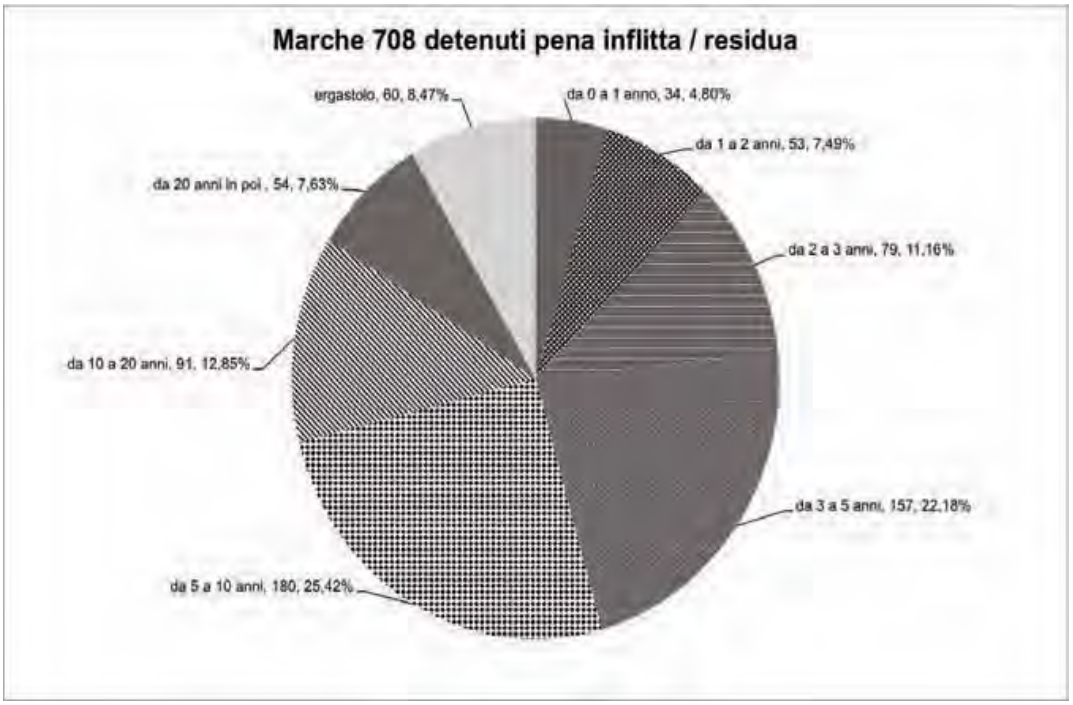

Allegato 6 - Grafico Marche

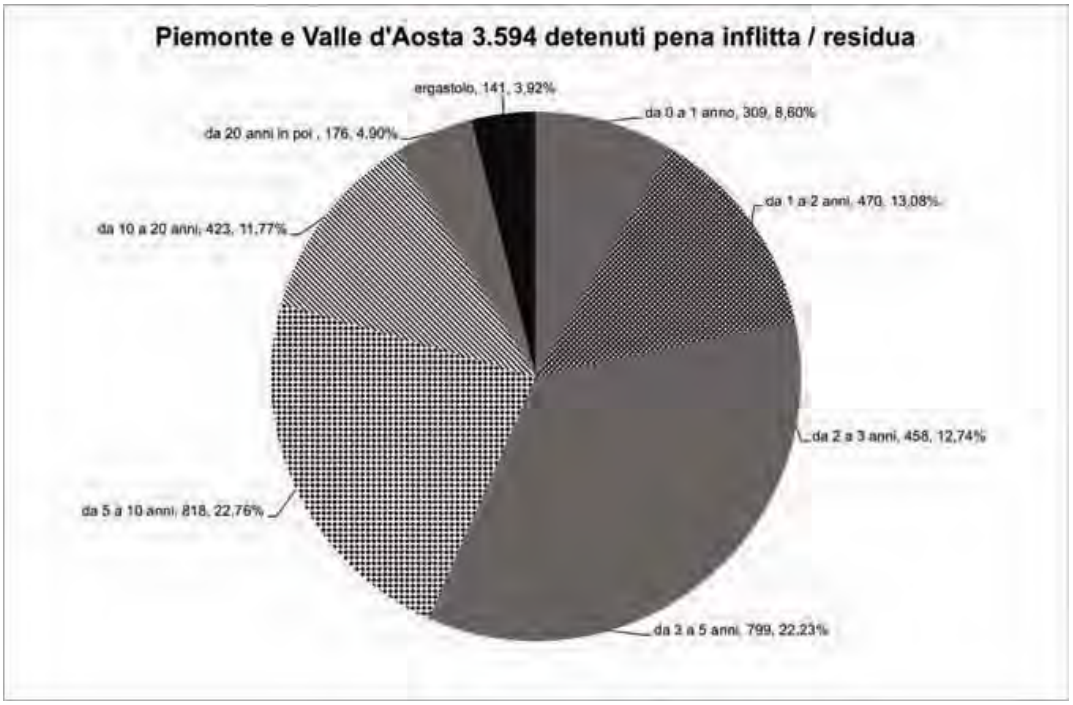

Allegato 6 - Grafico Piemante

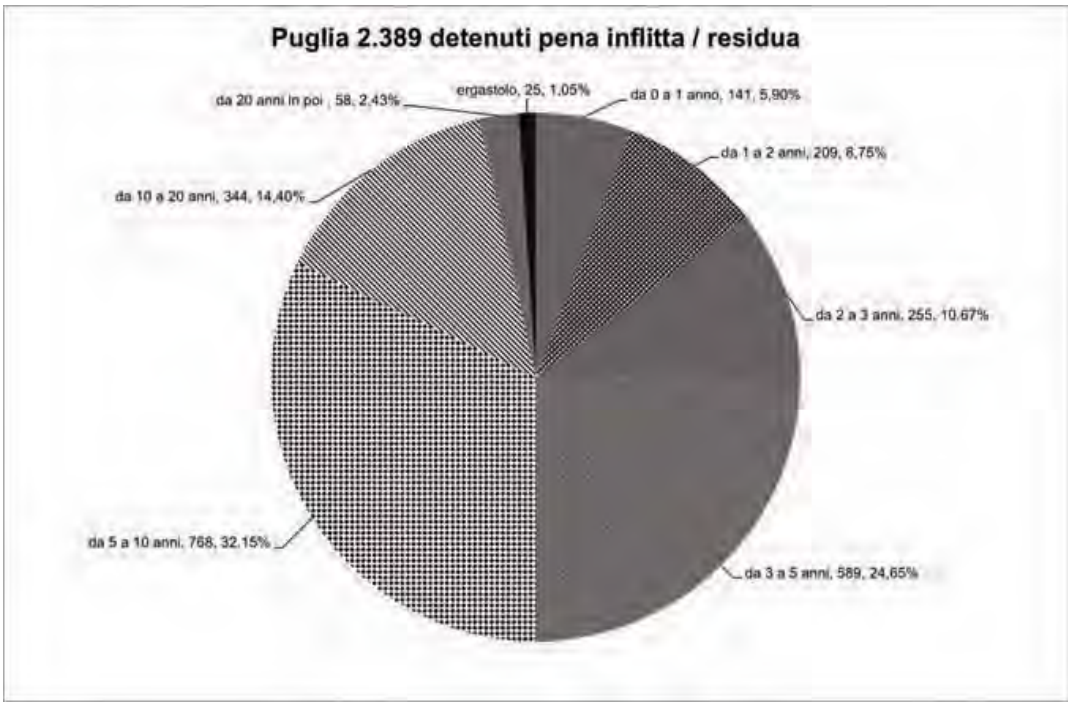

Allegato 6 - Grafico Puglia

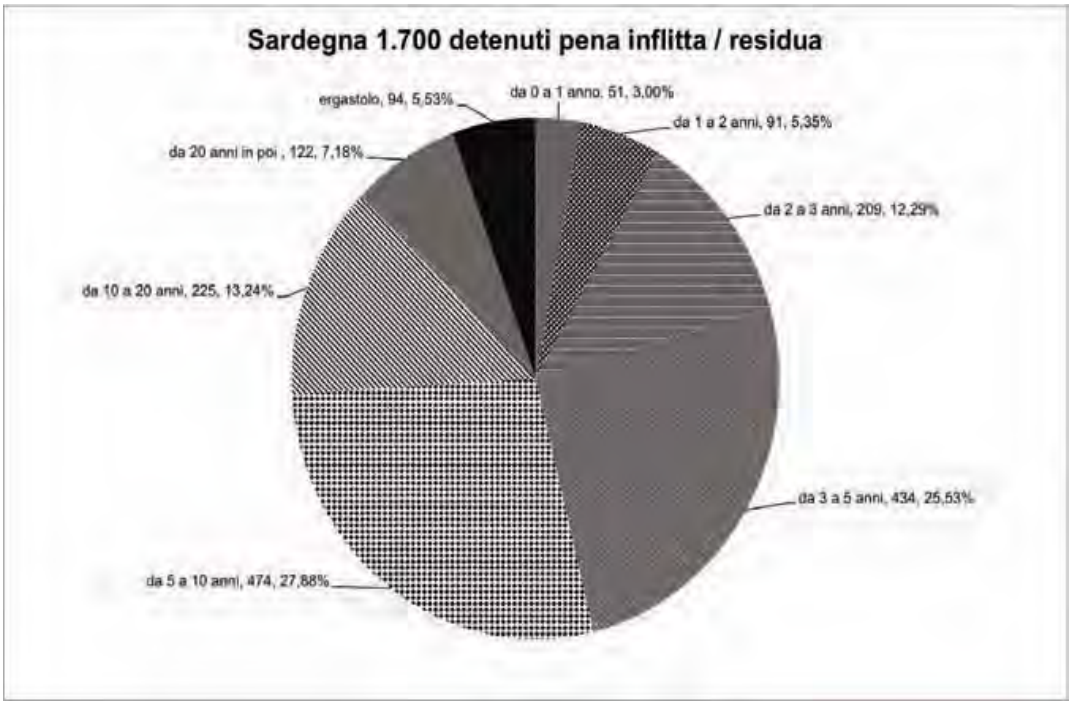

Allegato 6 - Grafico Sardegna

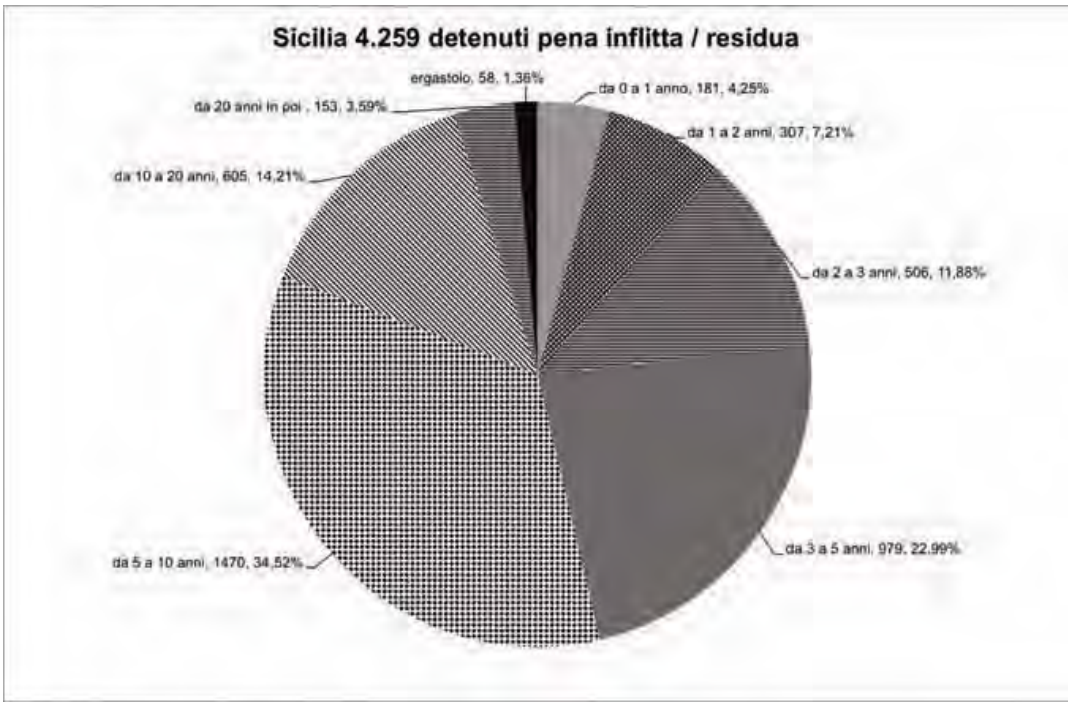

Allegato 6 - Grafico Sicilia

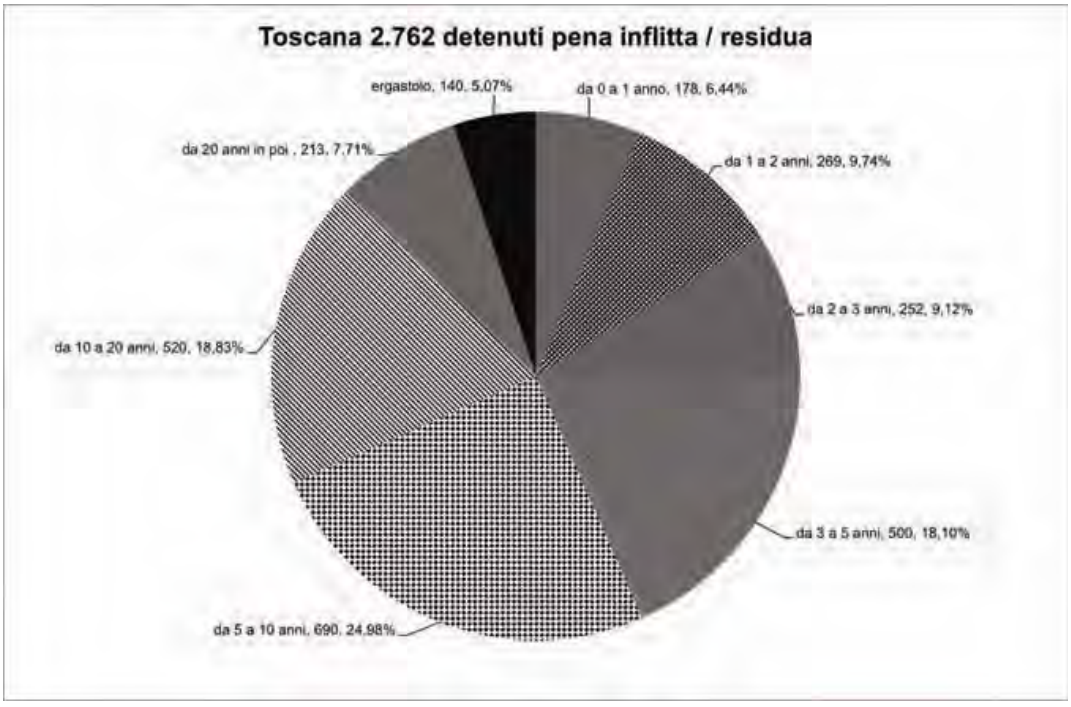

Allegato 6 - Grafico Toscana

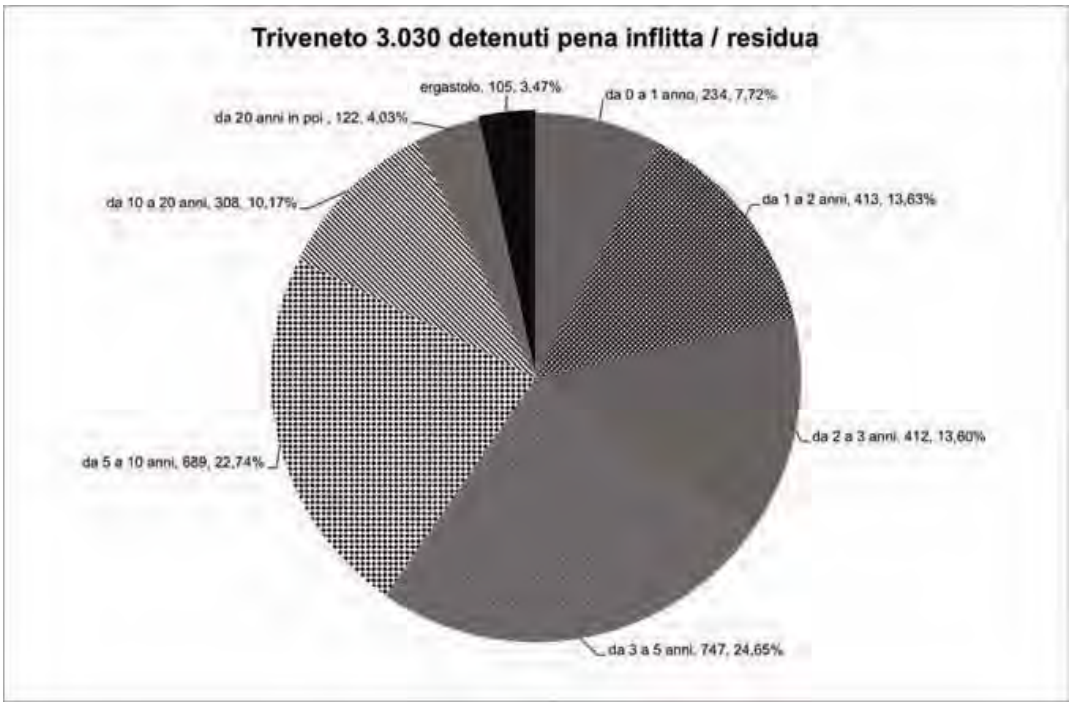

Allegato 6 - Grafico Triveneto

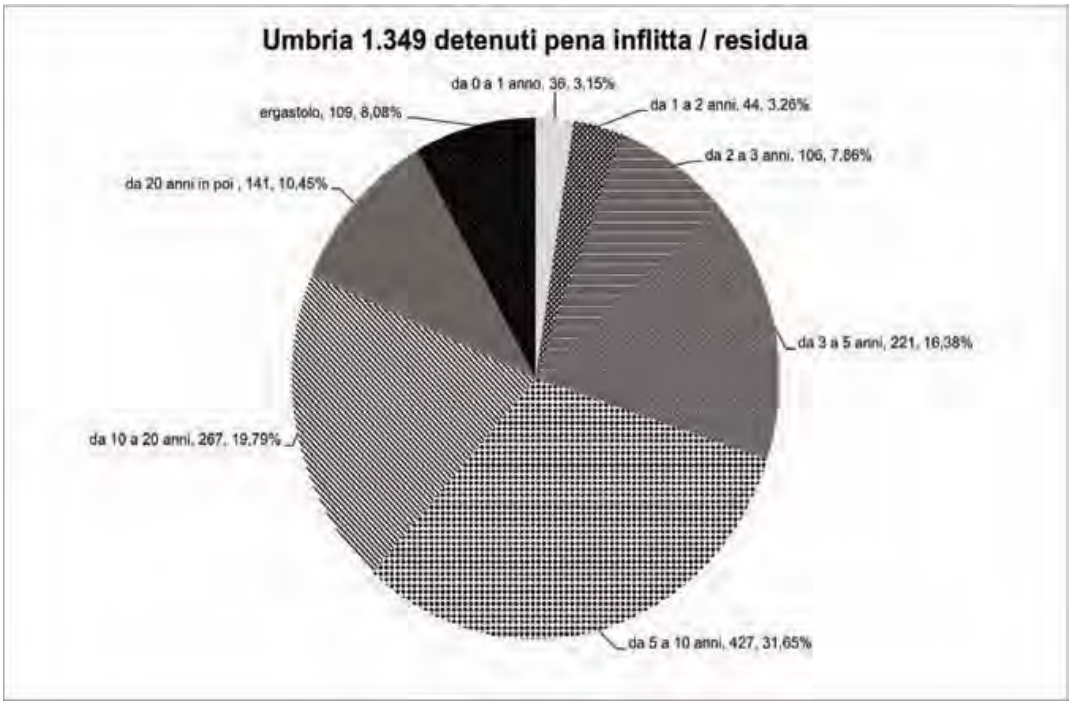

Allegato 6 - Grafico Umbria

Dati al: 25/07/2013 - ore : 24.00

Provveditorato	Capienza rilevata					Conta h.24
	Fonte SIAP/AFIS					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
	Superficie Detentiva	Num.	Posti letto effettivi	Posti non disponibili per lavori o altra causa	Posti letto disponibili	
	in mq	Celle		(c-d)		
PRAP PIEMONTE E VALLE D'AOSTA - (PR01)	33799	3094	5656	327	5329	5111
PRAP LIGURIA - (PR02)	9331	646	1670	6	1664	1768
PRAP LOMBARDIA - (PR03)	51781	4248	10775	2499	8276	9016
PRAP EMILIA ROMAGNA - (PR04)	23998	2262	4442	325	4117	3715
PRAP VENETO - (PR05)	22433	1724	3976	191	3785	4356
PRAP TOSCANA - (PR06)	28303	2386	3550	664	2886	4178
PRAP UMBRIA - (PR07)	10506	1012	1833	24	1809	1677
PRAP MARCHE - (PR08)	7367	699	1291	40	1251	1109
PRAP LAZIO - (PR09)	41912	3416	7273	557	6716	7110
PRAP ABRUZZO E MOLISE - (PR10)	15457	1414	2836	57	2779	2535
PRAP CAMPANIA - (PR11)	48780	3315	7972	55	7917	7995
PRAP PUGLIA - (PR12)	21472	1862	4471	222	4249	3982
PRAP BASILICATA - (PR13)	3946	277	609	37	572	488
PRAP CALABRIA - (PR14)	18060	1438	3675	110	3565	2696
PRAP SICILIA - (PR16)	47383	3491	8585	1425	7160	7052
PRAP SARDEGNA - (PR17)	16758	1032	2788	516	2272	2065
Totali	mq **401286**	**32316**	**71402**	**7055**	**64347**	**64853**

Allegato 7

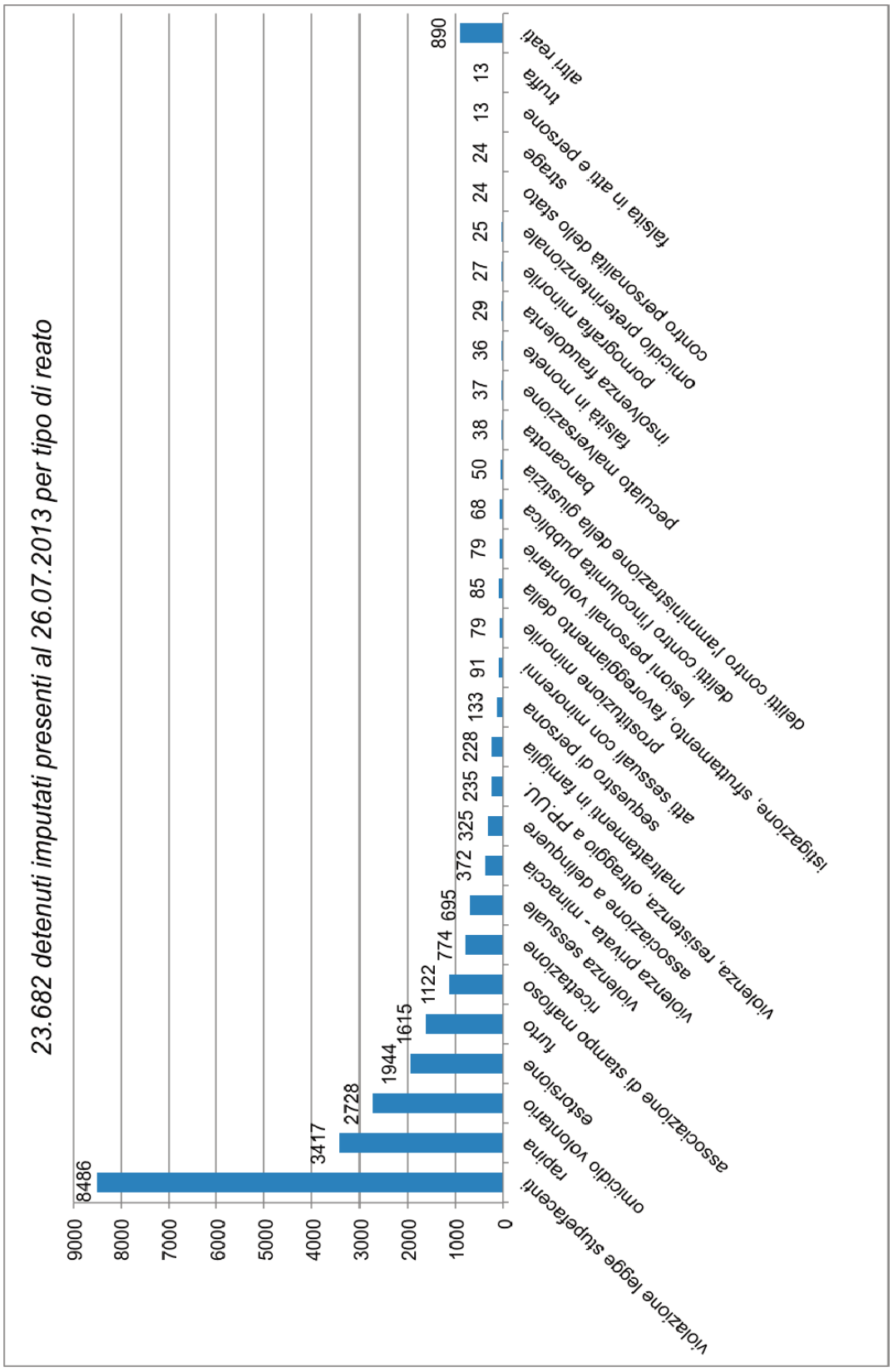

Allegato 8 - Tabella 1

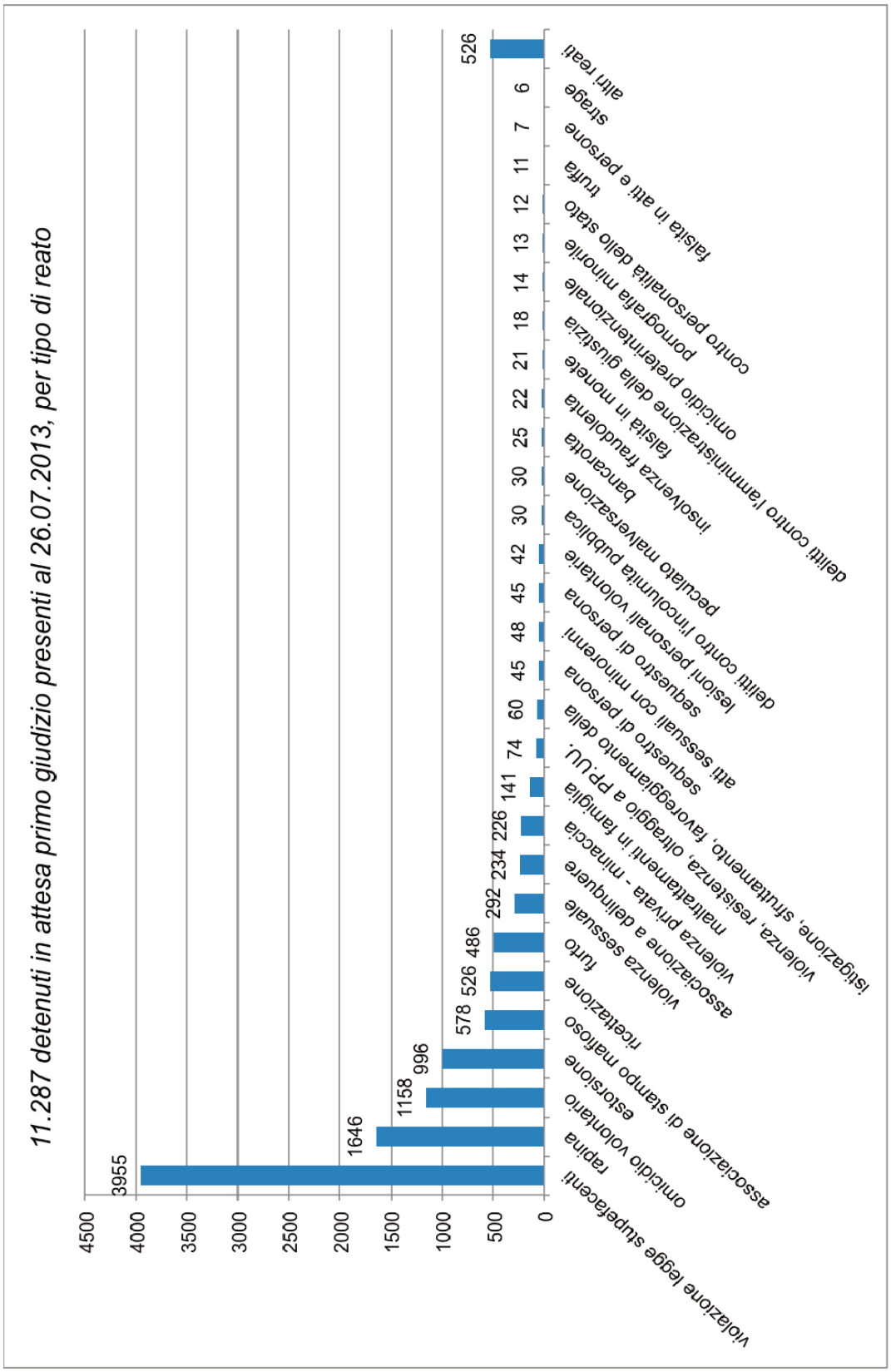

Allegato 8 - Tabella 2

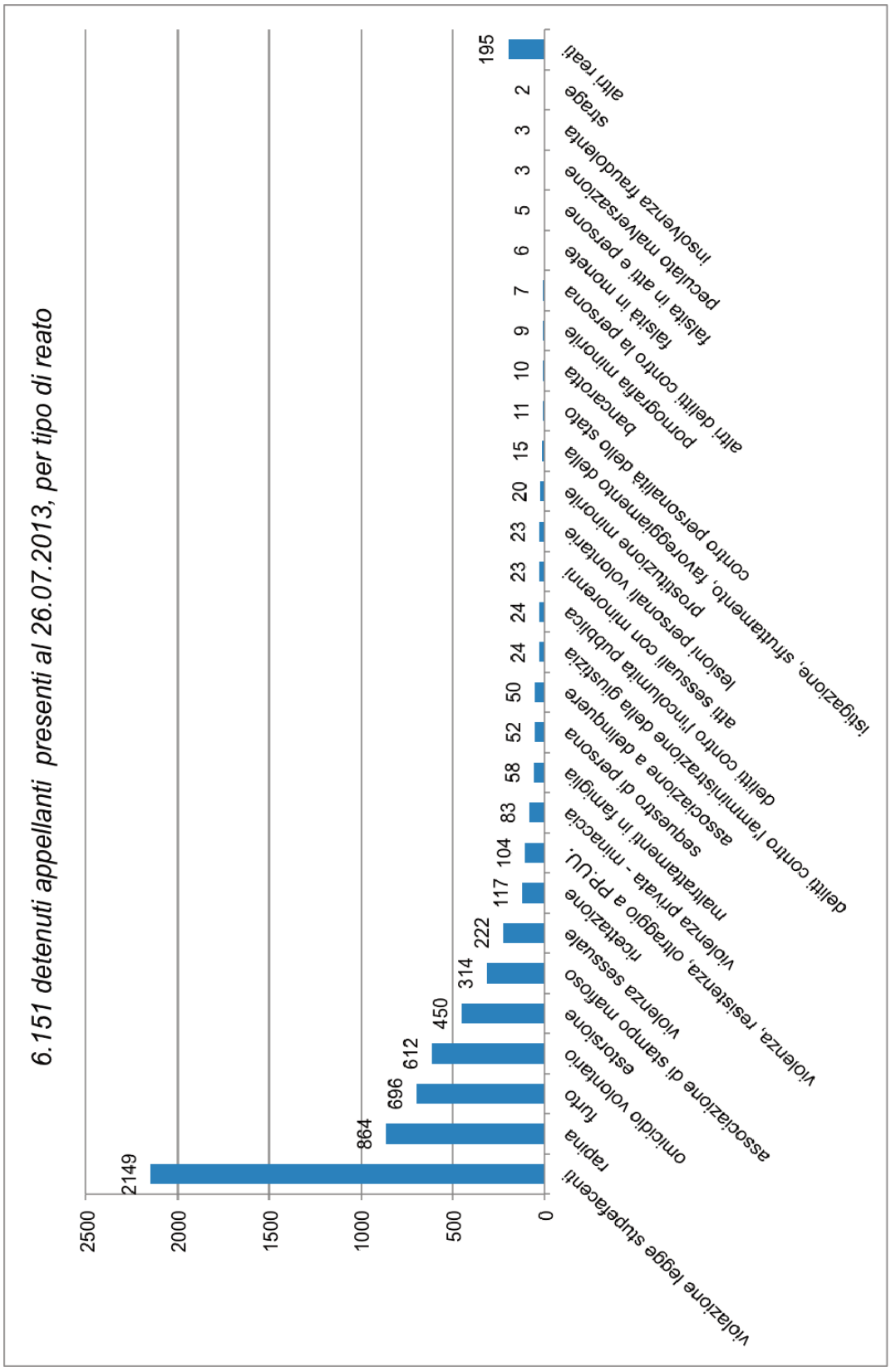

Allegato 8 - Tabella 3

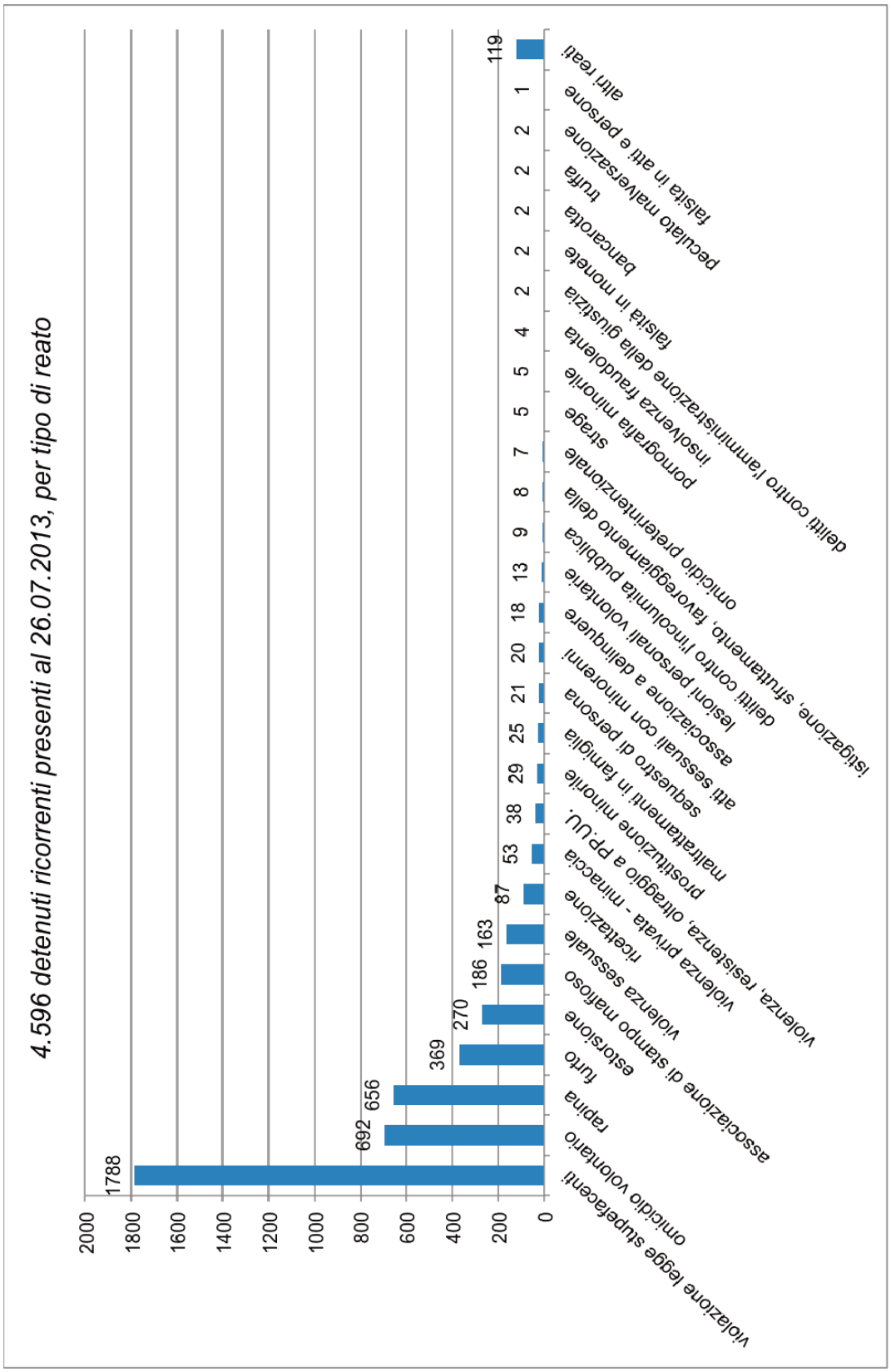

Allegato 8 - Tabella 4

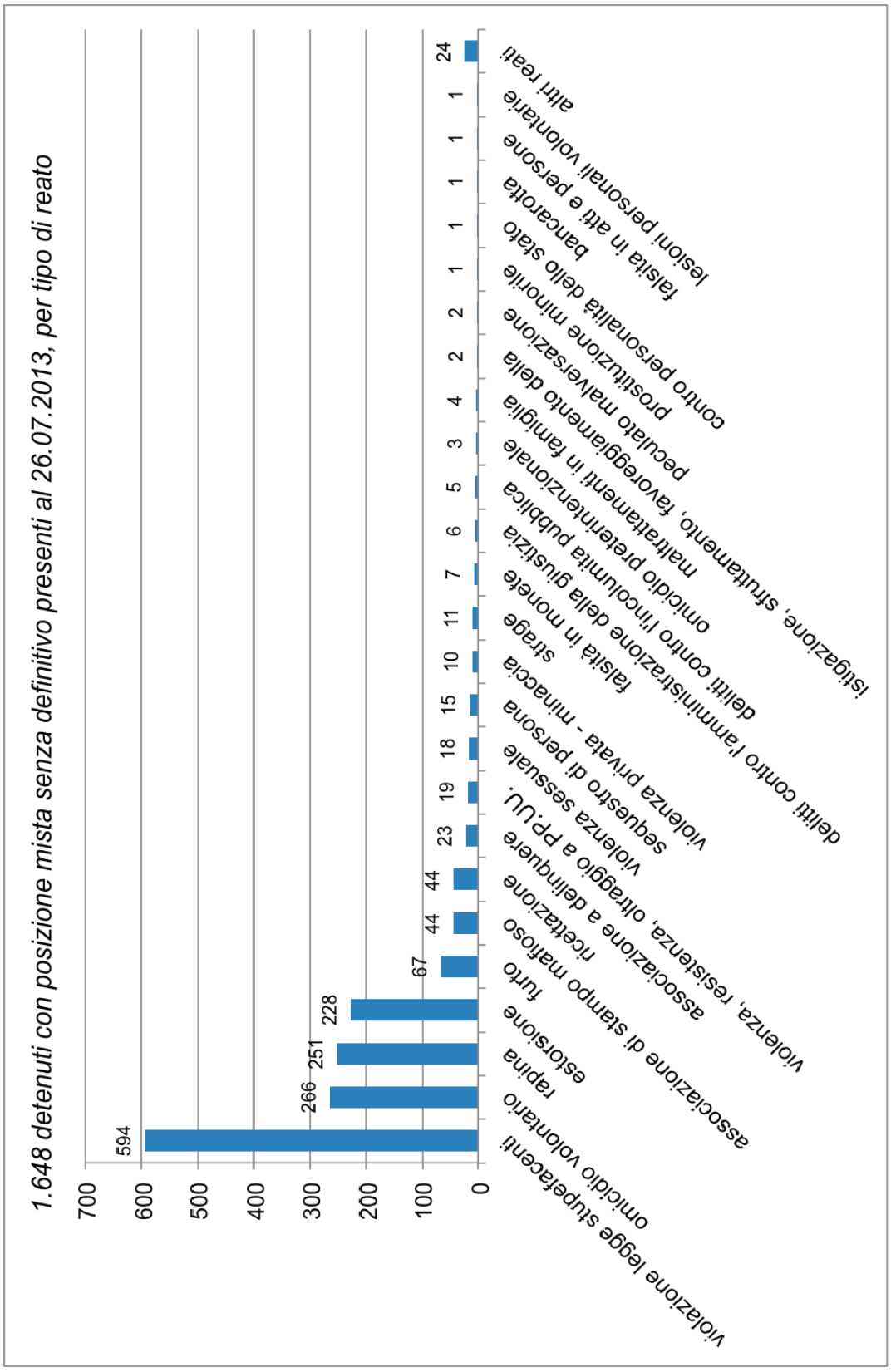

Allegato 8 - Tabella 5

Detenuti presenti per posizione giuridica , sesso e nazionalità
Serie storica semestrale degli anni: 1991 - 2013

Data di rilevazione	Posizione giuridica				Sesso		Nazionalità	
	Imputati (*)	Condannati	Internati	Totale	Donne	% rispetto ai presenti	Stranieri	% rispetto ai presenti
30/06/1991	17.103	12.698	1.252	31.053	1.572	5,06	nd	nd
31/12/1991	19.875	14.319	1.275	35.469	1.892	5,33	5.365	15,13
30/06/1992	24.579	18.510	1.335	44.424	2.411	5,43	nd	nd
31/12/1992	25.343	20.567	1.406	47.316	2.568	5,43	7.237	15,30
30/06/1993	26.789	23.718	1.430	51.937	2.805	5,40	nd	nd
31/12/1993	25.497	23.503	1.348	50.348	2.525	5,02	7.892	15,67
30/06/1994	26.041	27.203	1.372	54.616	2.668	4,89	nd	nd
31/12/1994	23.544	26.265	1.356	51.165	2.311	4,52	8.481	16,58
30/06/1995	23.559	27.093	1.321	51.973	2.366	4,55	nd	nd
31/12/1995	19.431	26.089	1.388	46.908	1.999	4,26	8.334	17,77
30/06/1996	20.452	26.882	1.360	48.694	2.081	4,27	8.803	18,08
31/12/1996	19.375	26.962	1.372	47.709	2.099	4,40	9.373	19,65
30/06/1997	21.242	26.987	1.325	49.554	2.060	4,16	10.609	21,41
31/12/1997	20.510	26.646	1.339	48.495	1.938	4,00	10.825	22,32
30/06/1998	21.854	27.451	1.273	50.578	1.976	3,91	11.695	23,12
31/12/1998	21.952	24.551	1.308	47.811	1.832	3,83	11.973	25,04
30/06/1999	23.342	26.167	1.347	50.856	2.067	4,06	13.317	26,19
31/12/1999	23.699	26.674	1.441	51.814	2.190	4,23	14.057	27,13
30/06/2000	23.766	28.321	1.450	53.537	2.271	4,24	14.918	27,86
31/12/2000	24.295	27.414	1.456	53.165	2.316	4,36	15.582	29,31
30/06/2001	24.989	28.962	1.442	55.393	2.440	4,40	16.378	29,57
31/12/2001	23.302	30.658	1.315	55.275	2.421	4,38	16.294	29,48
30/06/2002	22.411	32.729	1.137	56.277	2.496	4,44	17.049	30,29
31/12/2002	21.682	32.854	1.134	55.670	2.469	4,44	16.788	30,16
30/06/2003	20.524	34.695	1.184	56.403	2.565	4,55	16.636	29,49
31/12/2003	20.225	32.865	1.147	54.237	2.493	4,60	17.007	31,36
30/06/2004	20.151	35.291	1.090	56.532	2.660	4,71	17.783	31,46
31/12/2004	20.036	35.033	999	56.068	2.589	4,62	17.819	31,78
30/06/2005	21.037	36.995	1.093	59.125	2.858	4,83	19.071	32,26
31/12/2005	21.662	36.676	1.185	59.523	2.804	4,71	19.836	33,32
30/06/2006	21.820	38.193	1.251	61.264	2.923	4,77	20.221	33,01
31/12/2006	22.145	15.468	1.392	39.005	1.670	4,28	13.152	33,72
30/06/2007	25.514	17.042	1.401	43.957	1.922	4,37	15.658	35,62
31/12/2007	28.188	19.029	1.476	48.693	2.175	4,47	18.252	37,48
30/06/2008	30.279	23.243	1.535	55.057	2.410	4,38	20.617	37,45
31/12/2008	29.901	26.587	1.639	58.127	2.526	4,35	21.562	37,09
30/06/2009	31.281	30.549	1.800	63.630	2.779	4,37	23.609	37,10
31/12/2009	29.809	33.145	1.837	64.791	2.751	4,12	24.067	37,15
30/06/2010	29.691	36.781	1.786	68.258	3.003	4,40	24.966	36,58
31/12/2010	28.782	37.432	1.747	67.961	2.930	4,31	24.954	36,72
30/06/2011	28.363	37.376	1.655	67.394	2.913	4,32	24.232	35,96
31/12/2011	27.325	38.023	1.549	66.897	2.808	4,20	24.174	36,14
30/06/2012	26.424	38.771	1.333	66.528	2.820	4,24	23.865	35,87
31/12/2012	25.777	38.656	1.268	65.701	2.804	4,27	23.492	35,76
30/06/2013	24.547	40.301	1.180	66.028	2.917	4,42	23.233	35,19

Allegato 9

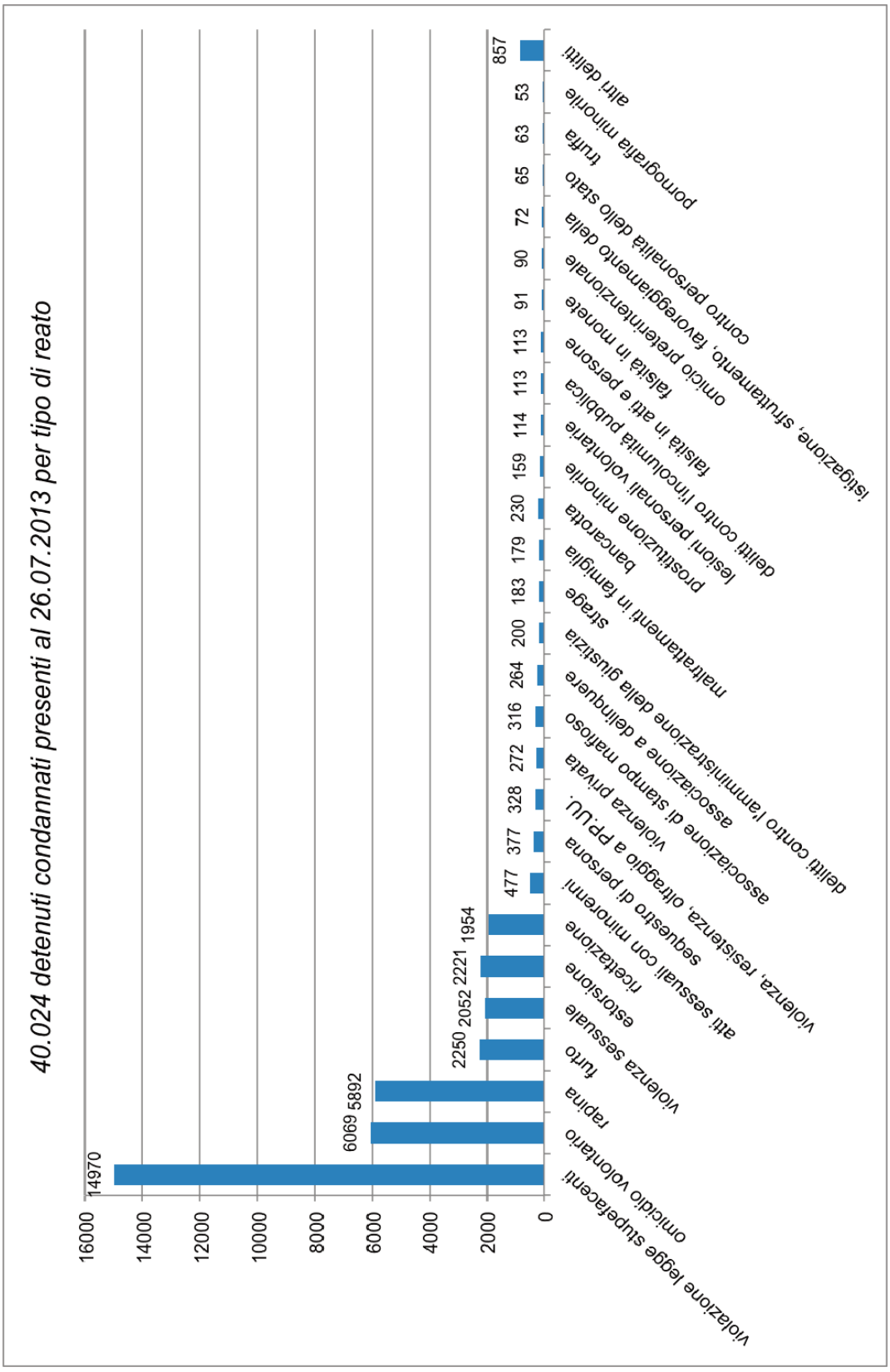
40.024 detenuti condannati presenti al 26.07.2013 per tipo di reato
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
14970
6069
5892
2250
2052
2221
1954
477
377
328
272
316
264
200
183
179
230
159
114
113
113
91
90
72
65
63
53
857
violazione legge stupefacenti
omicidio volontario
rapina
furto
violenza sessuale
estorsione
ricettazione
atti sessuali con minorenni
sequestro di persona
violenza, resistenza, oltraggio a PP.UU.
violenza privata
associazione di stampo mafioso
associazione a delinquere
delitti contro l'amministrazione della giustizia
stalking
maltrattamenti in famiglia
bancarotta
prostituzione minorile
lesioni personali volontarie
delitti contro l'incolumità pubblica
falsità in atti e persone
falsità in monete
omicio preterintenzionale
lavoreggiamento della
contro personalità dello stato
pornografia minorile
truffa
altri delitti
istigazione, sfruttamento,

Allegato 10

MISURE ALTERNATIVE

TAVOLA I° - DATI COMPLESSIVI

Casi in carico al 31/12/2000

TIPOLOGIA INCARICO	CASI
AFFIDAMENTO IN PROVA	
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA LIBERTA'	2.590
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA DETENZIONE	742
AFFIDATI DALLA DETENZIONE	1.680
AFFIDATI DALLA LIBERTA'	5.947
AFFIDATI MILITARI	72
TOTALE	**11.031**
SEMILIBERTA'	
SEMILIBERTA' DALLA DETENZIONE	1.530
SEMILIBERTA' DALLA LIBERTA'	144
TOTALE	**1.674**
DETENZIONE DOMICILIARE	
DETENZIONE DOMICILIARE DAL CARCERE	1.157
DETENZIONE DOMICILIARE LIBERTA'	1.965
DETENZIONE DOMICILIARE PROVVISORIA	328
TOTALE	**3.450**

MISURE DI SICUREZZA E SANZIONI SOSTITUTIVE

TAVOLA I° - DATI COMPLESSIVI

Casi in carico al 31/12/2000

TIPOLOGIA INCARICO	CASI
LIBERTA' VIGILATE	
LIBERTA' VIGILATA IN SENTENZA	353
LIBERTA' VIGILATA DA CONDIZIONALE	115
LIBERTA' VIGILATA PER CONVER. MISURE SICUREZZA DET.	240
LIBERTA' VIGILATA PER LIC. ESPER.INTERNATI	226
TOTALE	**934**
SANZIONI SOSTITUTIVE	
SEMIDETENZIONE	20
LIBERTA' CONTROLLATA	368
TOTALE	**388**

Allegato 11 - Anno 2000

MISURE ALTERNATIVE

TAVOLA I° - DATI COMPLESSIVI

Casi in carico al 31/12/2001

TIPOLOGIA INCARICO	CASI
AFFIDAMENTO IN PROVA	
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA LIBERTA'	2.589
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA DETENZIONE	828
AFFIDATI DALLA DETENZIONE	1.756
AFFIDATI DALLA LIBERTA'	6.936
AFFIDATI MILITARI	29
TOTALE	**12.138**
SEMILIBERTA'	
SEMILIBERTA' DALLA DETENZIONE	1.633
SEMILIBERTA' DALLA LIBERTA'	216
TOTALE	**1.849**
DETENZIONE DOMICILIARE	
DETENZIONE DOMICILIARE DAL CARCERE	1.264
DETENZIONE DOMICILIARE LIBERTA'	2.361
DETENZIONE DOMICILIARE PROVVISORIA	400
TOTALE	**4.025**

MISURE DI SICUREZZA E SANZIONI SOSTITUTIVE

TAVOLA I° - DATI COMPLESSIVI

Casi in carico al 31/12/2001

TIPOLOGIA INCARICO	CASI
LIBERTA' VIGILATE	
LIBERTA' VIGILATA IN SENTENZA	314
LIBERTA' VIGILATA DA CONDIZIONALE	99
LIBERTA' VIGILATA PER CONVER. MISURE SICUREZZA DET.	306
LIBERTA' VIGILATA PER LIC. ESPER.INTERNATI	211
TOTALE	**930**
SANZIONI SOSTITUTIVE	
SEMIDETENZIONE	11
LIBERTA' CONTROLLATA	288
TOTALE	**299**

Allegato 11 - Anno 2001

MISURE ALTERNATIVE

TAVOLA I° - DATI COMPLESSIVI

Casi in carico al 31/12/2002

TIPOLOGIA INCARICO	CASI
AFFIDAMENTO IN PROVA	
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA LIBERTA'	2.417
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA DETENZIONE	754
AFFIDATI DALLA DETENZIONE	1.901
AFFIDATI DALLA LIBERTA'	7.461
AFFIDATI MILITARI	43
TOTALE	**12.576**
SEMILIBERTA'	
SEMILIBERTA' DALLA DETENZIONE	1.567
SEMILIBERTA' DALLA LIBERTA'	265
TOTALE	**1.832**
DETENZIONE DOMICILIARE	
DETENZIONE DOMICILIARE DAL CARCERE	1.352
DETENZIONE DOMICILIARE LIBERTA'	2.627
DETENZIONE DOMICILIARE PROVVISORIA	529
TOTALE	**4.508**

MISURE DI SICUREZZA E SANZIONI SOSTITUTIVE

TAVOLA I° - DATI COMPLESSIVI

Casi in carico al 31/12/2002

TIPOLOGIA INCARICO	CASI
LIBERTA' VIGILATE	
LIBERTA' VIGILATA IN SENTENZA	370
LIBERTA' VIGILATA DA CONDIZIONALE	77
LIBERTA' VIGILATA PER CONVER. MISURE SICUREZZA DET.	287
LIBERTA' VIGILATA PER LIC. ESPER.INTERNATI	190
TOTALE	**924**
SANZIONI SOSTITUTIVE	
SEMIDETENZIONE	14
LIBERTA' CONTROLLATA	261
TOTALE	**275**

Allegato 11 - Anno 2002

MISURE ALTERNATIVE

TAVOLA I° - DATI COMPLESSIVI

Casi in carico al 31/12/2003

TIPOLOGIA INCARICO	CASI
AFFIDAMENTO IN PROVA	
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA LIBERTA'	2.454
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA DETENZIONE	711
AFFIDATI DALLA DETENZIONE	1.844
AFFIDATI DALLA LIBERTA'	8.439
AFFIDATI MILITARI	39
TOTALE	**13.487**
SEMILIBERTA'	
SEMILIBERTA' DALLA DETENZIONE	1.435
SEMILIBERTA' DALLA LIBERTA'	287
TOTALE	**1.722**
DETENZIONE DOMICILIARE	
DETENZIONE DOMICILIARE DAL CARCERE	1.355
DETENZIONE DOMICILIARE LIBERTA'	2.911
DETENZIONE DOMICILIARE PROVVISORIA	716
TOTALE	**4.982**

MISURE DI SICUREZZA E SANZIONI SOSTITUTIVE

TAVOLA I° - DATI COMPLESSIVI

Casi in carico al 31/12/2003

TIPOLOGIA INCARICO	CASI
LIBERTA' VIGILATE	
LIBERTA' VIGILATA IN SENTENZA	437
LIBERTA' VIGILATA DA CONDIZIONALE	68
LIBERTA' VIGILATA PER CONVER. MISURE SICUREZZA DET.	306
LIBERTA' VIGILATA PER LIC. ESPER.INTERNATI	230
TOTALE	**1.041**
SANZIONI SOSTITUTIVE	
SEMIDETENZIONE	8
LIBERTA' CONTROLLATA	246
TOTALE	**254**

Allegato 11 - Anno 2003

MISURE ALTERNATIVE

TAVOLA I° - DATI COMPLESSIVI

Casi in carico al 31/12/2004

TIPOLOGIA INCARICO	CASI
AFFIDAMENTO IN PROVA	
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA LIBERTA'	2.499
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA DETENZIONE	787
AFFIDATI DALLA DETENZIONE	1.998
AFFIDATI DALLA LIBERTA'	8.932
AFFIDATI MILITARI	34
TOTALE	**14.250**
SEMILIBERTA'	
SEMILIBERTA' DALLA DETENZIONE	1.375
SEMILIBERTA' DALLA LIBERTA'	258
TOTALE	**1.633**
DETENZIONE DOMICILIARE	
DETENZIONE DOMICILIARE DAL CARCERE	1.440
DETENZIONE DOMICILIARE LIBERTA'	2.984
DETENZIONE DOMICILIARE PROVVISORIA	912
TOTALE	**5.336**

MISURE DI SICUREZZA E SANZIONI SOSTITUTIVE

TAVOLA I° - DATI COMPLESSIVI

Casi in carico al 31/12/2004

TIPOLOGIA INCARICO	CASI
LIBERTA' VIGILATE	
LIBERTA' VIGILATA IN SENTENZA	504
LIBERTA' VIGILATA DA CONDIZIONALE	74
LIBERTA' VIGILATA PER CONVER. MISURE SICUREZZA DET.	324
LIBERTA' VIGILATA PER LIC. ESPER.INTERNATI	243
TOTALE	**1.145**
SANZIONI SOSTITUTIVE	
SEMIDETENZIONE	14
LIBERTA' CONTROLLATA	144
TOTALE	**158**

Allegato 11 - Anno 2004

MISURE ALTERNATIVE
TAVOLA I° - DATI COMPLESSIVI
Casi in carico al 31/12/2005

TIPOLOGIA INCARICO	CASI
AFFIDAMENTO IN PROVA	
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA LIBERTA'	2.835
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA DETENZIONE	877
AFFIDATI DALLA DETENZIONE	2.167
AFFIDATI DALLA LIBERTA'	9.686
AFFIDATI MILITARI	75
TOTALE	**15.640**
SEMILIBERTA'	
SEMILIBERTA' DALLA DETENZIONE	1.513
SEMILIBERTA' DALLA LIBERTA'	321
TOTALE	**1.834**
DETENZIONE DOMICILIARE	
DETENZIONE DOMICILIARE DAL CARCERE	1.538
DETENZIONE DOMICILIARE LIBERTA'	3.144
DETENZIONE DOMICILIARE PROVVISORIA	1.015
TOTALE	**5.697**

MISURE DI SICUREZZA E SANZIONI SOSTITUTIVE
TAVOLA I° - DATI COMPLESSIVI
Casi in carico al 31/12/2005

TIPOLOGIA INCARICO	CASI
LIBERTA' VIGILATE	
LIBERTA' VIGILATA IN SENTENZA	545
LIBERTA' VIGILATA DA CONDIZIONALE	71
LIBERTA' VIGILATA PER CONVER. MISURE SICUREZZA DET.	372
LIBERTA' VIGILATA PER LIC. ESPER.INTERNATI	259
TOTALE	**1.247**
SANZIONI SOSTITUTIVE	
SEMIDETENZIONE	17
LIBERTA' CONTROLLATA	176
TOTALE	**193**

Allegato 11 - Anno 2005

MISURE ALTERNATIVE

TAVOLA I° - DATI COMPLESSIVI

Casi in carico al 31/12/2006

TIPOLOGIA INCARICO	CASI
AFFIDAMENTO IN PROVA	
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA LIBERTA'	2.955
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA DETENZIONE	1.138
AFFIDATI DALLA DETENZIONE	2.294
AFFIDATI DALLA LIBERTA'	9.596
AFFIDATI MILITARI	18
TOTALE	**16.001**
SEMILIBERTA'	
SEMILIBERTA' DALLA DETENZIONE	1.463
SEMILIBERTA' DALLA LIBERTA'	300
TOTALE	**1.763**
DETENZIONE DOMICILIARE	
DETENZIONE DOMICILIARE DAL CARCERE	1.497
DETENZIONE DOMICILIARE LIBERTA'	2.891
DETENZIONE DOMICILIARE PROVVISORIA	561
TOTALE	**4.949**

MISURE DI SICUREZZA E SANZIONI SOSTITUTIVE

TAVOLA I° - DATI COMPLESSIVI

Casi in carico al 31/12/2006

TIPOLOGIA INCARICO	CASI
LIBERTA' VIGILATE	
LIBERTA' VIGILATA IN SENTENZA	545
LIBERTA' VIGILATA DA CONDIZIONALE	71
LIBERTA' VIGILATA PER CONVER. MISURE SICUREZZA DET.	372
LIBERTA' VIGILATA PER LIC. ESPER.INTERNATI	259
TOTALE	**1.247**
SANZIONI SOSTITUTIVE	
SEMIDETENZIONE	17
LIBERTA' CONTROLLATA	176
TOTALE	**193**

MISURE ALTERNATIVE

TAVOLA I° - DATI COMPLESSIVI

Casi in carico al 31/12/2007

TIPOLOGIA INCARICO	CASI
AFFIDAMENTO IN PROVA	
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA LIBERTA'	339
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA DETENZIONE	305
AFFIDATI DALLA DETENZIONE	659
AFFIDATI DALLA LIBERTA'	734
AFFIDATI MILITARI	1
TOTALE	**2.038**
SEMILIBERTA'	
SEMILIBERTA' DALLA DETENZIONE	647
SEMILIBERTA' DALLA LIBERTA'	24
TOTALE	**671**
DETENZIONE DOMICILIARE	
DETENZIONE DOMICILIARE DAL CARCERE	585
DETENZIONE DOMICILIARE LIBERTA'	585
DETENZIONE DOMICILIARE PROVVISORIA	223
TOTALE	**1.393**

MISURE DI SICUREZZA E SANZIONI SOSTITUTIVE

TAVOLA I° - DATI COMPLESSIVI

Casi in carico al 31/12/2007

TIPOLOGIA INCARICO	CASI
LIBERTA' VIGILATE	
LIBERTA' VIGILATA IN SENTENZA	549
LIBERTA' VIGILATA DA CONDIZIONALE	58
LIBERTA' VIGILATA PER CONVER. MISURE SICUREZZA DET.	796
LIBERTA' VIGILATA PER LIC. ESPER.INTERNATI	223
TOTALE	**1.626**
SANZIONI SOSTITUTIVE	
SEMIDETENZIONE	4
LIBERTA' CONTROLLATA	71
TOTALE	**75**

Allegato 11 - Anno 2007

MISURE ALTERNATIVE
TAVOLA I° - DATI COMPLESSIVI
Casi in carico al 31/12/2008

TIPOLOGIA	CASI
AFFIDAMENTO IN PROVA	
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA LIBERTA'	457
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA DETENZIONE	473
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA DETENZIONE DOMICILARE O ARRESTI DOMICILIARI	51
AFFIDATI DALLA DETENZIONE	904
AFFIDATI DALLA LIBERTA'	1.601
AFFIDATI DALLA DETENZIONE DOMICILARE O ARRESTI DOMICILIARI	134
TOTALE	**3.620**
SEMILIBERTA'	
SEMILIBERTA' DALLA DETENZIONE	701
SEMILIBERTA' DALLA LIBERTA'	64
TOTALE	**765**
DETENZIONE DOMICILIARE	
DETENZIONE DOMICILIARE DAL CARCERE	762
DETENZIONE DOMICILIARE LIBERTA'	824
DETENZIONE DOMICILIARE PROVVISORIA	193
TOTALE	**1.779**

MISURE DI SICUREZZA E SANZIONI SOSTITUTIVE
TAVOLA I° - DATI COMPLESSIVI
Casi in carico al 31/12/2008

TIPOLOGIA	CASI
LIBERTA' VIGILATE	
LIBERTA' VIGILATA IN SENTENZA	0
LIBERTA' VIGILATA DA CONDIZIONALE	0
LIBERTA' VIGILATA PER CONVER. MISURE SICUREZZA DET.	1.995
LIBERTA' VIGILATA PER LIC. ESPER.INTERNATI	1
TOTALE	**1.996**
SANZIONI SOSTITUTIVE	
SEMIDETENZIONE	2
LIBERTA' CONTROLLATA	54
TOTALE	**56**

MISURE ALTERNATIVE

TAVOLA I° - DATI COMPLESSIVI

Casi in carico al 31/12/2009

TIPOLOGIA	CASI
AFFIDAMENTO IN PROVA	
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA LIBERTA'	633
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA DETENZIONE	757
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA DETENZIONE DOMICILARE O ARRESTI DOMICILIARI	178
AFFIDATI DALLA DETENZIONE	1.079
AFFIDATI DALLA LIBERTA'	2.534
AFFIDATI DALLA DETENZIONE DOMICILARE O ARRESTI DOMICILIARI	346
TOTALE	**5.527**
SEMILIBERTA'	
SEMILIBERTA' DALLA DETENZIONE	701
SEMILIBERTA' DALLA LIBERTA'	116
TOTALE	**817**
DETENZIONE DOMICILIARE	
DETENZIONE DOMICILIARE DAL CARCERE	1.191
DETENZIONE DOMICILIARE DALLA LIBERTA'	1.430
DETENZIONE DOMICILIARE PROVVISORIA	325
TOTALE	**2.946**

MISURE DI SICUREZZA E SANZIONI SOSTITUTIVE

TAVOLA I° - DATI COMPLESSIVI

Casi in carico al 31/12/2009

TIPOLOGIA	CASI
LIBERTA' VIGILATE	
LIBERTA' VIGILATA PER CONVER. MISURE SICUREZZA DET.	2.328
TOTALE	**2.328**
SANZIONI SOSTITUTIVE	
SEMIDETENZIONE	1
LIBERTA' CONTROLLATA	80
TOTALE	**81**

MISURE ALTERNATIVE

TAVOLA I° - DATI COMPLESSIVI

Casi in carico al 31/12/2010

TIPOLOGIA	CASI
AFFIDAMENTO IN PROVA	
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA LIBERTA'	860
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA DETENZIONE	1.143
AFFIDATI TOSSICODIPENDENTI DALLA DETENZIONE DOMICILARE O ARRESTI DOMICILIARI	317
AFFIDATI DALLA DETENZIONE	1.414
AFFIDATI DALLA LIBERTA'	3.574
AFFIDATI DALLA DETENZIONE DOMICILARE O ARRESTI DOMICILIARI	492
TOTALE	**7.800**
SEMILIBERTA'	
SEMILIBERTA' DALLA DETENZIONE	768
SEMILIBERTA' DALLA LIBERTA'	100
TOTALE	**868**
DETENZIONE DOMICILIARE	
DETENZIONE DOMICILIARE DAL CARCERE	1.698
DETENZIONE DOMICILIARE DALLA LIBERTA'	1.850
DETENZIONE DOMICILIARE PROVVISORIA	1.144
TOTALE	**4.692**

MISURE DI SICUREZZA E SANZIONI SOSTITUTIVE

TAVOLA I° - DATI COMPLESSIVI

Casi in carico al 31/12/2010

TIPOLOGIA	CASI
LIBERTA' VIGILATE	
LIBERTA' VIGILATA PER CONVER. MISURE SICUREZZA DET.	2.333
TOTALE	**2.333**
SANZIONI SOSTITUTIVE	
SEMIDETENZIONE	3
LIBERTA' CONTROLLATA	91
TOTALE	**94**

MISURE ALTERNATIVE
DATI COMPLESSIVI
Casi in corso al 30/06/2011

TIPOLOGIA	CASI
AFFIDAMENTO IN PROVA	
Condannati dallo stato di LIBERTA'	4.255
Condannati dallo stato di DETENZIONE *	2.110
Condannati TOSSICO/ALCOOLDIPENDENTI dallo stato di LIBERTA'	913
Condannati TOSSICO/ALCOOLDIPENDENTI dallo stato di DETENZIONE*	1.693
Condannati TOSSICO/ALCOOLDIPENDENTI in MISURA PROVVISORIA	294
Condannati AFFETTI da AIDS dallo stato di LIBERTA'	1
Condannati AFFETTI da AIDS dallo stato di DETENZIONE *	34
TOTALE	**9.300**
SEMILIBERTA'	
Condannati dallo stato di LIBERTA'	111
Condannati dallo stato di DETENZIONE *	767
TOTALE	**878**
DETENZIONE DOMICILIARE	
Condannati dallo stato di LIBERTA'	2.358
Condannati dallo stato di DETENZIONE *	3.205
Condannati in MISURA PROVVISORIA	1.781
Condannati AFFETTI da AIDS dallo stato di LIBERTA'	22
Condannati AFFETTI da AIDS dallo stato di DETENZIONE *	17
Condannate MADRI/PADRI dallo stato di LIBERTA'	7
Condannate MADRI/PADRI dallo stato di DETENZIONE *	14
TOTALE	**7.404**

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli II.PP. - arr.sti dom. (art. 656 c 10 cpp) - det.ne dom.

MISURE DI SICUREZZA, SANZIONI SOSTITUTIVE E ALTRE MISURE
DATI COMPLESSIVI
Casi in corso al 30/06/2011

TIPOLOGIA	NUMERO
LIBERTA' VIGILATE	
LIBERTA' VIGILATA	2.218
TOTALE	**2.218**
SANZIONI SOSTITUTIVE	
SEMIDETENZIONE	6
LIBERTA' CONTROLLATA	107
TOTALE	**113**
ALTRE MISURE	
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'	165
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA	16
LAVORO ALL' ESTERNO	440
ASSISTENZA ALL'ESTERNO DEI FIGLI MINORI	1
TOTALE	**622**

Allegato 11 - Anno 2011

MISURE ALTERNATIVE

DATI COMPLESSIVI

Casi in corso al 30/06/2012

TIPOLOGIA	NUMERO	di cui	L. 199/2010
AFFIDAMENTO IN PROVA			
Condannati dallo stato di LIBERTA'	4.594		
Condannati dallo stato di DETENZIONE *	2.372		
Condannati TOSSICO/ALCOOLDIPENDENTI dallo stato di LIBERTA'	1.006		
Condannati TOSSICO/ALCOOLDIPENDENTI dallo stato di DET.NE*	1.844		
Condannati TOSSICO/ALCOOLDIPENDENTI in MISURA PROVVISORIA	328		
Condannati AFFETTI da AIDS dallo stato di LIBERTA'	2		
Condannati AFFETTI da AIDS dallo stato di DETENZIONE *	37		
TOTALE	**10.183**		
SEMILIBERTA'			
Condannati dallo stato di LIBERTA'	80		
Condannati dallo stato di DETENZIONE *	775		
TOTALE	**855**		
DETENZIONE DOMICILIARE			
Condannati dallo stato di LIBERTA'	2.911		591
Condannati dallo stato di DETENZIONE *	4.269		1.971
Condannati in MISURA PROVVISORIA	1.951		
Condannati AFFETTI da AIDS dallo stato di LIBERTA'	10		
Condannati AFFETTI da AIDS dallo stato di DETENZIONE *	22		
Condannate MADRI/PADRI dallo stato di LIBERTA'	6		
Condannate MADRI/PADRI dallo stato di DETENZIONE *	17		
TOTALE	**9.186**		**2.562**

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli II.PP. - art.sti dom. (art. 656 c 10 cpp) - det.ne dom.

MISURE DI SICUREZZA, SANZIONI SOSTITUTIVE E ALTRE MISURE

DATI COMPLESSIVI

Casi in corso al 30/06/2012

TIPOLOGIA	NUMERO
LIBERTA' VIGILATE	
LIBERTA' VIGILATA	2.645
TOTALE	**2.645**
SANZIONI SOSTITUTIVE	
SEMIDETENZIONE	9
LIBERTA' CONTROLLATA	162
TOTALE	**171**
ALTRE MISURE	
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'	1.122
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA	7
LAVORO ALL' ESTERNO	472
ASSISTENZA ALL'ESTERNO DEI FIGLI MINORI	-
TOTALE	**1.601**

MISURE ALTERNATIVE

DATI COMPLESSIVI

Casi in corso al 30/06/2013

TIPOLOGIA	NUMERO	di cui	L. 199/2010
AFFIDAMENTO IN PROVA			
Condannati dallo stato di LIBERTA'	5.286		
Condannati dallo stato di DETENZIONE *	2.565		
Condannati TOSSICO/ALCOOLDIPENDENTI dallo stato di LIBERTA'	1.031		
Condannati TOSSICO/ALCOOLDIPENDENTI dallo stato di DETENZIONE*	1.919		
Condannati TOSSICO/ALCOOLDIPENDENTI in MISURA PROVVISORIA	381		
Condannati AFFETTI da AIDS dallo stato di LIBERTA'	2		
Condannati AFFETTI da AIDS dallo stato di DETENZIONE *	59		
TOTALE	**11.243**		
SEMILIBERTA'			
Condannati dallo stato di LIBERTA'	64		
Condannati dallo stato di DETENZIONE *	832		
TOTALE	**896**		
DETENZIONE DOMICILIARE			
Condannati dallo stato di LIBERTA'	3.545		913
Condannati dallo stato di DETENZIONE *	4.745		2.103
Condannati in MISURA PROVVISORIA	2.200		
Condannati AFFETTI da AIDS dallo stato di LIBERTA'	14		
Condannati AFFETTI da AIDS dallo stato di DETENZIONE *	34		
Condannate MADRI/PADRI dallo stato di LIBERTA'	6		
Condannate MADRI/PADRI dallo stato di DETENZIONE *	19		
TOTALE	**10.563**		**3.016**

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli II.PP. - arr.sti dom. (art. 656 c 10 cpp) - det.ne dom.

MISURE DI SICUREZZA, SANZIONI SOSTITUTIVE E ALTRE MISURE

DATI COMPLESSIVI

Casi in corso al 30/06/2013

TIPOLOGIA	NUMERO
LIBERTA' VIGILATE	
LIBERTA' VIGILATA	2.992
TOTALE	**2.992**
SANZIONI SOSTITUTIVE	
SEMIDETENZIONE	12
LIBERTA' CONTROLLATA	191
TOTALE	**203**
ALTRE MISURE	
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'	328
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' - *Violazione codice della strada*	3.886
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA	6
LAVORO ALL' ESTERNO	555
ASSISTENZA ALL'ESTERNO DEI FIGLI MINORI	-
Totale	**4.775**

Detenuti ristretti per violazione degli artt. 73, 74 del TU 309/1990 DAL 2006 AL 2009

31/12/2006

ARTICOLO VIOLATO	POSIZIONE GIURIDICA						
	IN ATTESA DI PRIMO GIUDIZIO	APPELLANTE	RICORRENTE	misto senza DEFINITIVO	DEFINITIVO	INTERNATO	TOTALE
sia 73 che 74	1.216	530	362	n.d	2.168	9	4.285
solo 73	4.032	2.049	648	n.d	3.519	64	10.312
solo 74	181	45	23	n.d	284	3	536
totale	5.429	2.624	1.033	n.d	5.971	76	15.133

31/12/2007

ARTICOLO VIOLATO	POSIZIONE GIURIDICA						
	IN ATTESA DI PRIMO GIUDIZIO	APPELLANTE	RICORRENTE	misto senza DEFINITIVO	DEFINITIVO	INTERNATO	TOTALE
sia 73 che 74	1.038	583	290	n.d	2.183	7	4.101
solo 73	5.041	3.216	1.203	n.d	4.618	39	14.117
solo 74	185	52	24	n.d	274	2	537
totale	6.264	3.851	1.517	n.d	7.075	48	18.755

31/12/2008

ARTICOLO VIOLATO	POSIZIONE GIURIDICA						
	IN ATTESA DI PRIMO GIUDIZIO	APPELLANTE	RICORRENTE	misto senza DEFINITIVO	DEFINITIVO	INTERNATO	TOTALE
sia 73 che 74	1.093	460	183	256	2.532	5	4.529
solo 73	4.912	3.528	1.578	551	7.590	38	18.197
solo 74	191	63	16	25	290	3	588
totale	6.196	4.051	1.777	832	10.412	46	23.314

31/12/2009

ARTICOLO VIOLATO	POSIZIONE GIURIDICA						
	IN ATTESA DI PRIMO GIUDIZIO	APPELLANTE	RICORRENTE	misto senza DEFINITIVO	DEFINITIVO	INTERNATO	TOTALE
sia 73 che 74	1.225	498	248	298	2.827	7	5.103
solo 73	4.715	3.042	2.064	519	10.552	56	20.948
solo 74	242	61	42	38	309	5	697
totale	6.182	3.601	2.354	855	13.688	68	26.748

Allegato 12 - Anni dal 2006 al 2009

Detenuti ristretti per violazione degli artt. 73, 74 del TU 309/1990 dal 2010 al 26.07.2013

31/12/2010

ARTICOLO VIOLATO	POSIZIONE GIURIDICA						
	IN ATTESA DI PRIMO GIUDIZIO	APPELLANTE	RICORRENTE	misto senza DEFINITIVO	DEFINITIVO	INTERNATO	TOTALE
sia 73 che 74	1.190	633	317	333	3.184	4	5.661
solo 73	4.332	2.564	1.906	410	12.370	51	21.633
solo 74	197	100	45	44	350	3	739
totale	5.719	3.297	2.268	787	15.904	58	28.033

31/12/2011

ARTICOLO VIOLATO	POSIZIONE GIURIDICA						
	IN ATTESA DI PRIMO GIUDIZIO	APPELLANTE	RICORRENTE	misto senza DEFINITIVO	DEFINITIVO	INTERNATO	TOTALE
sia 73 che 74	927	640	372	279	3.240	7	5.465
solo 73	4.050	2.269	1.678	396	12.642	59	21.094
solo 74	159	114	41	35	393	0	742
totale	5.136	3.023	2.091	710	16.275	66	27.301

31/12/2012

ARTICOLO VIOLATO	POSIZIONE GIURIDICA						
	IN ATTESA DI PRIMO GIUDIZIO	APPELLANTE	RICORRENTE	misto senza DEFINITIVO	DEFINITIVO	INTERNATO	TOTALE
sia 73 che 74	790	503	415	290	3.374	3	5.375
solo 73	3.462	1.989	1.562	380	12.452	48	19.893
solo 74	149	93	61	42	415	1	761
totale	4.401	2.585	2.038	712	16.241	52	26.029

26/07/2013

ARTICOLO VIOLATO	POSIZIONE GIURIDICA						
	IN ATTESA DI PRIMO GIUDIZIO	APPELLANTE	RICORRENTE	misto senza DEFINITIVO	DEFINITIVO	INTERNATO	TOTALE
sia 73 che 74	789	467	410	305	3.565	8	5.544
solo 73	3.081	1.640	1.378	338	12.632	50	19.119
solo 74	148	87	55	55	469	2	816
totale	4.018	2.194	1.843	698	16.666	60	25.479

Allegato 12 - Anni dal 2010 al 26-7-2013

SOGGETTI STRANIERI SUDDIVISI PER POSIZIONE GIURIDICA DETTAGLIATA PRESENTI AL 26/07/2013

REGIONE	IMPUTATI				CONDANNATI		INTERNATI		Non Rilevato	TOTALE
	IN ATTESA DI PRIMO GIUDIZIO	APPELLANTE	RICORRENTE	POSIZIONE GIURIDICA MISTA SENZA DEFINITIVO	DEFINITIVO	POSIZIONE GIURIDICA MISTA CON DEFINITIVO	INTERNATO	INTERN.PROVV.	DA IMPOST.	
Abruzzo	65	15	19	8	134	11	10			262
Basilicata	4	3	3		53					63
Calabria	86	30	37	2	194	6				355
Campania	290	166	91	20	315	49	13	12	5	961
Emilia Romagna	424	261	221	25	931	65	33	6	1	1.967
Friuli Venezia G.	58	35	30	4	304	25				456
Lazio	540	581	284	52	1.282	114			11	2.864
Liguria	259	112	120	13	434	66			2	1.006
Lombardia	864	477	467	63	1.899	208	23	10	6	4.017
Marche	114	60	34	12	232	21				473
Molise	5	6	7		44	4			1	67
Piemonte	300	231	213	18	1.504	133			1	2.400
Puglia	193	102	73	11	330	27			4	740
Sardegna	27	17	36	1	659	7	4			751
Sicilia	237	109	88	8	707	42	16	4	1	1.212
Toscana	405	324	157	39	1.215	88	11	3	2	2.244
Trentino Alto A.	37	27	22	1	188	14				289
Umbria	108	42	49	8	416	42				665
Valle d'Aosta	5	7	15	1	153	10				191
Veneto	381	181	112	25	1.030	95	5			1.829
TOTALE	4.402	2.786	2.078	311	12.024	1.027	115	35	34	22.812

Fonte: Dap - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - SEZIONE STATISTICA

Allegato 13 - Tabella 1

Detenuti Stranieri CONDANNATI per regione di detenzione e durata della PENA INFLITTA al 26/07/2013									
REGIONE	Da 0 a 1	Da 1 a 2	Da 2 a 3	Da 3 a 5	Da 5 a 10	Da 10 a 20	Da 20 in poi	Ergastolo	Totale
Abruzzo	9	15	11	37	42	26	5	0	145
Basilicata	3	2	4	16	22	5	1	0	53
Calabria	3	13	37	49	66	30	1	1	200
Campania	32	26	50	97	119	32	7	1	364
Emilia Romagna	131	200	175	235	175	70	6	4	996
Friuli Venezia G.	37	56	60	101	51	20	2	2	329
Lazio	168	208	263	322	288	120	22	5	1396
Liguria	75	64	73	149	112	23	3	1	500
Lombardia	269	306	310	470	492	216	36	8	2107
Marche	16	24	40	80	70	17	4	2	253
Molise	0	0	3	12	21	10	2	0	48
Piemonte	170	265	266	401	370	140	21	4	1637
Puglia	27	24	45	119	96	40	6	0	357
Sardegna	6	30	135	240	200	39	14	2	666
Sicilia	17	44	92	191	288	96	13	8	749
Toscana	120	158	155	289	331	181	50	19	1303
Trentino Alto A.	21	44	40	69	27	1	0	0	202
Umbria	23	24	69	120	132	72	14	4	458
Valle d'Aosta	26	41	25	44	24	1	0	2	163
Veneto	84	155	146	305	299	102	24	10	1125
TOTALE	1237	1699	1999	3346	3225	1241	231	73	13051

Fonte: Dap - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - SEZIONE STATISTICA

Allegato 13 - Tabella 2

Detenuti Stranieri CONDANNATI per regione di detenzione e durata della PENA RESIDUA al 26/07/2013									
REGIONE	Da 0 a 1	Da 1 a 2	Da 2 a 3	Da 3 a 5	Da 5 a 10	Da 10 a 20	Da 20 in poi	Ergastolo	Totale
Abruzzo	52	25	21	22	15	8	2	0	145
Basilicata	20	8	9	11	4	1	0	0	53
Calabria	76	44	29	29	12	8	1	1	200
Campania	103	95	52	59	41	13	0	1	364
Emilia Romagna	444	230	139	102	54	21	2	4	996
Friuli Venezia G.	138	85	46	35	19	4	0	2	329
Lazio	532	337	185	166	134	28	9	5	1396
Liguria	195	122	78	60	34	10	0	1	500
Lombardia	705	484	337	301	185	75	12	8	2107
Marche	76	69	48	33	17	6	2	2	253
Molise	10	7	6	9	10	5	1	0	48
Piemonte	627	411	233	197	116	42	7	4	1637
Puglia	118	94	46	43	41	14	1	0	357
Sardegna	224	201	103	78	36	20	2	2	666
Sicilia	255	153	119	107	79	26	2	8	749
Toscana	392	279	216	167	154	65	11	19	1303
Trentino Alto A.	81	53	40	24	3	1	0	0	202
Umbria	124	99	71	75	56	24	5	4	458
Valle d'Aosta	86	45	20	8	2	0	0	2	163
Veneto	364	261	174	152	130	25	9	10	1125
TOTALE	4622	3102	1972	1678	1142	396	66	73	13051

Fonte: Dap - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - SEZIONE STATISTICA

Allegato 13 - Tabella 3

Detenuti presenti distinti per cittadinanza al 26/07/2013					
REGIONE DI DETENZIONE	DETENUTI PRESENTI				
	ITALIANI	STRANIERI			TOTALE
		Unione Europea	Non Unione Europea	Totale	
Abruzzo	1.777	67	195	262	2.039
Basilicata	428	14	49	63	491
Calabria	2.301	117	238	355	2.656
Campania	7.098	213	748	961	8.059
Emilia Romagna	1.811	273	1694	1967	3.778
Friuli Venezia G.	385	122	334	456	841
Lazio	4.259	978	1886	2864	7.123
Liguria	759	194	812	1006	1.765
Lombardia	5.015	764	3253	4017	9.032
Marche	625	92	381	473	1.098
Molise	441	14	53	67	508
Piemonte	2.439	485	1915	2400	4.839
Puglia	3.275	233	507	740	4.015
Sardegna	1.314	108	643	751	2.065
Sicilia	5.842	286	926	1212	7.054
Toscana	1.918	390	1854	2244	4.162
Trentino Alto A.	114	42	247	289	403
Umbria	1.015	113	552	665	1.680
Valle d'Aosta	79	32	159	191	270
Veneto	1.279	326	1503	1829	3.108
Totale	**42174**	**4863**	**17949**	**22812**	**64986**

Fonte: Ufficio Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - Sezione Statistica

Allegato 13 - Tabella 4

Detenuti stranieri entrati dalla libertà distinti per durata della permanenza (solo imputati). Periodo dal 26/07/2012 al 25/07/2013

DURATA DELLA PERMANENZA	ENTRATI
fino a 3 giorni	4.305
da 4 a 10 giorni	796
da 11 a 30 giorni	1.660
da uno a tre mesi	1.662
da tre a sei mesi	1.517
da sei mesi a un anno	856
ancora presenti o in misura alternativa/ AA.DD.	12.349
TOTALE	**23.145**

Detenuti stranieri entrati dalla libertà distinti per posizione giuridica. Periodo dal 26/07/2012 al 25/07/2013

POSIZIONE GIURIDICA	ENTRATI
IN ATTESA DI PRIMO GIUDIZIO	23.145
APPELLANTE	751
RICORRENTE	151
DEFINITIVO	2.540
INTERNATO	21
DA IMPOSTARE	38
TOTALE	**26.646**

Fonte: Dap - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del S. I. A. - SEZIONE STATISTICA

Allegato 13 - Tabelle 5 e 6

	Detenuti stranieri presenti distribuiti per nazionalità. Situazione al 26/07/2013			
NR.	NAZIONE (*)	DONNE	UOMINI	TOTALE
1	AFGHANISTAN	0	21	21
2	ALBANIA	37	2.824	2.861
3	ALGERIA	2	589	591
4	ANGOLA	0	6	6
5	ARGENTINA	3	32	35
6	ARMENIA	1	3	4
7	AUSTRALIA	0	2	2
8	AUSTRIA	1	4	5
9	AZERBAIJAN	0	3	3
10	BAHAMAS	0	3	3
11	BANGLADESH	2	59	61
12	BELGIO	4	13	17
13	BENIN	0	8	8
14	BIELORUSSIA	0	6	6
15	BIRMANIA (MYANMAR)	0	1	1
16	BOLIVIA	7	22	29
17	BOSNIA E ERZEGOVINA	59	161	220
18	BOTSWANA	1	0	1
19	BRASILE	30	135	165
20	BULGARIA	38	256	294
21	BURKINA FASO	1	30	31
22	BURUNDI	2	9	11
23	CAMERUN	0	10	10
24	CANADA	0	6	6
25	CAPO VERDE	1	9	10
26	CECA, REPUBBLICA	1	26	27
27	CECOSLOVACCHIA	1	2	3
28	CIAD	0	3	3
29	CILE	10	131	141
30	CINA	24	290	314
31	CIPRO	0	1	1
32	COLOMBIA	25	126	151
33	CONGO	2	16	18
34	CONGO REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL	1	1	2
35	COREA, REPUBBLICA DI	0	1	1
36	COSTA D'AVORIO	1	91	92
37	COSTA RICA	1	7	8
38	CROAZIA (Hrvatska)	30	86	116
39	CUBA	8	51	59
40	DANIMARCA	0	1	1
41	DOMINICA	0	4	4
42	DOMINICANA, REPUBBLICA	40	185	225
43	ECUADOR	14	202	216
44	EGITTO	2	459	461
45	EL SALVADOR	1	36	37
46	ERITREA	1	24	25
47	ESTONIA	1	10	11
48	ETIOPIA	2	13	15
49	FILIPPINE	12	68	80
50	FRANCIA	8	116	124

Allegato 13 - Tabella 7

Detenuti stranieri presenti distribuiti per nazionalità. Situazione al 26/07/2013				
NR.	NAZIONE (*)	DONNE	UOMINI	TOTALE
51	GABON	1	140	141
52	GAMBIA	2	148	150
53	GEORGIA	8	207	215
54	GERMANIA	6	75	81
55	GHANA	7	156	163
56	GIAMAICA	0	5	5
57	GIORDANIA	0	7	7
58	GRAN BRETAGNA	3	25	28
59	GRECIA	2	76	78
60	GUATEMALA	0	8	8
61	GUIANA	0	2	2
62	GUINEA	0	48	48
63	GUINEA BISSAU	0	8	8
64	INDIA	0	122	122
65	IRAN	2	51	53
66	IRAQ	0	68	68
67	IRLANDA	0	3	3
68	ISRAELE	0	17	17
69	KAZAKHSTAN	1	3	4
70	KENIA	3	10	13
71	KYRGYZSTAN	0	1	1
72	LAOS	0	1	1
73	LETTONIA	3	11	14
74	LIBANO	0	13	13
75	LIBERIA	5	72	77
76	LIBIA	0	38	38
77	LITUANIA	5	77	82
78	LUSSEMBURGO	0	2	2
79	MACAO	0	2	2
80	MACEDONIA	5	118	123
81	MADAGASCAR	0	1	1
82	MALESIA	0	2	2
83	MALI	0	45	45
84	MALTA	1	0	1
85	MAROCCO	30	4.291	4.321
86	MAURITANIA	0	17	17
87	MAURITIUS	0	3	3
88	MESSICO	1	7	8
89	MOLDOVA	11	231	242
90	MONGOLIA	1	2	3
91	MONTENEGRO	0	9	9
92	MOZAMBICO	0	1	1
93	NEPAL	0	1	1
94	NICARAGUA	0	1	1
95	NIGER	1	19	20
96	NIGERIA	123	833	956
97	OLANDA	4	30	34
98	PAKISTAN	1	128	129
99	PANAMA	0	2	2
100	PARAGUAY	9	25	34

Allegato 13 - Tabella 7/1

	Detenuti stranieri presenti distribuiti per nazionalità. Situazione al 26/07/2013			
NR.	NAZIONE (*)	DONNE	UOMINI	TOTALE
101	PERU	21	206	227
102	POLINESIA FRANCESE	0	1	1
103	POLONIA	25	168	193
104	PORTOGALLO	3	24	27
105	RIUNIONE	0	1	1
106	ROMANIA	289	3.300	3.589
107	RUANDA	1	10	11
108	RUSSIA, FEDERAZIONE	8	55	63
109	SENEGAL	3	400	403
110	SERBIA	7	71	78
111	SIERRA LEONE	1	39	40
112	SINGAPORE	0	1	1
113	SIRIA	0	36	36
114	SLOVACCHIA, REPUBBLICA	6	25	31
115	SLOVENIA	1	24	25
116	SOMALIA	4	102	106
117	SPAGNA	16	139	155
118	SRI LANKA	1	47	48
119	STATI UNITI	2	18	20
120	SUDAN	1	42	43
121	SURINAME	0	2	2
122	SVEZIA	1	2	3
123	SVIZZERA	0	27	27
124	TANZANIA, REPUBLICA	6	54	60
125	TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE	1	58	59
126	TOGO	1	15	16
127	TRINIDAD E TOBAGO	0	1	1
128	TUNISIA	18	2.747	2.765
129	TURCHIA	0	82	82
130	UCRAINA	18	171	189
131	UGANDA	1	1	2
132	UNGHERIA	5	32	37
133	URUGUAY	6	20	26
134	VENEZUELA	12	38	50
135	VIETNAM	0	1	1
136	YUGOSLAVIA	53	384	437
137	ZAIRE	0	1	1
138	ZAMBIA	0	1	1
139	Nazionalità non determinata	3	11	14
	TOTALE DETENUTI STRANIERI	**1.123**	**21.681**	**22.804**

(*) La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario; pertanto l'elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all'attuale assetto geopolitico.
Fonte: Dap - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del S.I.A. - SEZIONE STATISTICA

Allegato 13 - Tabella 7/2

	Detenuti stranieri CONDANNATI presenti distribuiti per nazionalità			
NR.	NAZIONE (*)	DONNE	UOMINI	TOTALE
1	AFGHANISTAN		8	8
2	AFRICA DEL SUD		3	3
3	ALBANIA	21	1.554	1.575
4	ALGERIA	1	367	368
5	ANGOLA		5	5
6	APOLIDE	2	4	6
7	ARGENTINA		13	13
8	ARMENIA		2	2
9	AUSTRIA	1	2	3
10	AZERBAIJAN		2	2
11	BAHAMAS		1	1
12	BANGLADESH	1	29	30
13	BELGIO	4	5	9
14	BENIN		6	6
15	BIELORUSSIA		2	2
16	BOLIVIA	6	14	20
17	BOSNIA E ERZEGOVINA	44	109	153
18	BOTSWANA	1		1
19	BRASILE	21	81	102
20	BULGARIA	19	113	132
21	BURKINA FASO		15	15
22	BURUNDI		2	2
23	CAMERUN		2	2
24	CANADA		2	2
25	CAPO VERDE	1	7	8
26	CECA, REPUBBLICA		11	11
27	CECOSLOVACCHIA	1	1	2
28	CILE	5	78	83
29	CINA	6	178	184
30	COLOMBIA	7	65	72
31	CONGO	1	11	12
32	CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL		1	1
33	COREA, REPUBBLICA DI		1	1
34	COSTA D'AVORIO	1	62	63
35	COSTA RICA	1	4	5
36	CROAZIA (Hrvatska)	23	57	80
37	CUBA	4	28	32
38	DOMINICA		2	2
39	DOMINICANA, REPUBBLICA	25	113	138
40	ECUADOR	6	124	130
41	EGITTO	1	227	228
42	EL SALVADOR	1	21	22
43	ERITREA	1	8	9
44	ESTONIA	1	5	6
45	ETIOPIA	2	7	9
46	FILIPPINE	5	36	41
47	FRANCIA	5	72	77

Allegato 13 - Tabella 8

	Detenuti stranieri CONDANNATI presenti distribuiti per nazionalità			
NR.	NAZIONE (*)	DONNE	UOMINI	TOTALE
48	GABON	1	80	81
49	GAMBIA	1	88	89
50	GEORGIA	2	68	70
51	GERMANIA	4	45	49
52	GHANA	2	86	88
53	GIAMAICA		2	2
54	GIORDANIA		6	6
55	GRAN BRETAGNA	2	12	14
56	GRECIA		35	35
57	GUATEMALA		4	4
58	GUIANA		1	1
59	GUINEA		31	31
60	GUINEA BISSAU		5	5
61	INDETERMINATO		1	1
62	INDIA		52	52
63	IRAN	2	19	21
64	IRAQ		45	45
65	IRLANDA		1	1
66	ISRAELE		7	7
67	KAZAKHSTAN	1	1	2
68	KENIA	2	6	8
69	KYRGYZSTAN		1	1
70	LAOS		1	1
71	LETTONIA	2	7	9
72	LIBANO		6	6
73	LIBERIA	2	45	47
74	LIBIA		24	24
75	LITUANIA	1	32	33
76	LUSSEMBURGO		2	2
77	MACAO		1	1
78	MACEDONIA	5	62	67
79	MADAGASCAR		1	1
80	MALESIA		2	2
81	MALI		18	18
82	MAROCCO	23	2.678	2.701
83	MAURITANIA		11	11
84	MAURITIUS		3	3
85	MESSICO		2	2
86	MOLDOVA	6	114	120
87	MONGOLIA	1		1
88	MONTENEGRO		7	7
89	MOZAMBICO		1	1
90	NIGER		6	6
91	NIGERIA	64	424	488
92	NON RILEVATO		3	3
93	OLANDA	3	22	25
94	PAKISTAN		74	74
95	PANAMA		1	1
96	PARAGUAY	5	17	22

Allegato 13 - Tabella 8/1

	Detenuti stranieri CONDANNATI presenti distribuiti per nazionalità			
NR.	NAZIONE (*)	DONNE	UOMINI	TOTALE
97	PERU	13	122	135
98	POLONIA	16	97	113
99	PORTOGALLO	1	17	18
100	ROMANIA	169	1.795	1.964
101	RUANDA		5	5
102	RUSSIA, FEDERAZIONE	4	32	36
103	SENEGAL	2	241	243
104	SERBIA	2	39	41
105	SIERRA LEONE	1	28	29
106	SINGAPORE		1	1
107	SIRIA		14	14
108	SLOVACCHIA, REPUBBLICA	3	11	14
109	SLOVENIA		16	16
110	SOMALIA	1	42	43
111	SPAGNA	11	91	102
112	SRI LANKA		22	22
113	STATI UNITI	2	11	13
114	SUDAN		30	30
115	SVEZIA	1	2	3
116	SVIZZERA		19	19
117	TANZANIA, REPUBLICA		23	23
118	TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE		43	43
119	TOGO	1	7	8
120	TUNISIA	13	1.611	1.624
121	TURCHIA		43	43
122	UCRAINA	7	94	101
123	UGANDA		1	1
124	UNGHERIA		16	16
125	URUGUAY	3	15	18
126	VENEZUELA	5	24	29
127	YUGOSLAVIA	42	274	316
128	ZAMBIA		1	1
	TOTALE DETENUTI STRANIERI	**644**	**12.407**	**13.051**

(*) La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l'elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all'attuale assetto geopolitico.
Fonte: Dap - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del S.I.A. - SEZIONE STATISTICA

Allegato 13 - Tabella 8/2

ESPULSIONI A TITOLO DI MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE

Anno	*numero espulsioni*
2002	449
2003	1.161
2004	1.038
2005	1.242
2006	1.012
2007	381
2008	716
2009	1.010
2010	984
2011	896

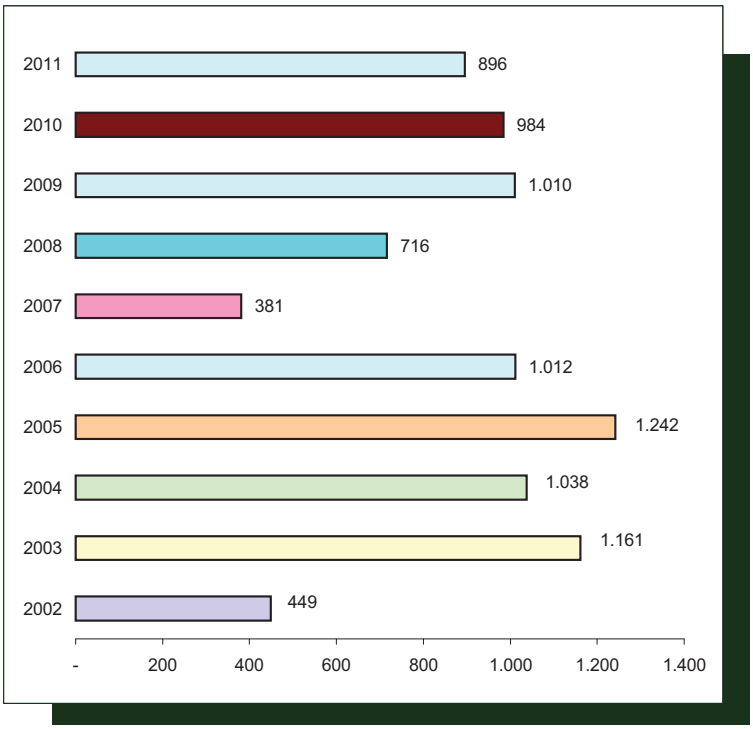

D.A.P. - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - Settore Statistico

Allegato 14 - Anni dal 2002 al 2011

ESPULSIONI A TITOLO DI MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE

PRINCIPALI PAESI PER NUMERO DI DETENUTI ESPULSI A TITOLO DI MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE

Anni 2011 - 2012

PAESI	2011		2012	
	detenuti espulsi	% sul totale detenuti espulsi	detenuti espulsi	% sul totale detenuti espulsi
ALBANIA	264	29,5%	262	28,5%
MAROCCO	160	17,9%	196	21,3%
TUNISIA	79	8,8%	107	11,6%
NIGERIA	45	5,0%	40	4,3%
Totale	*548*	61,2%	*605*	65,8%
altri Paesi	348	38,8%	315	34,2%
TOTALE detenuti espulsi	**896**	**100,0%**	**920**	**100,0%**

Fonte: DAP - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del S. I. A. - Sezione Statistica

Nota: i dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.